

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Deliberazione Amministrativa del 15/01/2013, n. 61.

Indizione del Referendum Consultivo in Merito alla proposta di Legge N. 77/2011 "Distacco della Frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali".pag. 1173

Deliberazione Amministrativa del 15/01/2013, n. 62

Adeguamento del "Piano Energetico Ambientale Regionale" (Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa "Burden Sharing" e individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomassa e a Biogas.pag. 1180

Deliberazione Amministrativa del 15/01/2013 n. 63

Programmazione rete scolastica per l'anno scolastico 2013/2014 deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale 26 luglio 2012, n. 52.pag. 1232

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 13 del 11/01/2013

Commissione Tributaria Provinciale Di Pesaro. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all'Avv. Lucilla DI IANNI.pag. 1254

Decreto n. 15 del 17/01/2013

Commissione Tributaria Provinciale Di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: imposta reg.le concessioni, occupazione e uso del demanio. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all'Avv. Lucilla DI IANNI.pag. 1254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 29 del 21/01/2013

Art. 25 della L.R. 27/12/2012, n° 46 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2013 di entrate derivanti da assegnazioni per la realizzazione degli obiettivi del Progetto Mattone Internazionale e relativi impieghi. Euro 59.000,00. ...pag. 1254

Deliberazione n. 30 del 21/01/2013

Art. 29 comma 1 della L.R. 31/2001 - art. 25 comma 1 e 2 della L.R. 46/2012 - Iscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2013 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e della UE vincolati a scopi specifici e delle relative spese - progetto TISAR programma IPA Adriatico 2007/2013 - importo Euro 1.986.613,50.pag. 1258

Deliberazione n. 31 del 21/01/2013

Art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2013 di economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione - Euro 3.067.176,80.pag. 1261

DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI**SERVIZIO AFFARI GENERALI****Decreto del Dirigente della P.F. Affari Generali n. 3 del 30/01/2013**

L.R. 5 agosto 1996, n. 34, art. 12, comma 1 - Pubblicazione dell'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nel corso dell'anno 2012 da parte del Presidente e della Giunta regionale.pag. 1263

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITA' PROMOZIONALI**Decreto del Dirigente della PF Cultura n. 3 del 29/01/2013**

Revoca DDPF 2/CLT del 22/01/2013 e Integrazione e modifica del Bando approvato con DDPF 224/CLT del 19/12/2012 - Intervento 1.2.1.05.07 Sostegno all'innovazione e tecnologie in digitale delle sale cinematografiche.pag. 1268

SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**Decreto del Dirigente del Servi-****zio Studi e Commissioni n. 1 del 22/01/2012**

Art. 12, l.r. 5 agosto 1996, n. 34. Pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2012.pag. 1268

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA**Decreto del Dirigente della PF Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi n. 7 del 23/01/2013**

Rettifica al decreto n.3/EFR del 08/01/2013 - Art.12 D.Lgs. 387/03 - Autorizzazione a realizzare ed esercire impianto di produzione energia elettrica da Biogas, in loc. Marolino - Comune di Potenza Picena (MC) - Soc. VBIO 7 S.A. srl. . .pag. 1273

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**Decreto del Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola n. 20 del 25/01/2013**

Reg.(CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e s.m. e i. - DM n. 1831/11 e s.m. e i. - DGR Marche n. 1629/12 - DDPF n. 598/12 - OCM vitivinicolo - PNS - Rettifica al bando regionale misura investimenti - Campagna 2012/2013.pag. 1273

ATTI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DI INTERESSE REGIONALE**Corte Costituzionale - Roma**

Decisione N. 6 del 16/01/2013 - Legge Regione Marche 4/09/1979 n. 31.pag. 1273

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**Provincia di Ancona**

Determinazione del Direttore del Dipartimento III "Governo del Territorio" n. 16 del 23.01.2013 - Legge regionale n. 3/2012 - Art. 8 - Comune di Osimo - Impianto per il recu-

pero di rifiuti pericolosi R2 (rigenerazione - recupero solventi prodotti presso lo stabilimento) - Ditta MAIT SpA. Esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni.pag. 1278

Provincia di Ascoli Piceno

Determinazione Dirigenziale n. 12 del 22/01/2013 - L. 236/93 - Formazione continua - 3° Bando per la gestione dei progetti di riqualificazione per "Operatore Socio Sanitario" - Approvazione graduatorie dei progetti formativi presentati ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 230 del 05/05/2012 (CIG 428708674)".pag. 1278

Provincia di Macerata

Determinazione Dirigenziale n. 390 - 10° Settore del 09-11-2012 - D.Lgs. 152/2006 art.23 e ss. e L.R. 7/2004 art.9: Procedura di VIA. Progetto: "Art.208, D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 8-12° Settore del 17/01/2011 ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 7". - Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in frazione Maddalena nel Comune di Muccia. Ulteriori comuni interessati: Pieve Torina e Pievebovigliana. Proponente: FENIX WASTE S.R.L. - Archiviazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006.pag. 1281

Provincia di Macerata

Determinazione Dirigenziale n. 55 - 6° Settore del 28-01-2013 - "POR Marche OB 2 -FSE 2007/2013 - Asse I Adattabilità - DD n. 469/VI/2011 - Avviso Pubblico volto alla concessione di Incentivi alle Imprese per la Innovazione Tecnologica e Organizzativa della Provincia di Macerata - Formalizzazione di alcune rinunce e decadenze e pronuncia della perdita di efficacia della graduatoria approvata con DD n. 95/VI del 14/03/2012.pag. 1281

Provincia di Fermo

R.D. 1775/1933 e L.R. 19/88 e s.m.i. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto BT in cavo interrato in C. da San Pietro tra i Comuni di Monte Vidon Corrado (FM) e Montappone (FM). Società proponente: Enel Distribuzione S.p.A.. - Determinazione Dirigenzia-

le della Provincia di Fermo n. 5RS/64RG del 24/01/2013.pag. 1282

Comune di Castelbellino

Approvazione definitiva variante parziale al PRG comunale per area produttiva in località Scorcelletti.pag. 1282

Comune di Castelraimondo

Decreto del Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica prot. n. 1351 del 31.01.2013. - D.P.R. 495/92 e seguenti modifiche ed integrazioni, D.Lgs. 285/92 e seguenti modifiche ed integrazioni, Legge 120/2010. Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada vicinale denominata "Dei Ranghi" in loc. Carborello di Crispiero.pag. 1283

Comune di Grottazzolina

Determina del responsabile dell'Area Urbanistica n. 1 del 28/01/2013: lavori di "restauro e valorizzazione ex chiesa di Santa Maria a piè di Costa" - ordine di deposito delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù perpetua alla Cassa Depositi e Prestiti.pag. 1283

Città di Matelica

Avviso di approvazione da parte del Comune di Matelica di una variante Parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e di approvazione di n. 2 Piani attuativi ai sensi dell'art. 30 della LR 34/92.pag. 1286

Comune di Recanati

Atto di G. C. n. 235 del 13/12/2012 - L.R. 34/1992 - L.R. 22/2009 e ss.mm.ii. piano di recupero di iniziativa privata "Casa Torre - ditta Guzzini Paolo". Approvazione definitiva.pag. 1286

Comune di Saltara

Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle del Metauro" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 in data 29/12/2012.pag. 1287

Comune di Serrapetrona

Deliberazione di G.C. n. 12 del 22/01/2013 - Approvazione del piano di lottizzazione "Sottozona C4 - Borgo Claudi".pag. 1300

Comune di Smerillo

Decreto di esproprio n. 4/9 del 30/01/2013.pag. 1301

**COMUNICAZIONE DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI**

Provincia di Pesaro e Urbino

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004. Istanza ai sensi dell'art. 19 comma 1 delle Norme di Attuazione. Comune di Tavoleto (PU) - Inserimento di una nuova area di versante in dissesto a ridosso del centro abitato del capoluogo, in prossimità di via Bernardino Santi. L.R. 23 novembre 2011 n. 22 art.13 comma 5.pag. 1301

BANDI E AVVISI DI GARA

Giunta Regione Marche - Servizio Attività normativa e legale e Risorse strumentali P.F. Sistemi informativi e telematici

Acquisizione di servizi di help desk specialistico e servizi di tipo tecnico-sistemistico a supporto della gestione di sistemi informativi erogati dalla PF Sistemi informativi e telematici alle PA regionali e SSR per la durata di 3 anni.pag. 1302

Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

Avviso di aggiudicazione gara appalto.pag. 1304

Provincia di Macerata

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi generali dell'Ente Annualità 2013/2015.pag. 1304

Comune di Torre S. Patrizio

Avviso di vendita di quote societarie Sam srl.pag. 1305

ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Ancona

Avvisi relativi ad appalti aggiudicati.pag. 1305

ERSU - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Urbino - Urbino

Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione della gestione dei locali denominati "Ex scorpio Club" via Laurana Urbino per la realizzazione di un circolo ricreativo ad uso esclusivo degli studenti universitari.pag. 1307

AVVISI D'ASTA

Comune di Comunanza

Avviso di asta pubblica per la vendita di area di proprietà comunale in zona "Via della pace/acquasanta" del capoluogo.pag. 1308

Comune di Ostra

Avviso d'asta pubblica per la vendita di Immobile comunale sito in Via del Teatro, denominato ex Convento delle Clarisse (II esperimento).pag. 1309

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione dell'immobile comunale denominato "Ex scuola di Aschio".pag. 1309

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione degli immobili comunali "Prefabbricati in legno in loc. Aschio". ...pag. 1309

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione dell'immobile comunale denominato "Stalla di Mevale".pag. 1310

Comune di Visso

Bando d'Asta per alienazione degli immobili comunali "prefabbricati in legno in loc. Fematre".pag. 1310

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione degli immobili comunali "prefabbricati in legno in loc. Rasenna". .pag. 1311

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione degli immobili comunali "Prefabbricati in legno in loc. Riofreddo". pag. 1312

ASUR - Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno

Estratto di avviso d'asta pubblica per l'alienazione di un'area edificata

bile di proprietà dell'azienda sanitaria unica Regionale sita nel Comune di Offida (AP).pag. 1312

tuito dall'art. 3, comma 1 della L.R. 19/2010 – Ditta Bronisz Daniel Jaroslaw.pag. 1332

BANDI DI CONCORSO

Comune di Montefortino

Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 2 (due) licenze per il servizio di noleggio di veicoli con conducente.pag. 1313

Comune di Morrovalle

Bando di concorso per la formazione della Graduatoria valevole all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Morrovalle (Approvata con Determina N. Gen. 33 del 19.01.2013).pag. 1316

ASUR – Area Vasta n. 4 – Fermo

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista cat. D) c/o l'ASUR Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo.pag. 1317

ASUR - Area Vasta n. 4 - Fermo

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Psichiatria c/o l'ASUR Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo.pag. 1325

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi - Ancona

Graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica Diagnostica.pag. 1332

AVVISI

Comune San Paolo di Jesi

Avviso.pag. 1332

Comune di Sant'Ippolito

Avviso inerente "Adozione di un piano di recupero per la ristrutturazione, con parziale demolizione e ampliamento di edificio residenziale unifamiliare in loc. Sorbolongo, ai sensi dell'art. 4 del P.P.C.S. vigente e dell'art. 2, comma 1 della L.R. 22/2009, come modificato e sostituito

ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE****Deliberazione Amministrativa del
15/01/2013, n. 61.**

Indizione del Referendum Consultivo in Merito alla proposta di Legge N. 77/2011 "Distacco della Frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso:

- che l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella regione Marche) il mutamento delle circoscrizioni comunali può avvenire anche attraverso ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermini o di altro comune;
- che l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate";
- che l'articolo 10 della citata L.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di modificazione delle circoscrizioni comunali, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
- che l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del consiglio regionale che indice il referendum

consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati";

Vista la proposta di legge n. 77/11 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali) approvata in data 26 novembre 2012 dalla Commissione assembleare competente per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Pesaro Urbino n. 44 del 26 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 dell'11 maggio 2011;

Considerato:

- che per quanto riguarda l'individuazione delle "popolazioni interessate", la Corte Costituzionale con le più recenti sentenze in materia (n. 433 del 15 settembre 1995, n. 94 del 7 aprile 2000 e n. 47 del 13 febbraio 2003) ha affermato il principio generale che è compito del legislatore regionale definire i criteri per l'individuazione delle popolazioni interessate alla variazione territoriale; deve, comunque, trattarsi di criteri ragionevoli che non escludano a priori le popolazioni dei comuni coinvolti, residenti in aree diverse da quelle destinate al trasferimento, che potrebbero avere un interesse, anche se indiretto, alla variazione, che va ad incidere sulla dimensione e sulla conformazione territoriale del Comune in cui esse insistono;
- che, pertanto, la scelta delle popolazioni da consultare va operata caso per caso, soprattutto quando la legislazione regionale, come quella della Regione Marche, nulla precisa al riguardo;
- che, comunque, la stessa Corte Costituzionale ha indicato, quali criteri da seguire affinché la scelta possa considerarsi ragionevole, la "particolare conformazione del territorio" o la presenza nell'area interessata "di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale";
- che, in particolare, la regola generale direttamente ricavabile dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione che esige la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni, può essere derogata mediante una valutazione di elementi di fatto quali ad esempio la "limitata entità sia del territorio che della popolazione rispetto al totale" oppure la circostanza che la frazione che chiede il distacco sia già esistente come fatto "sociologicamente distinto" o sia collegata in maniera "eccentrica" rispetto al capoluogo o al comune principale, ed abbia quindi una sua caratterizzazione distintiva;

Atteso:

- che Marotta, una frazione di circa 14.000 abitanti, è da sempre divisa essenzialmente in due Comuni, Fano (con circa 3.000 abitanti) e Mondolfo (con circa 11.913 abitanti);
- che l'attuale confine divide esattamente a metà il centro della frazione di Marotta corrispondente alla Piazza Kennedy, ossia, la piazza centrale della Frazione di Marotta;
- che al comune di Mondolfo già appartiene circa l'80 per cento del territorio di Marotta e nella stessa proporzione vi risiedono i suoi abitanti;
- che geograficamente Marotta è più vicina a Mondolfo, distandovi solo poco più di 6 km, mentre Fano dista più di 14 km;
- che l'abitato di Marotta rappresenta la zona costiera del comune di Mondolfo, mentre attualmente costituisce solo una parte trascurabile della ben più estesa zona costiera del territorio comunale di Fano, che si sviluppa più a nord;
- che il comune di Fano ha dimensioni ben più consistenti (oltre 63.000 abitanti per una superficie di 121 kmq) rispetto a quelle del comune di Mondolfo (11.913 abitanti per una superficie di 22,69 kmq) e le sue esigenze sono estremamente più grandi della frazione di Marotta e più diversificate. Considerazioni opposte valgono per il comune di Mondolfo;
- che, pertanto, il distacco della frazione di Marotta (che ha circa 3.000 abitanti) non comporta problemi alla totalità del numero di abitanti dell'intero comune di Fano che ne conta oggi oltre 63.000;
- che storicamente, a causa di un mancato coordinamento tra l'amministrazione di Fano e quella di Mondolfo, i cittadini di Marotta si sono trovati ad avere due strumenti urbanistici, due progetti e sistemi fognari, due acquedotti, diversi orari negli esercizi commerciali, una rete viaria non collegata con l'autostrada o comunque incompleta e notevoli differenze nella gestione dei servizi comunali;
- che, quindi, le ragioni della proposta di unificare Marotta a Mondolfo vanno ricercate nella necessità di garantire ad una "limitata entità territoriale" la stessa gestione amministrativa sia con riguardo a tutti i principali servizi comunali sia in ordine ad una omogenea programmazione territoriale;
- che, in particolare, il distacco della frazione di Marotta non comporterebbe particolari problemi alla restante popolazione fanese che vede concentrati tutti i principali servizi comunali più a nord dell'area di interesse;

Ritenuto:

- che nel caso in esame la popolazione interessata al referendum consultivo" è solo quella residente nel territorio di Marotta di Fano, che ha chiesto il distacco, in quanto può ragionevolmente escludersi un interesse delle restanti popolazioni del

comune di Fano, sia con riguardo alla conformazione territoriale, sia tenuto conto dell'esiguità della parte di territorio e di popolazione che verrebbe sottratta per essere aggregata al comune di Mondolfo, sia per l'assenza di infrastrutture o funzioni territoriali rilevanti che si sviluppano in altra zona più a nord;

- che, dunque, basta la manifestazione della volontà della popolazione che intende distaccarsi perché questa è già esistente come fatto "sociologicamente distinto", è collegata con un'area geografica "eccentrica" rispetto al Comune di Fano, ha già una sua autonomia infrastrutturale e di servizi pubblici;
- che, a riprova di quanto fino ad ora espresso, il distacco richiesto non provoca nessun smembramento del territorio poiché, come si evince dalle rilevanze catastali, nessun foglio e nessuna particella viene divisa a metà e il confine che andrà a dividere il comune di Mondolfo da quello di Fano è stato posto lungo un canale demaniale;
- che, pertanto, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente sia nel comune di Fano, sia nel comune di Mondolfo, poiché la stessa non ha un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione territoriale richiesto non avendo alcun diretto collegamento;
- che, anzi, la popolazione del comune di Mondolfo ha sicuramente interesse ad anettere la frazione di Marotta di Fano che costituisce già un'unica realtà con la frazione di Marotta di Mondolfo, della quale amministra la parte più consistente;
- che, comunque, alla luce della più recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 334 del 10 novembre 2004) le popolazioni non direttamente interessate possono trovare nel parere dei Consigli provinciali e comunali la tutela che nel procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è riservata ai Consigli regionali;
- che la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011 ha espresso il parere favorevole alla proposta di legge n. 77/11 per il distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e in incorporazione nel comune di Mondolfo;
- che la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 dell'11 maggio 2011, pur avendo espresso un parere contrario al distacco ha, nelle motivazioni, giustificato il suo diniego esclusivamente per gli investimenti effettuati nel territorio di Marotta e per le minori entrate nel bilancio comunale, in termini di Ici, Tarsu, Tosap, addizionale Irpaf, trasferimenti statali, ecc.. Tanto è vero che la deliberazione, in subordine, ha chiesto che la proposta di legge n. 77/11 regoli espressamente i rapporti economico-finanziari fra i Comuni interessati in ragione del subentro nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi

afferenti al territorio coinvolto dalla modifica circoscrizionale;

- che, comunque, nel caso in questione il Consiglio provinciale di Pesaro Urbino, quale ente locale sovraordinato ai Comuni interessati, con la deliberazione n. 44 del 26 maggio 2011 ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 77/11;
- che, infine, la proposta di legge n. 77/11, preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare competente e dalla stessa approvata nella seduta del 26 novembre 2012, ha espressamente previsto all'articolo 2 la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale richiesta;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 77/11 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali", come approvata dalla Commissione assembleare competente in data 26 novembre 2012;
- 2) di individuare le "popolazioni interessate" che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della L.r. 18/1980, quelle residenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Fano - frazione di Marotta che ha chiesto il distacco, indicate nell'allegato A;
- 3) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: "Vuoi tu che la frazione di Marotta di Fano sia annessa al Comune di Mondolfo e siano di conseguenza modificate le circoscrizioni comunali di Mondolfo e Fano?".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

ALLEGATO A

1. RELAZIONE DESCRITTIVA

2. PIANTINA

3. ELENCO DELLE VIE E DEI NUMERI CIVICI DELLA FRAZIONE DI MAROTTA CHE HA CHIESTO IL DISTACCO DAL COMUNE DI FANO E LA SUA INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI MON-

DOLFO - (Non sono ricomprese nel distacco della frazione di Marotta le vie contrassegnate con "NO" nelle sezioni 48 e 64)

ALLEGATO A.1

RELAZIONE DESCRITTIVA

Attualmente la linea di demarcazione tra la circoscrizione territoriale del Comune di Mondolfo e quella del Comune di Fano è individuata, sul lato sud, dalla Via Vecchia Osteria e dalla Via Esino, catastalmente risulta indicata dal termine del Foglio 125 del Comune di Fano e dall'inizio del Foglio 1 del Comune di Mondolfo.

Con l'aggregazione della frazione Marotta, attualmente facente parte del Comune di Fano, al Comune di Mondolfo, i nuovi confini tra i due Comuni risultano delineati secondo la descrizione che segue, precisando che i fogli catastali del Comune di Fano, interessati all'operazione sono i seguenti: - Fogli 121, 122, 123 (parziale).

Lato Sud. Partendo dall'attuale punto di confine tra il Comune di Mondolfo e quello di Fano sul lato Est (Punto A in planimetria) e proseguendo verso Sud, ci si immette sulla via Esino per poi proseguire, attraverso la Ferrovia Ancona-Bologna e la S.S. Adriatica n°16, fino alla Via Vecchia Osteria. Di qui, proseguendo verso Sud, sempre lungo Via Vecchia Osteria fino all'innesto di detta via con la strada vicinale di mezzo (punto B nella planimetria), si traccia una linea immaginaria, tra il punto A e il punto B, corrispondente all'attuale confine di Mondolfo con Fano.

Lato Ovest: Dall'incrocio di Via Vecchia Osteria con la vicinale di mezzo si prosegue ininterrottamente per quest'ultima in direzione nord-ovest, oltrepassando la delimitazione dei Fogli n. 125, 124, 123 (parziale), fino al punto C contrassegnata in planimetria.

Lato Nord: Sponda sinistra del fosso privo di denominazione, che scorre quasi parallelo a via Andersen ed il cui tracciato ricade nel foglio catastale- n. 123 del comune di Fano (punto C in planimetria), il nuovo confine segue, da monte verso mare. Oltrepassata perpendicolarmente la S.S. 16 segue come confine naturale il fosso o piccolo corso d'acqua. Seguendo questo fosso, attraverso la ferrovia Ancona-Bologna, indi la Via Ammiraglio Cappellini e si immette sulla linea di confine lato nord-est con il demanio Marittimo- Mare Adriatico (punto D della planimetria).

Lato Est: Dal lato Est il confine è contrassegnato dalla linea di congiunzione tra il punto D e il punto A, in corrispondenza della delimitazione del confine demaniale marittimo, che arriva fino all'inizio del foglio n°1 del Comune di Mondolfo.

ALLEGATO A.3

SEZIONE 48
(VIE ASSOCIATE)

ADRIATICA SUD (Strada nazionale) dal civico 397 al civico 529 solo dispari	NO
dal civico 531 al civico 535 solo dispari	SI
dal civico 204 al civico 288 solo pari	NO
dal civico 290 al civico 316 solo pari	SI
CAPPELLINI (Via Ammiraglio) dal civico 98 alla fine continui	(solo civici 138 e 139)
FAA' DI BRUNO (Via Emilio) dal civico 91 al civico 95 continui	SI
dal civico 96 alla fine continui	NO
LAGO DI ALBANO (Via)	NO
LAGO DI BOLSENA (Via)	NO
LAGO DI BRACCIANO (Via)	NO
LAGO DI COMO (Via)	NO
LAGO DI FIASTRA (Via)	NO
LAGO DI GARDA (Via)	NO
LAGO DI LESINA (Via)	NO
LAGO DI MISURINA (Via)	NO
LAGO DI NEMI (Via)	NO
LAGO DI PILATO (Via)	NO
LAGO DI VARANO (Via)	NO
LAGO DI VICO (Via)	NO
LAGO D'ISEO (Via)	NO
LAGO MAGGIORE (Via)	NO
MAROTTA (Loc.) dal civico 1 al civico 4 continui	NO

SEZIONE 55
(VIE ASSOCIATE)

ABBA (Via Giuseppe Cesare)	SI
ADRIATICA SUD (Strada Nazionale) dal civico 346 al civico 438 solo pari	SI
BETTI (Via Ugo) solo dispari dal civico 1 alla fine - dal civico 22 alla fine solo pari	SI
CEFALONIA (Via)	SI
CORFU' (Via) solo dispari dal civico 1 al civico 3 - dal civico 9 alla fine solo dispari dal civico 2 alla fine solo pari	SI
DALMAZIA (Via) solo dispari dal civico 1 alla fine	SI
FERRARI (Via Paolo)	SI
FUCINI (Via Renato)	SI
GIACOMETTI (Via Paolo)	SI
MANIN (Via Daniele)	SI

MAROTTA (Loc.) continui dal civico 12 alla fine	SI
MARTINI (Via Arturo)	SI
NIEVO (Via Ippolito)	SI
PRAGA (Via Emilio)	SI
RIZZO (Via Luigi)	SI
ROVANI (Via Giuseppe)	SI
RUFFINI (Via Giovanni)	SI

SEZIONE 63 (VIE ASSOCIATE)

ADRIATICA SUD (Strada Nazionale) dal civico 537 alla fine solo dispari dal civico 318 al civico 344 solo pari dal civico 440 alla fine solo pari	SI
BETTI (Via Ugo) solo pari dal civico 2 al civico 20	SI
CAMPANA (Via Dino)	SI
CARDARELLI (Via Vincenzo) solo pari dal civico 2 al civico 4	SI
CHIENTI (Via)	SI
CHIESA (Via Damiano)	SI
CORFU' (Via) solo dispari dal civico 5 al civico 7	SI
DALMAZIA (Via) solo pari dal civico 2 alla fine	SI
ESINO (Via)	SI
FAA' DI BRUNO (Via Emilio) continui dal civico 1 al civico 90	SI
FOGLIA (Via)	SI
GERVASI (Piazzetta Fulvio)	SI
GIACOSA (Via Giuseppe)	SI
ILLICA (Via Luigi) solo pari dal civico 2 alla fine	SI
LEOPARDI (Via Giacomo)	SI
MARECCHIA (Via)	SI
MICHELANGELO (Piazza)	SI
MISA (Via)	SI
PANZINI (Via Alfredo)	SI
PERTICARI (Via Giulio)	SI
POTENZA (Via)	SI
TOZZI (Via Federico)	SI
TRE PINI (Via del) solo dispari dal civico 1 al civico 11 dal civico 2 al civico 8 solo pari	SI
TRONTO (Via)	SI
VECCHIA OSTERIA (Via)	SI
ZANELLA (Via Giacomo)	SI

SEZIONE 64
(VIE ASSOCIATE)

ANDERSEN (Via Hans Cristian)	SI
ASIMOV (Via Isaac)	no
BERTELLI (Via Luigi)	SI
BRACCO (Via Roberto)	SI
CAPUANA (Via Luigi)	no
CARDARELLI (Via Vincenzo) dal civico 1 alla fine solo dispari dal civico 8 alla fine solo pari	SI
COLLODI (Via Carlo)	no
GENGA (Via Girolamo)	SI
GRIMM (Via Fratelli)	no
ILLICA (Via Luigi) solo dispari dal civico 1 alla fine	SI
KIPLING (Via Rudyard)	no
LAGO DI VARESE (Via)	no
LAGO D'ORTA (Via)	no
LAGO TRASIMENO (Via)	no
MAROTTA (Loc.) continui dal civico 5 al civico 11	SI
MONTEMARINO (Via)	SI
MOTTA (Via Luigi)	no
RODARI (Via Gianni)	no
RONDINI (Via delle)	SI
SALGARI (Via Emilio)	no
STOPPANI (Via Antonio)	SI
SVEVO (Via Italo)	SI
TRE PINI (Via del) solo dispari dal civico 13 alla fine dal civico 10 alla fine solo pari	SI
VERNE (Via Giulio)	no

Deliberazione Amministrativa del 15/01/2013, n. 62

Adeguamento del "Piano Energetico Ambientale Regionale" (Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa "Burden Sharing" e individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomassa e a Biogas.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 concernente le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 "Definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)";

Vista la legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio territorio e ambiente, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Lr. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'adeguamento del "Piano energetico ambientale regionale" (deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa "burden sharing" e l'individuazione delle aree non

idonee alla installazione di impianti a biomassa e a biogas, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

Allegato A

Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (DACR 175/2005) alla normativa "burden sharing" e individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti a biomassa e a biogas

INDICE

Cap 1 - LO SCENARIO BURDEN SHARING, GLI OBIETTIVI 2020 E PRIME LINEE D'INDIRIZZO STRATEGICO

1.1 Lo scenario burden sharing e gli obiettivi 2020

1.2 Sistema di monitoraggio e modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

1.3 Prime linee d'indirizzo strategico

Cap 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE: AREE E SITI NON IDONEI

Premessa

2.1 Descrizione delle attuali tecnologie per la produzione di energia elettrica dalla biomassa

2.1.1 Impianti per la produzione di biogas da digestione anaerobica e successiva trasformazione in energia elettrica

2.1.2 Impianti per la produzione di energia elettrica da calore proveniente dalla combustione in caldaia di biomassa solida e successiva trasformazione in energia elettrica

2.1.3 Impianti per la gassificazione di biomassa solida e successiva combustione del gas di sintesi per la produzione di energia elettrica

2.1.4 Impianti per la produzione di energia elettrica tramite motori a combustione interna alimentati da bioliquido

2.2 Gli obiettivi di tutela regionale

2.2.1 Paesaggio e Patrimonio storico-culturale

2.2.2 Aree naturali Protette e Rete Natura 2000

2.2.3 Biodiversità e Rete Ecologica Regionale

2.2.4 Tutela e difesa del suolo

2.2.5 Tutela delle risorse idriche

2.2.6 Sviluppo agricolo e tradizioni agroalimentari locali

2.2.7 Pianificazione e gestione forestale sostenibili

2.3 Elenco delle Aree non idonee

2.3.1 Aree di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adeguamento (ove esistenti).

2.3.2 Aree non idonee desumibili dalla legge forestale regionale del 23 febbraio 2005, n. 6

2.3.3 Aree non idonee per la protezione delle risorse idriche (D.Lgs. 39 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque).

2.3.4 Aree non idonee in quanto particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio secondo l'indirizzo fornito dal DM 10 settembre 2010, Allegato 3, lettera f)

Tablette di sintesi:

A1 Aree non idonee di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adeguamento (ove esistenti)

A2 Aree non idonee desumibili dalla legge forestale regionale del 23 febbraio 2005, n. 6

A3 Aree non idonee per la protezione delle acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque)

A4 Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio - secondo l'indirizzo fornito dal DM 10 settembre 2010 Allegato 3 - lettera f)

3 Disposizioni per la mitigazione degli impatti derivanti dalla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa e criteri di sostenibilità

4 Disposizioni finali

1. LO SCENARIO BURDEN SHARING, GLI OBIETTIVI 2020 E LE PRIME LINEE D'INDIRIZZO STRATEGICO

1.1. Lo scenario Burden Sharing e gli obiettivi 2020

Il Piano europeo per l'Energia e il Clima, approvato con Decisione n. 406/2009/CE e Direttiva 2009/28/CE, denominato "Strategia 20.20.20" e recepito con D.lgs. 28/2011 ha assegnato all'Italia obiettivi vincolanti:

- ridurre del 13% le emissioni di gas effetto serra entro il 2020 rispetto al 2005;
- portare al 17% la quota dei consumi da fonti rinnovabili/consumi finali;
- ridurre del 20% i consumi di energia entro il 2020 rispetto al 2005;

L'obiettivo italiano del 17% è stato ripartito a livello regionale con il DM 15 marzo 2012 (c.d. DM burden sharing).

Il Decreto "Burden Sharing" stabilisce la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome della **quota minima di consumo di energia da fonti rinnovabili al 2020**.

In particolare, il DM assegna alla Regione Marche la quota del **15,4%**. Tale percentuale esprime il rapporto tra i consumi di energia da fonti rinnovabili (elettrica FER E + termica FER C) e i consumi finali lordi di energia (CFL), come di seguito illustrato:

Ob. Marche 2020

$$\frac{\text{FER E } 134,1 \text{ Ktep} + \text{FER C } 406,3 \text{ Ktep}}{\text{CFL } 3.513 \text{ Ktep}} = 15,4\%$$

Il **valore di partenza assegnato** (valore medio calcolato su diversi anni di riferimento – stima MISE):

$$\frac{\text{FER E } 60 \text{ Ktep} + \text{FER C } 34 \text{ ktep}}{\text{CFL } 3622 \text{ Ktep}} = 2,6\%$$

Il perseguimento dell'obiettivo al 2020, richiede alla Regione Marche indicativamente:

- di incrementare del **124%** il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili passando da 60 Ktep a 134 Ktep (FER E);
- di incrementare del **1095%** il **consumo di energia termica** da fonti rinnovabili passando da 34 a 406 Ktep (FER C);
- di ridurre i consumi finali lordi del **3%** passando da 3.622 Ktep a 3.513 Ktep (CFL);

Gli obiettivi di settore sopra indicati e le relative percentuali d'incremento costituiscono una mera linea d'indirizzo, in quanto il **DM burden sharing vincola la Regione esclusivamente al perseguimento dell'obiettivo del 15,4%** e attribuisce alla pianificazione regionale in materia di energia, in quanto materia concorrente Stato-Regioni, la competenza all'individuazione e all'articolazione delle singole componenti.

Spetta quindi al Piano Energetico Ambientale Regionale articolare l'obiettivo del 15,4% in:

- consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 per fonte (eolica, idroelettrica, fotovoltaica e biomasse);
- consumo di energia termica da fonte rinnovabile al 2020 per fonte (biomasse, geotermia, e solare termico) per uso (uso diretto, teleriscaldamento e biogas immesso in rete) per settore (residenziale, terziario, agricoltura e industria);
- consumo finale lordo.

L'obiettivo del 15,4% d'incremento del consumo di energia da fonte rinnovabile è inoltre ripartito su scala temporale, come indicato dalla tabella 1.

Tab. 1

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l'anno [%]					
	anno iniziale di riferimento	2012	2014	2016	2018	2020
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4

Il perseguimento dei sopra indicati obiettivi è **vincolante a partire dal 2016**, e in caso di mancato rispetto **a partire dal 2017**, è previsto l'avvio della procedura di commissariamento.

1.2 Sistema di monitoraggio e modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

Il perseguimento degli obiettivi regionali è monitorato secondo la metodologia di cui all'articolo 40, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede l'integrazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del Sistema statistico nazionale in materia di energia.

Il Sistema Statistico nazionale dovrà, infatti, consentire, per ciascuna regione e provincia autonoma di stimare la quota dei consumi energetici coperti da fonti rinnovabili.

L'organizzazione e la gestione del sistema di seguito nominato (SIMERI - Sistema italiano di monitoraggio delle fonti rinnovabili) è attribuita dallo stesso D.lgs. 28/2011 al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La metodologia di monitoraggio degli obiettivi regionali alla base del SIMERI è approvata entro il 31 dicembre 2012 con DM del Ministero dello sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa Conferenza unificata.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico entro il 31/12 di ciascun anno a decorrere dall'anno successivo a quello dal quale risulta attivo il SIMERI.

Alle Regioni, il DM "Burden Sharing" attribuisce un ruolo attivo nel sistema di monitoraggio, attraverso l'istituzione di un organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali denominato "Osservatorio".

All'Osservatorio, composto da 16 componenti (8 designati dal Ministero dello sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero per i beni e le attività culturali e 8 designati dalla Conferenza Stato Regioni), spetta in particolare l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi, l'individuazione delle cause di eventuali scostamenti, la proposta delle conseguenti azioni

ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive e la proposta di eventuali miglioramenti della metodologia di monitoraggio.

1.3 Prime linee d'indirizzo strategico

La questione energetica, con particolare riferimento alla produzione e al consumo di energia da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, ha assunto negli ultimi anni, anche nelle Marche, un ruolo centrale in tutte le politiche di settore configurandosi come principale fattore competitivo dei vari comparti economici. Numerose sono le imprese marchigiane che hanno saputo cogliere le opportunità del nuovo modello di sviluppo: green economy. Queste imprese, nell'arco di tre anni, sono state in grado di affermarsi sui mercati globali, hanno creato occupazione qualificata e giovanile, hanno saputo innovare partendo dalla cultura e dalle risorse del proprio territorio, rigenerando risorse tecnologiche, tutelando e rigenerando le risorse ambientali e l'energia imprenditoriale.

Secondo il recente rapporto OCSE "The Job Potential of a Shift towards a low-carbon Economy" puntare sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica consentirà in Europa di creare cinque milioni di posti di lavoro entro il 2020 (tre milioni per le fonti rinnovabili e due milioni per le misure sull'efficienza energetica).

Riconvertire l'economia marchigiana sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica significa investire in ricerca, innovazione tecnologica, capitale e lavoro qualificato, riconvertire l'industria in crisi in industria verde e sostenere il ricollocamento dei lavoratori dalle imprese in crisi a quelle verdi in crescita, riformare il sistema fiscale e i benefici per le imprese e i lavoratori, affinché gli investimenti nelle politiche ambientali non siano percepiti come costi aggiuntivi e improduttivi ma come valore aggiuntivo, vantaggio competitivo e quindi profitto.

Le linee strategiche delineate dal PEAR fondate sulla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile, sul risparmio energetico e sull'efficienza energetica nel settore industriale, edilizio e terziario, sono certamente ancora valide, ma ne vanno individuati i punti deboli e riadattati gli strumenti in considerazione dei nuovi obiettivi "burden sharing" e dell'evoluzione tecnologica.

Punti prioritari per il rilancio della politica energetica regionale:

- Diversificazione equilibrata delle fonti di produzione e consumo di energia;
- Attenta regolamentazione del settore delle fonti

rinnovabili, al fine di ridurre l'impatto ambientale, paesaggistico, aumentandone l'accettabilità sociale;

- Sostegno alla creazione di distretti tecnologici sulle fonti rinnovabili;
- Riconversione strutturale dell'industria in crisi in industria verde (Bioraffinerie ecc...);
- Efficientamento della rete elettrica – sviluppo delle reti intelligenti;
- Mobilità e reti della mobilità elettrica;
- Riquilibrificazione energetica dell'edilizia e della città;
- Accumulo energetico, autosufficienza e graduale indipendenza dalle reti;
- Strumenti fiscali regionali per incentivare il consumo di energia rinnovabile e il risparmio energetico;
- Strumenti finanziari per lo sviluppo del mercato dei Servizi di Efficienza Energetica nel settore pubblico e privato (FTT – Finanziamento tramite terzi) e Contratti di garanzia delle prestazioni energetiche EPC Energy Performance Contract);
- Modifica dei comportamenti individuali attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione sul risparmio energetico.

2. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE: AREE E SITI NON IDONEI

Premessa

Una delle priorità che il processo di adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale alla normativa Burden Sharing si presta ad affrontare con il presente atto è l'attenta regolamentazione del settore delle fonti rinnovabili, al fine di ridurre l'impatto ambientale, paesaggistico, aumentarne l'accettabilità sociale e di fornire, inoltre, agli operatori un quadro di riferimento certo e chiaro.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni del DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il presente atto individua le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti a biomassa.

Dove per biomassa, coerentemente con la definizione dell'art. 2 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 2, lettera e), del D.Lgs. 28/2011, s'intende la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

La valutazione della non idoneità delle aree è effettuata attraverso una ricognizione delle disposizioni che identificano obiettivi di protezione (dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale) non compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni degli impianti.

La valutazione della non idoneità dell'area contiene la descrizione delle incompatibilità riscontrate rispetto agli obiettivi di protezione sopra identificati e si basa sui criteri, individuati dall'allegato 3 del DM 10 settembre 2010, di seguito elencati in sintesi:

Criterio a)

Uso di criteri tecnici ed oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

Criterio b)

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata per fonte e per taglia dell'impianto;

Criterio c)

Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

Criterio d)

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei:

- non deve riguardare porzioni significative del territorio e zone genericamente soggette a tutela;
- non deve tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela;
- non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.

Criterio e)

- elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione;
- interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

Criterio f)

- sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti, tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti e ricadenti in:
 - Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
 - Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica;
 - Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
 - Aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
 - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
 - Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
 - Important Bird Areas (I.B.A.);
 - Aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione);
 - Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di parti-

- colare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
 - Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.Lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

2.1 Descrizione delle attuali tecnologie per la produzione di energia elettrica dalla biomassa

Gli utilizzi della biomassa sono molto variegati; anche considerando esclusivamente i processi e le tecnologie per l'utilizzo energetico delle biomasse si ha un panorama piuttosto ampio. Ai fini della redazione della presente analisi, che è volta alla descrizione delle attuali tecnologie disponibili per gli utilizzi delle biomasse finalizzati alla produzione di energia elettrica, e propedeutica alla identificazione di aree non idonee alle installazioni di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa, tali tecnologie sono analizzate considerando esclusivamente le fattispecie impiantistiche che possono comprendere, appunto, una sezione di trasformazione dell'energia proveniente dalla biomassa in energia elettrica, in quanto sono i soli impianti che ricadono nello scopo del provvedimento.

Considerando tali tecnologie dal punto di vista impiantistico si possono distinguere tre categorie di impianti:

- impianti per la produzione di biogas da digestione anaerobica e successiva trasformazione in energia elettrica;
- impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse solide;
 - sottocategoria pirolisi o gassificazione;
 - sottocategoria combustione in caldaia della biomassa;
- impianti per la produzione di energia elettrica tramite combustione di bioliquidi.

Per quanto riguarda la potenza elettrica, le descrizioni che seguono sono riferite al range di taglia degli impianti 1 -1000 kWe, in quanto tale dimensione si ritiene maggiormente compatibile con le caratteristiche del territorio e la tipologia di domanda di energia della regione Marche. All'interno di tale range i microimpianti (taglia 1 -250 kWe per il biogas e 1 -200 kWe per le biomasse) si considerano particolar-

mente adatti alla dimensione aziendale media delle imprese agricole regionali e fortemente integrabili con i fabbricati rurali.

Preliminarmente all'analisi esclusivamente tecnologica si evidenziano degli aspetti che sono di natura pianificatoria e commerciale, i quali, tuttavia, hanno effetto anche sull'offerta tecnologica nell'ambito delle tipologie di impianto oggetto della successiva descrizione:

- l'importanza degli apporti energetici che possono provenire dalle biomasse e la loro congruità con le indicazioni del vigente Piano Energetico Ambientale Regionale¹ (favorire un modello di generazione distribuita);
- gli effetti dell'attuale quadro dell'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili diverse dal fotovoltaico² (intendendo con "attuale" il quadro che di fatto riguarda gli impianti che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2013), che stabilisce tre diverse procedure per accedere agli incentivi in base alla fascia di potenza degli impianti e in particolare prevede l'accesso diretto agli incentivi per gli impianti a biomassa di potenza fino a 200 kWe e per gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kWe³; l'accesso agli incentivi previa iscrizione in appositi registri per gli impianti a biomassa con potenza nominale elettrica inferiore a 5.000 kWe⁴ e l'accesso agli incentivi mediante procedure competitive di asta al ribasso per gli impianti oltre 5.000 kWe⁵.

1 Fra le indicazioni del PEAR, ispirate anche agli indirizzi dei provvedimenti comunitari vi è l'adozione del criterio della produzione distribuita e non concentrata di energia; tale criterio è da considerare ancora valido, anche alla luce delle problematiche connesse alla distribuzione di energia elettrica che sono nel frattempo sorte a seguito delle nuove installazioni di impianti, ed in particolare di impianti fotovoltaici dal periodo di adozione del PEAR ad oggi.

2 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"

3 DM 6 luglio 2012, art. 4, lett. 3

4 DM 6 luglio 2012, art. 4, lett. 1

5 DM 6 luglio 2012, art. 4, lett. 2

Per ciascuna tipologia di fonte, inoltre, lo stesso decreto individua ulteriori soglie, differenti dalle precedenti, per l'identificazione del valore dell'incentivo⁶.

2.1.1 Impianti per la produzione di biogas da digestione anaerobica e successiva trasformazione in energia elettrica

Un impianto per la produzione di biogas si compone in generale di due parti principali:

- l'impianto per la produzione del biogas tramite digestione anaerobica;
- l'impianto per la trasformazione del biogas in energia elettrica.

Dal punto di vista tecnologico è possibile la realizzazione della sola parte di produzione del biogas da digestione anaerobica seguita dal trattamento del biogas e dalla successiva immissione del biometano nella rete di distribuzione del gas naturale. Nel caso specifico ci si riferisce esclusivamente all'impianto completo della sezione - per la combustione del biogas e la sua successiva trasformazione in energia elettrica.

La produzione del biogas è possibile a partire da svariate matrici biologiche; fra le applicazioni più diffuse c'è quella del trattamento delle deiezioni da allevamento⁷, ma esistono anche molte altre matrici che possono essere utilizzate come substrati negli impianti di digestione anaerobica. Fra queste figurano, oltre ai reflui zootecnici, anche i residui culturali, scarti di macellazione, scarti agroindustriali e la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).

6 DM 6 luglio 2012, Allegato 1, tabella 1.1

7 un impianto da circa 100 kW elettrici potrebbe essere accoppiato ad un allevamento di bovini con circa 250 capi, o di suini con circa 1000 capi. Tali valori sono da ritenere del tutto indicativi e ovviamente, variano sulla base dell'apporto energetico proveniente dalle biomasse vegetali e dalla tipologia di razze allevate.

Elementi tecnologici dell'impianto:

- Zona di raccolta e stoccaggio dei prodotti in ingresso: è un'area nella quale vengono accumulati i prodotti prima dell'introduzione nei digestori. Le sue caratteristiche e dimensioni dipendono dal tipo di mix in digestione e dalle dimensioni dell'impianto; lo stoccaggio può essere chiuso, coperto o all'aperto. Nel caso di trattamento di reflui tale zona comprenderà anche una vasca per la raccolta degli stessi; riguardo i reflui si sottolinea che il volume di raccolta è generalmente contenuto per via del fatto che la loro produzione è continua durante tutto l'anno.
- Pretrattamenti: si tratta di lavorazioni che la biomassa deve subire prima di essere introdotta nei digestori. I pretrattamenti tipici sono:
 - pretrattamenti meccanici, che consistono nel semplice sminuzzamento tramite trinciatura o nella macinazione;
 - pretrattamenti termici, chimici o biologici che hanno lo scopo di preparare la biomassa per facilitarne la reazione nei digestori.
- Digestori: sono volumi all'interno dei quali la biomassa subisce la reazione di digestione con conse-

guente produzione del biogas da parte dei batteri che la realizzano; a seconda del tipo di battere utilizzato la temperatura interna deve essere mantenuta costante ad un valore compreso fra 30 e 70°C.

- Volumi stoccaggio digestato: si tratta di volumi all'interno dei quali viene mantenuto il digestato uscente dai digestori in attesa della sua destinazione finale; ai sensi del programma di utilizzazione del digestato la permanenza del materiale in tali volumi può variare fra 90 e 180 giorni; questo fattore influenza quindi le dimensioni di tale stoccaggio.
- Pretrattamenti del biogas: prima di essere introdotto nel motore a combustione interna o nella turbina il gas subisce alcuni trattamenti. Quelli solitamente sempre presenti sono la desolforazione e la disidratazione. La collocazione di tali macchinari, il cui ingombro è limitato (circa 25 m² per impianti fino a 250 kW), è solitamente adiacente al container del motore/turbina e avviene spesso in container apposito o all'aperto.
- Trasformazione per la produzione di energia elettrica: tale processo avviene tramite la combustione del biogas generalmente in un motore a combustione interna. E' possibile anche l'utilizzo all'interno di turbine a gas, ma ciò è meno frequente per via della minore efficienza elettrica. L'assetto è comunemente cogenerativo, in quanto una parte dell'energia termica prodotta viene utilizzata per mantenere i digestori alla temperatura desiderata; solitamente l'energia termica prodotta è inferiore a quella necessaria ai digestori, quindi vi è spesso un'ulteriore disponibilità di energia termica.
- Linea compost: dopo una disidratazione e alcuni altri trattamenti il materiale estratto dai digestori può essere utilizzato come compost o deve essere smaltito. L'acqua estratta viene invece inviata alla depurazione. Tale componente, tuttavia, è quasi sempre assente negli impianti di piccola taglia per i quali è possibile l'utilizzo in agricoltura del digestato⁸.

8 D.G.R. Marche 1448/2007 "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D.Lgs. 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN".

Analisi dell'impatto dell'impianto

Impatto occupazione di suolo

Dal punto di vista delle aree occupate e degli edifici si possono distinguere tre aree:

- zona di stoccaggio, pretrattamento e linea digesta-

to: la zona destinata a raccogliere tali materiali è generalmente la più estesa dell'impianto. Per un impianto di taglia elettrica pari a 100 kW la sua estensione è stimabile in circa 500÷700 m². Le modalità di stoccaggio della biomassa sono molto diverse. L'impatto paesaggistico è limitato in termini di estensione, e variabile in riferimento alle modalità di stoccaggio.

- Digestori: sono volumi chiusi che possono essere realizzati in maniere fra loro molto diverse. Per la taglia di riferimento si potrebbero avere due digestori con volumi attorno 700 m³ complessivi. La realizzazione più comune dei digestori prevede una forma cilindrica con asse del cilindro normale al suolo. Se i volumi sono contenuti è possibile anche l'interramento per ridurre l'impatto.
- Sistema di pretrattamento del biogas e produzione di energia elettrica e termica. Il sistema di trattamento del biogas e il motore sono generalmente contenuti in appositi containers, spesso idonei alla collocazione diretta all'aperto. La loro dimensione per le taglie identificate è molto contenuta: ad esempio per un impianto da circa 100 kW entrambe i sistemi potrebbero essere collocati su una superficie complessiva di circa 50 m².

Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dell'impatto di tali impianti si riassumono nella **Tabella 1** le stesse quantità sopra identificate.

Tabella 1: dimensioni indicative dei principali elementi che compongono un impianto per la produzione di biogas e la successiva produzione di energia elettrica⁹

		Potenza dei generatori elettrici		
		100 kW	250 kW	1000 kW
Superficie da dedicare agli impianti di produzione del biogas	m2	1700	4000	9000
- di cui per stoccaggio matrici solide da inviare a digestione	m2	500	1300	5000
- di cui per stoccaggio matrici liquide da inviare a digestione	m2	50	100	500
Superficie da dedicare alla conversione del biogas in EE	m2	600	600	1500
Extra - superficie per utilities (i.e. locali tecnici ed annessi)	m2	300	300	600
TOTALE	m2	2600	4900	11100

Impatto visivo

Dal punto di vista dell'impatto visivo, nelle taglie di impianto identificate sono possibili molteplici operazioni di mitigazione; esempi sono:

- la piantumazione;
- la colorazione degli impianti con tinte vicine a quelle del paesaggio;
- l'inserimento di sezioni di impianto all'interno di volumi di edifici esistenti;
- l'interramento dei digestori.

Tali operazioni sono realizzabili per tutti gli impianti nella taglia 0-1000 kW. Si sottolinea il fatto che, in particolare nella categoria di impianto (0-250 kWe), una buona progettazione e l'adozione di misure di riduzione dell'impatto possono effettivamente condurre ad un impatto poco significativo.

Emissioni in atmosfera

Impianti di questo tipo producono le seguenti emissioni in atmosfera:

- emissioni da combustione nel motore;
- emissioni odorigene provenienti dall'area di stoccaggio e pretrattamento e dalla linea trattamento digestato.

Per le prime si sottolinea che esse sono disciplinate dalla legislazione esistente, ed in generale contenute su tali taglie d'impianti¹⁰.

Per quanto riguarda le emissioni odorigene, esse sono provocate da processi di fermentazione dei prodotti stoccati.

Le loro caratteristiche dipendono dai prodotti stoccati in generale e poi dalla temperatura ambiente in quanto i fenomeni di fermentazione procedono molto più velocemente nei periodi dell'anno a temperatura più elevata. Vi sono inoltre molti fattori legati alla conduzione dell'impianto che possono influire notevolmente sulle emissioni (manutenzione e pulizia delle aree, controllo del materiale, ecc.). Le emissioni esalate da tali aree provocano fastidio olfattivo, ma sono simili a quelle che si producono anche nei naturali processi di fermentazione o putrefazione; e l'area che viene interessata da tali emissioni è generalmente limitata attorno al punto di emissione.

⁹ Si sottolinea che le superfici e i volumi riportati nelle tabelle sono puramente indicativi. In particolare le informazioni legate alle biomasse dipendono dalla resa energetica delle biomasse utilizzate e dalla disponibilità delle stesse durante l'anno. Le dimensioni dei componenti dipendono dalle disponibilità commerciali.

¹⁰ Al riguardo si richiama il d.lgs. 152/2006, che classifica gli impianti biogas di potenza introdotta fino a 3000 kWt (ovvero pari a circa 1000 kWe) come scarsamente rilevanti in termini di emissioni inquinanti.

Per ridurre tale impatto la misura generalmente adottata è la copertura dei volumi che, in particolare, è stata resa obbligatoria per quanto riguarda le vasche di stoccaggio del digestato dalla DGR Marche n. 1191 del 1 agosto 2012; l'aria può, inoltre, essere aspirata da tali volumi e trattata se la semplice copertura non fosse sufficiente.

Rumore

L'unico elemento che produce rumore a livelli tali da poter produrre fastidio in tali impianti è la sezione che contiene il motore a combustione (o la turbina). Seppure i containers sono spesso provvisti di insonorizzazione aggiuntiva, per via dei volumi di aria che devono necessariamente entrare ed uscire dal container per il raffreddamento e visto l'elevato livello di rumore interno, difficilmente si riescono a realizzare esecuzioni che scendano sotto i 65 dBA. La principale e più efficace misura di contenimento di tali impatto è il confinamento dei containers all'interno di volumi chiusi. In alternativa è possibile anche l'utilizzo di barriere fonoassorbenti.

21.2 Impianti per la produzione di energia elettrica da calore proveniente dalla combustione in caldaia di biomassa solida e successiva trasformazione in energia elettrica

Elementi tecnologici dell'impianto.

La produzione di calore tramite combustione della biomassa è una tecnologia con una lunga storia. Recentemente si sono registrati significativi avanzamenti in tema di efficienza della combustione e di controllo delle emissioni. Il ciclo completo dalla biomassa alla produzione di energia elettrica prevede le seguenti fasi (alle quali si legano le corrispondenti attrezzature):

- Reperimento della biomassa: la biomassa solida può essere di molti generi; tuttavia, al momento, la maggior parte degli interventi sono relativi all'utilizzo di biomassa legnosa. Tale biomassa, di solito, proviene o da sottoprodotti di specifiche filiere agricole e agroalimentari o, più di frequente, dalla manutenzione delle aree boschive. Per reperimento si intende il processo tramite il quale vengono raccolti i tronchi, le potature o gli sfalci. E' possibile che dopo la raccolta e prima della successiva fase di cippatura venga realizzata una essiccazione che nei periodi estivi può essere realizzata anche in ambiente aperto.
- Sistema di cippatura o simili: ai fini dell'ottimizzazione della combustione è utile che la pezzatura della biomassa sia portata a valori ben precisi. Pertanto, dopo la raccolta vengono eseguite le operazioni di cippatura, che sono semplici lavorazioni meccaniche. Dopo la cippatura segue generalmente una fase di essiccazione tramite riposo della biomassa in apposito ambiente coperto ma ventilato.
- Stoccaggio della biomassa:
 - stoccaggio della biomassa legnosa non cippata: qualora l'operazione di cippatura venga eseguita presso l'impianto è presente un'area completamente o parzialmente coperta per ospitare la biomassa;
 - stoccaggio del cippato: è sempre presente un serbatoio di caricamento che consente l'esercizio autonomo dell'impianto tramite un sistema di apporto di combustibile, che può essere più o meno grande e può essere accompagnato, eventualmente, da ulteriori volumi o aree di stoccaggio. Tale volume è un silos o più genericamente un volume di accumulo la cui dimensione varia in funzione della potenza della caldaia e della autonomia desiderata. Questo volume può essere interrato.
- Essiccamento del cippato: prima dell'immissione in caldaia esiste generalmente un sistema di essiccamento del cippato che serve a far evaporare una quota ulteriore dell'umidità presente nella biomassa per migliorarne la combustione. Tale sistema utilizza solitamente una parte dei cascami termici dell'impianto.
- Caldaia: la caldaia è l'elemento nel quale avviene la combustione e viene così generato il calore. Comprende anche gli elementi necessari a trasferire il calore ad un fluido che lo trasferisce poi al ciclo successivo. Si tratta di un apparato che tipicamente deve essere installato in ambiente chiuso.
- Sistema di filtrazione dei fumi e camino: prima che i gas esausti vengano immessi in atmosfera sono filtrati. I sistemi di filtraggio più comuni sono i filtri a gravità, gli elettrofiltri e i filtri a manica. I primi sono economici ma non consentono la separazione del particolato, quindi per captare tale componente sono sempre necessari filtri di tipo a maniche o elettrostatico (o una composizione di entrambi).
- Ciclo termodinamico di conversione dell'energia termica in energia elettrica: il calore asportato dal processo di combustione in caldaia deve essere poi convertito in energia elettrica. Ciò è solitamente realizzato tramite un ciclo Rankine. Tale ciclo utilizza solitamente il vapore come fluido termovettore, però per impianti con taglia inferiore ai 1000 kW spesso si utilizzano sistemi detti ORC (Organic Rankine Cycle) che sostituiscono l'acqua con fluidi frigoriferi e possono quindi sfruttare energia termica a temperature inferiori. Tale ciclo è chiuso, quindi non produce emissioni. Scarica in ambiente esclusivamente calore tramite appositi scambiatori. Si tratti di ciclo a vapore o ciclo ORC le macchine sono per la quasi totalità da disporre in ambiente chiuso.

Il componente più critico dal punto di vista della taglia è l'apparato per il ciclo Rankine: per quanto riguarda le turbine a vapore difficilmente si trovano applicazioni di taglia inferiore al MW elettrico. Nel caso dei cicli ORC, invece, la taglia più piccola attualmente disponibile sul mercato è quella dei 200 kW elettrici.

Analisi dell'impatto dell'impianto

Occupazione di suolo

Sulla base delle descrizioni fornite si possono definire gli ingombri dei componenti dell'impianto e quindi gli impatti. Bisogna tenere presente un importante aspetto: l'area occupata da un impianto dipenderà molto anche dalla presenza e dall'estensione di eventuali zone per la lavorazione e stoccaggio della biomassa legnosa: non di rado tali lavorazioni non vengono realizzate presso la centrale e quindi l'area occupata si riduce.

A fine indicativo, per stimare le aree di stoccaggio sono state assunti i seguenti dati:

- cippato:
 - tenore di umidità 50%;
 - densità cippato 0,75 t/m³.
- consumo annuo indicativo (calcolato su circa 8000 ore/anno di esercizio e un rendimento elettrico finale pari a circa 15%):
 - 4,5 t/kWt nominale caldaia;
 - 18 t/kWe nominale turbina ciclo Rankine.

Tabella 2: dimensioni indicative dei principali elementi che compongono un impianto per la produzione di energia termica in caldaia da biomassa solida e la successiva trasformazione in energia elettrica¹¹

		Potenza dei generatori elettrici		
		100 kW	200 kW	1000 kW
Area totale stoccaggio biomassa di cui:	m ²	400	800	4000
- area all'aperto:	m ²	500	500	1000
- area coperta:	m ²	75	125	750
- volume di caricamento:	m ³	15	25	100
Caldaia + sist. abb. fumi (area chiusa)	m ²	50	100	400
Ciclo ORC (area chiusa)	m ²	35	40	100
Altri servizi	m ²	35	50	100

Emissioni in atmosfera

Nel caso di impianti che utilizzano biomassa legnosa non si hanno generalmente emissioni odorigene in quanto la biomassa non è soggetta a fermentazioni o simili processi. Le uniche emissioni, pertanto, sono quelle relative alla combustione.

La combustione di biomasse solide produce tipicamente i seguenti inquinanti:

- polveri;
- COT (Carbonio organico totale);
- monossido di carbonio;
- ossidi di azoto;
- ossidi di zolfo.

¹¹ Si sottolinea che le superfici e i volumi riportati nelle tabelle sono puramente indicativi. In particolare le informazioni legate alle biomasse dipendono dalla resa energetica delle biomasse utilizzate e dalla disponibilità delle stesse durante l'anno. Analogamente, anche le dimensioni dei componenti dipendono dalle disponibilità commerciali.

Generalmente la riduzione del contenuto di polveri totali è quasi sempre necessaria, mentre gli altri inquinanti possono essere mantenuti al di sotto dei livelli di legge tramite il controllo dei parametri di combustione.

E' importante osservare che generalmente su impianti di potenza maggiore è possibile adottare con successo controlli e sistemi tali da ridurre l'impatto specifico (riferito alla potenza) in termini di emissioni in atmosfera.

In alcuni casi è possibile integrare la biomassa legnosa in ingresso con limitate quantità di materiale cellulosico (per esempio il sorgo da fibra o altri sottoprodotti come gli stocchi del mais) con conseguenti variazioni dei parametri emissivi e dei residui solidi della combustione.

Rumore

Il rumore prodotto dagli apparati presenti è generalmente contenuto. In ogni caso, data la collocazione all'interno di locali delle macchine meno silenziose (caldaia, sistemi di filtraggio, ciclo Rankine) non si rilevano problemi di rumore all'esterno dei fabbricati.

2.1.3 Impianti per la gassificazione di biomassa solida e successiva combustione del gas di sintesi per la produzione di energia elettrica

I sistemi che utilizzano la gassificazione sono alternativi ai sistemi di combustione della biomassa precedentemente descritti. La differenza è nel fatto che invece di essere bruciata in caldaia in un ambiente ad alto contenuto di ossigeno, la biomassa viene trasformata in un gas combustibile tramite un processo chimico di degradazione termica ad elevate temperature in ambiente con percentuale sotto-stoichiometrica di agente ossidante.

Il risultato sono ceneri in quantità molto limitata ed un gas che può essere utilizzato per alimentare un motore a combustione interna o una turbina a gas.

Elementi tecnologici dell'impianto

Per via di quanto finora spiegato, tali impianti hanno in comune tutti gli apparati per l'approvvigionamento, lo stoccaggio e la preparazione della biomassa con gli impianti precedentemente descritti. Tali componenti, quindi, vengono elencati senza descriverli.

- Reperimento della biomassa.
- Sistema di cippatura o simili.
- Stoccaggio della biomassa:
 - stoccaggio della biomassa legnosa;
 - Stoccaggio del cippato;
- Essiccamento del cippato.

- Gassificatore: è un sistema il cui componente principale è il volume confinato nel quale avviene il processo termochimico di gassificazione. Presenta dimensioni relativamente contenute e non produce emissioni di per sé in quanto, ad eccezione delle ceneri (che sono analoghe alle ceneri di qualunque combustione) produce solo il gas di sintesi.
- Sistema di filtrazione del gas: tale sistema provvede alla depolverazione e generalmente anche alla desolfurazione del gas per renderlo idoneo all'immissione nel successivo sistema.
- Motore a combustione interna: trasforma l'energia contenuta nel combustibile in energia elettrica. In alternativa può essere utilizzata una turbina a gas.

Non vi sono limitazioni particolari in riferimento a tali sistemi. Tanto i motori quanto i gassificatori possono essere realizzati in quasi qualunque taglia. Si può però affermare che la taglia dei 100 kWe è una soglia sotto la quale si riduce il numero di applicazioni.

Il secondo fattore da tenere in considerazione è il fatto che la gassificazione ancora trova poche installazioni funzionanti in quanto il processo è tuttora difficile da mantenere con la necessaria efficienza.

Analisi dell'impatto dell'impianto

Occupazione di suolo

Sulla base delle descrizioni fornite si possono definire gli ingombri dei componenti dell'impianto e quindi gli impatti. Bisogna tenere presente un importante aspetto: l'area occupata da un impianto dipenderà molto anche dalla presenza e dall'estensione di eventuali zone per la lavorazione e stoccaggio della biomassa legnosa: non di rado tali lavorazioni non vengono realizzate presso la centrale e quindi l'area occupata si riduce.

A fine indicativo, per stimare le aree di stoccaggio sono state assunte i seguenti dati:

- cippato:
 - tenore di umidità 50%;
 - densità cippato 0,75 t/m³.

- consumo annuo indicativo (calcolato su circa 8000 ore/anno di esercizio e un rendimento elettrico finale pari a circa 15%):
 - 4,5 t/kWt nominale caldaia;
 - 18 t/kWe nominale motore/turbina a gas.

Impatto visivo

Il sistema di gassificazione sarà generalmente collocato in un volume chiuso; tale volume può contenere anche il motore, che, tuttavia, può anche essere collocato all'aperto.

Tabella 3: dimensioni indicative dei principali elementi che compongono un impianto per la gassificazione di biomassa solida e combustione del gas di sintesi per la produzione di energia elettrica¹²

		Potenza dei generatori elettrici		
		100 kW	200 kW	1000 kW
Area totale stoccaggio biomassa di cui:	m2	400	850	4000
- area all'aperto:	m2	500	500	1000
- area coperta:	m2	75	125	750
- volume di caricamento:	m3	15	25	100
Gassificatore + sist. trattamento gas (area chiusa)	m2	100	100	400
Container motore	m (l x l x h)	2.5 x 9 x 3	2.5 x 9 x 3	3 x 12 x 3
Altri servizi	m2	35	50	100

Emissioni in atmosfera

Dato che i gas di sintesi sono pretrattati prima di essere immessi nel motore, le emissioni sono analoghe a quelle di altri motori a combustione interna. Qualora vi siano problemi nei sistemi di filtraggio, tali problemi si ripercuotono sia sul buon funzionamento del motore, sia sulle sue emissioni.

Rumore

L'unico elemento che produce rumore a livelli tali da poter produrre fastidio in tali impianti è la sezione che contiene il motore a combustione (o la turbina). Seppure i containers sono spesso provvisti di insonorizzazione aggiuntiva, per via dei volumi di aria che devono necessariamente entrare ed uscire dal container per il raffreddamento e visto l'elevato livello di rumore interno, difficilmente si riescono a realizzare esecuzioni che scendano sotto i 65 dBA. La principale misura di contenimento di tali impatto è il confinamento dei containers all'interno di volumi chiusi.

¹² Si sottolinea che le superfici e i volumi riportati nelle tabelle sono puramente indicativi. In particolare le informazioni legate alle biomasse dipendono dalla resa energetica delle biomasse utilizzate e dalla disponibilità delle stesse durante l'anno. Analogamente, anche le dimensioni dei componenti dipendono dalle disponibilità commerciali.

2.1.4 Impianti per la produzione di energia elettrica tramite motori a combustione interna alimentati da bioliquido

Nella presente relazione viene descritto un impianto per la produzione di energia elettrica tramite la combustione di bioliquido all'interno di un motore a combustione interna. Si precisa che la descrizione riguarda esclusivamente la sezione di produzione dell'energia, e non gli apparati impiantistici per la lavorazione della biomassa iniziale al fine di trasformarla in bioliquido idoneo alla introduzione in motori a combustione interna.

Elementi tecnologici dell'impianto:

Dal punto di vista impiantistico le sezioni di una tale impianto sono piuttosto limitate:

- serbatoi di accumulo e trasporto del bioliquido: esistono diverse tipologie di bioliquido che può essere utilizzato per la combustione in motori; in ogni caso i loro poteri calorifici sono tali che le dimensioni degli stoccaggi sono comunque limitate per impianti nella taglia. Alcuni bioliquidi necessitano di sistemi che mantengano i liquidi a determinate temperature per evitarne la solidificazione;
- motore a combustione interna: è un motore a combustione interna analogo a quelli precedentemente descritti, ma adatto alla combustione di uno o più bioliquidi.

Dal punto di vista tecnologico impianti di questo genere godono di un'ampia offerta commerciale su quasi tutte le taglie nel range identificato. L'offerta si riduce solo sotto la taglia dei 75 kW.

Analisi dell'impatto dell'impianto

Occupazione di suolo

Per tali sistemi l'impatto visivo è molto limitato in quanto il sistema stesso è composto da un numero contenuto di elementi.

Tabella 4: dimensioni indicative dei principali elementi che compongono un impianto per la produzione di energia elettrica tramite motori a combustione interna alimentati da bioliquido¹³

		Potenza dei generatori elettrici		
		100 kW	200 kW	1000 kW
Serbatoi bioliquido	m ³	<50	100	500
Container motore	m (l x l x h)	2.5 x 7 x 3	2.5 x 9 x 3	3 x 12 x 3
Altri servizi	m ²	35	50	100

Emissioni in atmosfera

Le emissioni di tali impianti sono in generale simili a quelle dei motori a combustione interna. Particolare attenzione va riservata alle polveri, per via della natura liquida del combustibile e, agli NOx e agli SOx che possono necessitare di specifici sistemi di abbattimento.

Gli impianti possono essere dotati di apparecchiature per la manipolazione meccanica di biomasse per l'ottenimento dei liquidi. Non dovrebbero comunque generare impatti se non i residui che nella maggior parte dei casi vengono utilizzati in altri impianti o per alimentazione animale.

¹³ Si sottolinea che le superfici e i volumi riportati nelle tabelle sono puramente indicativi. In particolare le informazioni legate alle biomasse dipendono dalla resa energetica delle biomasse utilizzate e dalla disponibilità delle stesse durante l'anno. Analogamente, anche le dimensioni dei componenti dipendono dalle disponibilità commerciali.

Rumore

L'elemento che produce rumore a livelli tali da poter produrre fastidio in tali impianti è la sezione che contiene il motore a combustione (o la turbina). Sep-pure i containers sono spesso provvisti di insonorizzazione aggiuntiva, per via dei volumi di aria che devono necessariamente entrare ed uscire dal container per il raffreddamento e visto l'elevato livello di rumore interno, difficilmente si riescono a realizzare esecuzioni che scendano sotto i 65 dBA. La principale misura di contenimento di tali impatto è il confinamento dei containers all'interno di volumi chiusi.

2.2 Gli obiettivi di tutela regionale

2.2.1 Paesaggio e Patrimonio storico-culturale

La politica di tutela e valorizzazione del paesaggio, inteso come territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, ha l'obiettivo di riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime oltreché quello di promuovere, nel rispetto delle esigenze di tutela, lo sviluppo della cultura.

In tale contesto alla Regione spetta conformare la propria attività ai principi di uso consapevole del territorio, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), approvato con DACR n. 197 del 3/11/1989 e attualmente in fase di verifica di adeguamento al D.Lgs. 42/2004.

Il PPAR, riconosciuto dalla L.R. 34/1992 quale carta fondamentale delle forme di tutela, valorizzazione e uso del territorio marchigiano, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il Piano articola la sua disciplina con riferimento a:

- Sottosistemi Tematici che considerano le componenti fondamentali dell'ambiente presenti nel territorio regionale: geologiche, botanico-vegetazionali e storico-culturali;
- Sottosistemi Territoriali che individuano aree costituenti zone omogenee graduate secondo la rilevanza dei valori paesistico-ambientali;
- Categorie Costitutive del paesaggio sono riferite ad elementi fondamentali del territorio che definiscono la struttura del paesaggio medesimo, tenuto conto delle individuazioni di cui al quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nel testo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 e

con riguardo alla specificità del territorio marchigiano.

La normativa di tutela degli ambiti territoriali che comprendono le categorie costitutive del paesaggio e i luoghi ad esso circostanti e complementari è graduata, ai sensi dell'art. 26 delle NTA del PPAR, nei livelli di:

- *Tutela Orientata che riconosce l'ammissibilità di trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici ambientali del contesto.*
- *Tutela Integrale, che consente esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali protette, e ammette quelli di trasformazione volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene storico-culturale o della risorsa paesistico-ambientale considerata, esaltandone le potenzialità e le peculiarità presenti.*

Ai fini della definizione delle prescrizioni di base il Piano applica i livelli di tutela in rapporto al tipo e ai caratteri delle categorie costitutive del paesaggio e indica specifici contenuti normativi dei suddetti livelli di tutela (...).

Alla tutela del PPAR si aggiungono gli obiettivi della L.r. 4/2010 che individua nella valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e nello sviluppo delle attività culturali, i fattori di crescita civile, sociale ed economica della collettività marchigiana.

2.2.2 Aree naturali Protette e Rete Natura 2000

La tutela degli ambienti naturali e delle specie di interesse conservazionistico è garantita attraverso l'istituzione e la gestione delle Aree naturali protette (parchi naturali e riserve naturali) disciplinate dalla LR del 28 aprile 1994, n. 15 che recepisce la Legge quadro nazionale sulle "Aree Protette" 6 dicembre 1991, n. 394.

Ai sensi della normativa sopra indicata, le Aree Naturali Protette svolgono un ruolo importante nella salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse naturali, del patrimonio paesaggistico e culturale oltre che nella valorizzazione e nella sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenze di tutela dell'ambiente.

Agli obiettivi di tutela delle Aree naturali Protette si aggiungono quelli della Rete Natura 2000 costituita dalle Zone di protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di importanza Comunitaria (SIC)/Zone speciali di conservazione (ZSC).

La rete, istituita in attuazione della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e Direttiva 92/43/CEE "Habitat" recepite a livello nazionale con DPR 357/97 e a livello regionale con L.R. 6/2007, ha l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità e in particolare di garantire il **mantenimento di uno stato di conser-**

vazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti; dove per stato soddisfacente s'intende:

- per un habitat quando un'area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione e la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- per le specie quando i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile ed esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

A tal fine, nella pianificazione e programmazione territoriale, si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale della Rete Natura 2000, e quindi tutti i piani, i programmi e gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, ma che possono avere incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, devono essere sottoposti a Valutazione d'incidenza fatta eccezione per i piani, programmi e gli interventi sottoposti rispettivamente a valutazione ambientale strategica e a valutazione d'impatto ambientale.

2.2.3 Biodiversità e Rete Ecologica Regionale

La Strategia nazionale per la Biodiversità del 7 ottobre 2010, nell'ambito dell'area habitat e paesaggio, individua le reti ecologiche di area vasta come strumenti operativi per l'auspicata sinergia tra politiche del paesaggio e la conservazione della biodiversità. In questo contesto è stata approvata con DGR n. 1634/2011 la Rete ecologica delle Marche (REM), con i seguenti obiettivi: definizione di un quadro completo dei sistemi ecologici regionali, ausilio alla gestione e pianificazione territoriale, indirizzi per il miglioramento dei servizi eco sistemici, caratterizzazione dinamica della moderna concezione di paesaggio, indicazione di compatibilità e di sistemi di valutazione degli impatti prodotti dalle attività umane. In tali termini la REM riveste, pertanto, un ruolo chiave nella:

- *conservazione della biodiversità*: attraverso l'individuazione di misure che affrontino il problema della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturale regionale nel suo complesso salvaguardando le specie e gli habitat nelle aree dove sono maggiormente rappresentati e garantendo la possibilità per gli organismi di spostarsi da un'area all'altra;

- *promozione della funzionalità ecologica delle unità ecosistemiche*: ciò implica gestire il sistema ambientale regionale governando le funzioni di unità ecologiche geografiche e/o tipologiche; porre attenzione sul sistema di relazioni che lega le diverse componenti dei mosaici ambientali; ricercare una gestione basata su sistemi omogenei all'interno dei quali definire obiettivi e strategie specifiche. Le unità sono intese sia in senso strettamente geografico, cioè come aree con caratteri ecologici omogenei, che in senso funzionale, per le relazioni ecologiche che possono svolgere.
- *massimizzazione della connettività delle unità ecosistemiche in relazione alle specie o ai gruppi di specie considerati*: la connettività è valutata per le unità ecologiche, quindi non vista come un collegamento tra singoli elementi naturali, ma come una proprietà emergente dell'unità, che dipende non solo dalle sue caratteristiche strutturali ma anche dal sistema di relazioni che ne determina la funzionalità, in particolare facendo riferimento ad alcune specie o gruppi di specie indicatrici. L'obiettivo, in questo caso, è quindi di garantire un sistema di connessioni che, utilizzando specie che fungono da indicatori ecologici (specie focali - specie di elevato interesse conservazionistico), assicuri la funzionalità della REM per il complesso della biodiversità regionale.
- *creazione dei presupposti ecologici necessari per la fruizione qualificata del territorio secondo la pianificazione e la programmazione del territorio stesso*. La **REM si integra con gli strumenti di pianificazione e programmazione** ed in particolare costituisce strumento di supporto alla redazione del nuovo Piano Paesistico e dei PTC Provinciali. Le strategie, gli obiettivi e le misure della REM sono patrimonio comune dei diversi enti responsabili della gestione del territorio e contribuiscono fattivamente, oltre che alla tutela della biodiversità, anche all'implementazione di politiche di sviluppo sostenibile.

La costruzione della REM è avvenuta attraverso la caratterizzazione del sistema ambientale e l'integrazione di due approcci complementari:

- a) il primo descrive il tessuto ecologico regionale inteso come insieme dei sistemi ambientali (sistema delle praterie, sistema delle foreste, ecc.) che raggruppano unità ecosistemiche funzionalmente omogenee. Esso rappresenta una lettura multidisciplinare di tutto il territorio regionale che ha lo scopo di evidenziare i meccanismi e i processi che sono alla base del funzionamento del sistema biologico delle Marche;
- b) il secondo segue invece il classico approccio nodi-corridoi e ha lo scopo, per i sistemi ambientali naturali, di evidenziare, nell'ambito del tes-

suto ecologico, porzioni di territorio con funzioni speciali rispetto alle specie e ai gruppi di specie selezionati. Esso ha portato alla definizione e alla caratterizzazione dei nodi rispetto ai sistemi ambientali definiti al punto a). Sulla base di ciò sono state definite le reti per i singoli sistemi, individuando, in particolare, per quello delle foreste, sistemi di connessione, stepping stones e aree sensibili.

2.2.4 Tutela e difesa del suolo

Le finalità di prevenzione dell'insorgere o dell'aggravarsi di situazioni di rischio idrogeologico sono perseguite nel processo di governance regionale mediante i Piani di Assetto idrogeologico (PAI), redatti dalle quattro Autorità di Bacino operanti nel territorio delle Marche con funzione di stralcio dei rispettivi Piani di Bacino previsti dalla L. 183/89.

Il territorio della Regione Marche ricade all'interno di quattro differenti Autorità di bacino: Autorità Nazionale del Fiume Tevere, Autorità Interregionali dei Fiumi Marecchia-Conca e del Fiume Tronto, Autorità di rilievo Regionale (che interessa circa l'85% del territorio marchigiano).

I PAI si configurano come strumenti di pianificazione e programmazione finalizzati tra l'altro a prevenire il verificarsi di condizioni di rischio idrogeologico tramite l'individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica e di quelle a rischio, associando ad esse, in funzione della gravità di tali situazioni, specifiche e distinte discipline d'uso del suolo.

Le situazioni di pericolosità dell'assetto fisico-territoriale (assetto idrogeologico) possono essere definite come quelle situazioni che si determinano in seguito all'alterazione degli equilibri naturali del sistema stesso in termini di stabilità del terreno (frane ed erosioni) e di regolare deflusso delle acque all'interno dei corsi d'acqua di qualsiasi ordine.

Invece le situazioni di rischio per il sistema antropico possono essere definite come quelle situazioni che si determinano quando tali aree interferiscono con gli elementi del sistema socioeconomico e fisico-territoriale, e quindi con i beni di interesse comune, provocando la possibilità di determinare danni alle persone e alle opere ad esse esposti e da esse vulnerabili.

All'obiettivo di prevenire e ridurre il dissesto idrogeologico si aggiunge la tutela del suolo in termini di riduzione del consumo di suolo e di promozione della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica introdotto e disciplinato dalla Legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34*" "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di*

assetto del territorio (...)".

2.2.5 Tutela delle risorse idriche

La Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (acque superficiali interne, acque sotterranee, acque di transizione e costiere), ed indica che "l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale" ed evidenzia la necessità di intraprendere azioni di salvaguardia della risorsa idrica per evitarne il deterioramento sia qualitativo che quantitativo.

Specificamente per la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 di attuazione della medesima direttiva riconoscono come priorità la protezione delle acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro.

Le fonti delle norme statali per la tutela sono il D.Lgs. 152/2006, parte terza, e il Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con DAALR n. 145 del 26 gennaio 2010.

Il D.Lgs. 152/06 ha tra gli obiettivi generali:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche.

In particolare all'art. 94 definisce le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Il Piano di tutela delle acque (PTA) richiama in particolare l'applicazione dei "Principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso con priorità per l'utilizzo idropotabile".

Le "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 D.Lgs. 152/99" dell'Accordo Stato-Regioni del 12/12/2002, ribadiscono e sanciscono il concetto che "la delimitazione delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei corpi idrici" attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ed il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, prima di tutto di quelle destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotti di pubblico interesse.

2.2.6 Sviluppo agricolo e tradizioni agroalimentari locali

Le Marche hanno un forte profilo rurale. La superficie agricola utilizzata copre oltre la metà del territorio. Il settore primario assume un ruolo fondamentale nella tutela del territorio, dell'ambiente e della preservazione del paesaggio rurale tipico marchigiano, componenti di un settore che impronta il proprio sviluppo sulla qualità. Questo aspetto, considerando la diffusione puntiforme dei prodotti agricoli tradizionali e dei prodotti con rilevanti caratteristiche qualitative, abbraccia l'intero territorio regionale. Il Piano Agricolo Regionale, disposto con la D.A. del Consiglio Regionale n. 161 del 12 gennaio 2005, ha definito il concetto di qualità come caratteristica applicata al prodotto che deve rispettare una delle seguenti caratteristiche:

- peculiarità legate a determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali (componenti nutritivi, sapore, odore, aroma, etc.);
- è fortemente legato a fattori culturali, sociali o ambientali propri del territorio di origine.

Lo stesso Piano, al fine di tutelare la salute dei consumatori e al contempo di incoraggiare gli agricoltori a scelte produttive orientate alle dinamiche di mercato, si pone diversi obiettivi tra cui quello di promuovere lo sviluppo integrato delle aree rurali attraverso la creazione di efficaci sinergie tra le attività turistiche rurali e la realizzazione sul territorio di produzioni tipiche e di qualità.

Alla stessa maniera, il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, che si basa sul sostegno comunitario allo sviluppo rurale, ha tra gli obiettivi di fondo la valorizzazione e lo sviluppo delle colture e dei prodotti di qualità, nonché la diffusione e l'affermazione del marchio QM – Qualità Marche, quale strumento di competitività delle imprese e di integrazione territoriale.

La qualità dei prodotti agricoli si esplicita con diversi riconoscimenti ognuno con differenti caratteristiche che verranno brevemente illustrati di seguito.

L'agricoltura biologica è attualmente disciplinata dal Reg. (CE) n. 834/07 e dal Reg. (CE) n. 889/08, mentre a livello regionale viene regolata dalla L.R. n. 76/1997. L'agricoltura biologica consente di coltivare ed allevare senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi e di OGM e permette la tutela della fertilità del suolo e delle risorse non rinnovabili, oltre la biodiversità agricola e naturale, attraverso l'impiego di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, dei cicli naturali e del benessere animale. Per conseguire questi obiettivi gli agricoltori biologici devono fare ricorso ad una serie di tecniche per contribuire al mantenimento degli ecosistemi e per preservarli dall'inquinamento (mantenimento o reimpianto siepi, boschetti, fasce di rispetto, lavorazioni minime

del suolo, non uso di sostanze chimiche di sintesi, rotazione delle colture, etc.).

Per proteggere la tipicità dei prodotti, l'Unione Europea ha varato una specifica normativa corrispondente ai prodotti DOP, IGP e STG i quali sono attualmente disciplinati dal Reg (CE) n. 510/2006 (per DOP e IGP) e dal Reg (CE) n. 509/2006 (STG).

I prodotti DOP sono quelli per cui le fasi del processo produttivo vengono realizzate in un'area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

I termini IGP e STG sono prodotti legati ad un territorio corrispondente ad una regione o un'area geografica più o meno vasta o legati alle tradizioni di una specifica zona.

Il Marchio QM è un marchio di qualità collettivo, istituito dalla Regione Marche ai sensi della legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2003, art. 8 ed approvato dalla Commissione Europea, che rappresenta uno strumento di valorizzazione del sistema agroalimentare marchigiano. Il Marchio QM può essere utilizzato sia per prodotti agroalimentari di qualità già riconosciuti a livello comunitario o nazionale (DOP, IGP, etc.) che per prodotti e servizi correlati che rispettano specifici disciplinari regionali. Tramite un sistema di tracciabilità – il Si.Tra – si garantisce la sicurezza dell'origine della materia prima e la possibilità di acquisizione di informazioni su prodotti, processi e servizi anche prima dell'acquisto.

Il D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010, regolamento e tutela le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini, sull'indicazione della nuova riforma del settore vitivinicolo disciplinata dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e succ. modifiche e integrazioni, che si prefigge l'obiettivo di preservare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea pur accrescendo la competitività e assicurando l'equilibrio di mercato.

Con il regolamento (CE) n. 607/2009 applicativo del regolamento (CE) n. 1234/2007, le denominazioni di origine dei vini sono indicati secondo la nomenclatura vigente per tutti i prodotti agroalimentari. Dal 1° agosto 2009 si definisce produzione a:

- denominazione di origine protetta (DOP) sia la denominazione di origine controllata (nota con l'acronimo DOC) sia la denominazione di origine controllata e garantita (nota con l'acronimo DOCG);
- indicazione geografica protetta (IGP) l'indicazione geografica tipica (nota con l'acronimo IGT)

IGT, DOC e DOCG restano comunque menzioni tradizionali per l'Italia, che pertanto possono essere utilizzate nella designazione e presentazione dei vini.

Con IGT/DOC/DOCG si intende un marchio collettivo di origine, che riguarda una produzione ottenuta da uve provenienti da una specifica zona viticola particolarmente vocata, il cui vino viene prodotto nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale. Tale marchio garantisce un prodotto di qualità le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani di una specifica zona geografica. La DOCG, prevede una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC. Si tratta di produzioni ritenute di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita nel tempo grazie a particolari fattori sociali e territoriali.

2.2.7 Pianificazione e gestione forestale sostenibile

La Regione Marche ha disciplinato e pianificato il settore forestale con i seguenti atti:

- a) legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale, che recepisce in particolare il d.lgs. n. 227/2001;
- b) deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 26 febbraio 2009, n. 114, Piano forestale regionale (PFR). Il PFR costituisce il recepimento regionale della definizione di sostenibilità dell'azione dell'uomo sulle risorse naturali e la biosfera di cui al Rapporto Brundtland (WCED, 1987), delle risoluzioni e direttive internazionali (ONU, Conferenze UNCED, UNFCCC, CBD, UNCCD, IPF - triplice e contemporanea sostenibilità degli interventi forestali; ecologica, economica e sociale), le Risoluzioni delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE) e dei conseguenti sei criteri della Gestione Forestale Sostenibile paneuropea (GFS), del Piano d'Azione per le Foreste della UE (FAP 2007/2011), delle Linee guida di programmazione forestale e del Programma Quadro per il Settore Forestale dello Stato.

E' quindi inerente e coerente con gli atti internazionali, comunitari e nazionali in materia di foreste, ambiente e sviluppo, cambiamenti climatici, tutela e conservazione della biodiversità e di lotta alla desertificazione.

Per completezza, occorre altresì aggiungere il regolamento forestale regionale che è costituito dalle vigenti Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla DGR n. 2585/2001.

Le finalità della legge forestale regionale (art. 1, l.r. n. 6/2005) sono quelle della disciplina delle azioni e degli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, della salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio.

L'obiettivo del PFR è unico e sottende 10 "Azioni chiave" (capitolo 5 del Piano) finalizzate direttamente all'attuazione dell'obiettivo, 23 "Tipologie di interventi pubblici forestali" e 3 "Ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare". L'obiettivo del PFR è quello di "attuare una gestione attiva sostenibile, delle foreste e del comparto forestale, per garantire la rinnovazione naturale e la tutela degli ecosistemi forestali, lo sviluppo socio-economico dello stesso comparto, per dare continuità e certezza occupazionale nel settore."

In recepimento dei sei criteri paneuropei sulla gestione forestale sostenibile e del raggiungimento dell'obiettivo dell'ottimizzazione al massimo livello possibile della multifunzionalità forestale indicata dalle Linee Guida di Programmazione forestale (DMatt 16 giugno 2005), le funzioni previste per i boschi marchigiani dal PFR sono le seguenti, tra cui non è prevista quella di poter essere sede di qualsiasi attività produttiva basata sulla costruzione di strutture edili:

- Funzione protettiva (difesa del suolo, ritenzione e regimazione delle acque, lotta alla desertificazione);
- Funzione naturalistica e Funzione culturale e paesaggistica (biodiversità, ambiente, cultura, paesaggio, lotta alla desertificazione);
- Funzione produttiva (economica, prodotti legnosi e non legnosi, biomasse energetiche rinnovabili);
- Funzione turistico-ricreativa (fruizione);
- Funzione igienico-sanitaria (depurazione suolo, aria e acqua, cura della salute psicofisica);
- Funzione didattico-scientifica (visite guidate o a tema, studi e ricerche).

2.3 Elenco delle Aree non idonee

2.3.1 Aree di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adeguamento (ove esistenti).

Sottosistema geologico geomorfologico ed Idrogeologico - Art. 6 Norme Tecniche Attuative del Piano Paesistico Ambientale Regionale

Descrizione sintetica delle aree

Area di eccezionale valore(GA): sono presenti elementi di altissima rappresentatività e/o rarità, in cui sono ben riconoscibili le forme geomorfologiche tipiche della regione marchigiana, le serie tipo della successione Umbro-Marchigiana e gli ambienti in cui sono presenti gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici tipici del paesaggio naturale delle Marche e comprendono in tutto o in parte le

emergenze geologiche e geomorfologiche, individuate dall'articolo 28 delle NTA.

Area di rilevante valore (GB): sono rappresentate aree montane e medio - collinari in cui gli elementi geologici, geomorfologici caratteristici del paesaggio sono diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento singolo, concorrono nell'insieme alla formazione dell'ambiente tipico della zona montana e medio - collinare delle Marche.

Area di qualità diffusa (GC): sono presenti aree di valore intermedio con caratteri geologici e geomorfologici che distinguono il paesaggio collinare e medio - collinare della regione.

Sottosistema botanico vegetazionale - Art. 11 Norme Tecniche Attuative del Piano Paesistico Ambientale Regionale

Descrizione sintetica delle aree

Area di emergenze botanico - vegetazionali (BA): sono presenti le specie vegetali endemiche e rare o in via di scomparsa, peculiari della regione Marche;

Area di rilevante valore (BB): sono presenti associazioni vegetali di grande interesse, che si manifestano con frequenze più numerose rispetto alle precedenti e impegnano ambiti territoriali che possono anche essere di minori dimensioni, costituendo elementi maggiormente condizionati da fenomeni di antropizzazione.

Area di qualità diffusa (BC): sono presenti le aree regionali che comprendono alti boschi e la vegetazione ripariale.

Sottosistemi territoriali - Art. 20 - Norme Tecniche Attuative del Piano Paesistico Ambientale Regionale

Descrizione sintetica delle aree

Aree A: Aree eccezionali, rappresentabili anche da toponimi; paesaggi monumentali. La categoria A raccoglie le unità di paesaggio eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" anche per la combinazione significativa di sito, insediamento, e componenti architettoniche, storiche, naturalistiche.

Aree B: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione.

Aree C: Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville,

alberature, pievi, archeologia produttiva, fornci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche.

Aree V: Aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Nella valutazione si è considerato che alle diverse taglie di potenza; degli impianti si associa una diversa dimensione dei manufatti che determina un impatto paesaggistico diversificato in termini di coerenza, interferenza e frammentazione rispetto agli elementi costitutivi dei paesaggi individuati come peculiari dal PPAR.

Le aree di eccezionale valore (GA, BA e A) sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa. L'installazione di tali impianti comporterebbe un'alterazione degli elementi di paesaggio di altissima rappresentatività e o rarità presenti in tali aree, contrastando quindi gli obiettivi e gli indirizzi di tutela previsti dagli artt. 9, 14 e 23 delle NTA del PPAR che in tali aree vietano ogni intervento che possa alterare i caratteri delle emergenze individuate.

Per le aree di rilevante valore (GB, BB e B) e per le aree di qualità (BC, GC e C) gli artt. 9, 14 e 23 delle NTA prevedono un livello di tutela graduato ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, consentendo alcune trasformazioni del territorio, purché compatibili con l'attuale configurazione paesistica - ambientale o ne determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione. Le aree di rilevante valore (GB, BB e B) e le aree di qualità diffusa (BC, GC e C), pertanto, sono individuate come non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas di potenza superiore a 250 kWe e a biomassa di potenza superiore a 200 kWe.

Le aree V sono individuate come non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas di potenza superiore a 250 kWe e a biomassa di potenza superiore a 200 kWe, in quanto l'installazione di tale dimensione d'impianti non è compatibile con il perseguimento dell'obiettivo di tutela previsto dall'art. 23 delle NTA che dispone che in tali aree deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

Sottosistema storico culturale - Art. 15 delle Norme tecniche del Piano Paesistico Ambientale Regionale

Descrizione sintetica delle aree

Il sottosistema storico culturale, è costituito dai beni che documentano, integrandosi col paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura della regione Marche e in particolare si articola in:

- paesaggio agrario di interesse storico ambientale identificato in quelle aree e località particolarmente significative in cui permangono elementi fondamentali di forma storica del territorio (insediamento edilizio rurale, maglia poderale, strutture vegetazionali arboree ed arbustive), con specifica attenzione alle testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive (la folignata, l'alberata, l'oliveto a quinconce, il gelseto e simili) e alla presenza di insiemi residenziali e colturali che mantengono integri i caratteri tradizionali del paesaggio agrario mezzadrile e della cultura contadina della montagna; vanno peraltro tenute in conto le esigenze economico-produttive che dovranno essere sempre più rese compatibili con la tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente;
- centri e nuclei storici quali complessi insediativi in diretta relazione visiva col paesaggio circostante;
- edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree extraurbane e urbane, quali edifici religiosi (chiese, conventi e abbazie, santuari e simili), i cimiteri, gli edifici difensivi (sistemi difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili); gli edifici residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini, e simili), gli edifici produttivi (mulini, frantoi, fornaci, fabbriche, officine, cartiere, gualchiere e simili), i manufatti infrastrutturali (canali, ponti, fontane rurali e simili);
- aree archeologiche, comprendenti le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39, altre aree archeologiche da assoggettare a misure di tutela paesistica, le centuriazioni relative alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani, le strade consolari romane;
- percorsi storici, intesi come assi viari principali di collegamento mercantile e culturale che si ripetono nel tempo determinando specifici segni sul territorio (ponti, porte urbane, prestiti culturali nelle tipologie edilizie, fortificazioni, e simili);
- luoghi di memoria storica, relativi ad aree nelle quali si sono svolti episodi significativi della storia nazionale sul territorio regionale, e luoghi della leggenda;
- punti panoramici e strade panoramiche, intesi come luoghi nei quali si danno le migliori condizioni per percepire i caratteri fondamentali del paesaggio marchigiano.

Alle aree sopra indicate si applicano gli obiettivi e agli indirizzi di tutela degli artt. 18 e 19 e si associano le prescrizioni relative CATEGORIE COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO RELATIVE AL PATRIMONIO STORICO CULTURALE di cui ai seguenti articoli delle NTA del PPAR:

Art. 38 "paesaggio agrario di interesse storico ambientale"

Art. 39 "centri e nuclei storici"

Art. 40 "edifici e manufatti storici"

Art. 41 "le zone archeologiche e le strade consolari"

a - le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti (ex legge 1089/39 oggi D.Lgs. 42/2004);

b - altre aree archeologiche di particolare interesse;

c - le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;

d - le strade consolari romane;

e - aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.

Art. 42 "luoghi di memoria storica"

Art. 43 "i punti panoramici e strade panoramiche"

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Nella valutazione si è considerato che alle diverse taglie di potenza degli impianti, si associa una diversa dimensione dei manufatti che determina un impatto paesaggistico diversificato in termini di coerenza, interferenza e frammentazione rispetto agli elementi costitutivi dei paesaggi individuati come peculiari dal PPAR.

Il paesaggio agrario di interesse storico ambientale, i centri e nuclei storici, gli edifici e i manufatti storici, le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dal DLgs. 42/2004 le aree archeologiche di particolare interesse, soggetti a tutela integrale ai sensi dell'art. 26 delle NTA del PPAR, sono valutati come aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto tale tutela consente esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali protette e ammette interventi di trasformazione volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene storico-culturale o della risorsa paesistico-ambientale considerata, esaltandone le potenzialità e le peculiarità presenti.

Per "i punti panoramici e strade panoramiche" l'art. 43 delle NTA del PPAR, consente il solo inserimen-

to delta segnaletica stradale e turistica di modeste dimensioni, pertanto tali aree sono individuate come non idonee all'installazione di impianti a biogas o a biomassa.

Le aree (i centri e i nuclei storici, le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della cent nazione relativa alle tracce della maglia poderalia stabilita dagli insediamenti coloniali romani, le strade consolari romane, le aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici, i luoghi di memoria storica) soggette a tutela orientata, ai sensi dell'art. 26 delle NTA del PPAR che riconosce l'ammissibilità di trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici ambientali del contesto, sono valutate non idonee alla installazione di impianti produzione di energia elettrica da biogas di potenza superiore a 250 kWe e da biomassa di potenza superiore a 200 kWe.

Ulteriori Categorie costitutive del paesaggio -

Titolo IV delle Norme tecniche del Piano Paesistico Ambientale Regionale

La tutela delle categorie costitutive del paesaggio del PPAR è diretta, oltre che alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse e alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti. In tal senso nella valutazione si è considerato che alle diverse taglie di potenza degli impianti si associa una diversa dimensione dei manufatti che determina un impatto paesaggistico diversificato in termini di coerenza, interferenza e frammentazione rispetto agli elementi costitutivi dei paesaggi individuati come peculiari dal PPAR.

Emergenze geologiche e geomorfologiche – Art. 28 delle NTA del PPAR

Descrizione sintetica delle aree

Emergenze geologiche: sono “le località dove sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni (serie continua, serie condensata, ecc.), gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali.

Emergenze geomorfologiche: sono “le aree in cui sono presenti forre, gole, grotte, altipiani, morfologia glaciale, zone carsiche, alloctoni della Val Marecchia, coste a falesia e tutte le forme geomorfologiche, che hanno interesse scientifico-didattico.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le aree “emergenze geologiche e geomorfologiche” sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto, ai sensi dell'art. 28 delle NTA del PPAR, tali aree sono soggette a tutela integrale e sono consentiti solamente interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture.

I corsi d'acqua – Art. 29 delle NTA del PPAR

Descrizione sintetica delle aree

I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, esclusi i lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonché i canali artificiali.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Gli ambiti di tutela dei corsi d'acqua e le fasce di rispetto stabilite dall'art. 29 delle NTA del PPAR sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas o da biomasse, in quanto su tali aree si applica la tutela integrale di cui all'art. 26 e 27 del PPAR

Crinali – Art. 30 delle NTA del PPAR

Descrizione sintetica delle aree

I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

In coerenza con le prescrizioni transitorie specifiche stabilite dall'art. 30 del PPAR finalizzate ad evitare in tali aree la realizzazione di manufatti edilizi a forte rilevanza paesaggistica (manufatti agro-industriali adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; i silos e depositi agricoli di rilevante entità, gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale), si valuta gli ambiti di tutela dei crinali come non idonei agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas di potenza superiore a 250 kWe e da biomassa di potenza superiore a 200kWe.

Versanti – Art. 31 delle NTA del PPAR

Descrizione sintetica delle aree

I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

I versanti con pendenza superiore al 30% sono individuati come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas o da biomassa, in quanto su tali aree l'art. 31 delle NTA del PPAR vieta gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

I litorali marini – Art. 32 delle NTA del PPAR

I litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale. Nei litorali si possono individuare coste alte, coste basse e a falesia.

Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la congiungente i due crinali costieri.

Le aree floristiche - Art. 33 delle NTA del PPAR

Le aree caratterizzate dalla presenza di specie floristiche meritevoli di particolare tutela.

Le foreste demaniali regionali e boschi – Art. 34 delle NTA del PPAR

Le zone umide – Art. 36 delle NTA del PPAR

Gli elementi diffusi del paesaggio agrario – Art. 37 delle NTA del PPAR

Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario:

- querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente;
- alberature stradali;
- alberature poderali;
- siepi stradali e poderali;
- vegetazione ripariale;
- macchie e boschi residui;

Si definisce siepe qualunque formazione vegetale arbustiva ed arboreo-arbustiva di flora autoctona e naturalizzata composta sia da uno che da più filari.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

I litorali marini, le aree floristiche, le foreste demaniali regionali e i boschi, le zone umide e gli elementi diffusi del paesaggio agrario sopraelencati sono individuati come; aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas o da biomassa, in quanto costituiscono aree di particolare pregio paesistico-ambientale alle quali si applica, ai sensi dell'art. 32, 33, 34, 36, 37, la tutela integrale.

Su tali aree non sono consentiti “opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno in particolare, per le foreste demaniali e i boschi l'art. 34 stabilisce che le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie; vietando la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento salvo interventi tendenti a ripristinare la, vegetazione autoctona, mentre l'art. 37 sancisce il divieto di distruzione o manomissione degli elementi diffusi del paesaggio agrario.

I pascoli - Art. 35 delle NTA del PPAR

Descrizione sintetica delle aree

Le aree relative ai pascoli montani, ai prati pascoli, ai prati umidi, palustri e torbosi, ai prati di alta quota posti oltre i 1800 mt. di altitudine.

Valutazione della non idoneità, e delle incompatibilità riscontrate

I pascoli oltre il 1.800 metri di altitudine sono individuati come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e a biomassa, in quanto su tali aree, si applica, ai sensi dell'art. 35 delle NTA del PPAR, la tutela integrale.

I pascoli tra 700 e 1.800 metri di altitudine sono individuati come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas di potenza superiore a 250 kWe o a biomassa di potenza superiore a 200 kWe, in quanto tali aree sono soggette alla tutela orientata che riconosce l'ammissibilità di trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici ambientali del contesto.

2.3.2 Aree non idonee desumibili dalla legge forestale regionale del 23 febbraio 2005, n. 6.

Descrizione sintetica delle aree

1. i territori coperti da boschi e da foreste tutelati dall'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, dal RDL n. 3267/1923, tutele recepite dai Capi I, II e III della Lr. n. 6/2005;
2. formazioni vegetali tutelate dal Capo IV della Lr. n. 6/2005 e in particolare i filari e i gruppi di alberi di alto fusto, gli alberi secolari ad alto fusto isolati, in filare, in gruppo appartenenti all'elenco delle specie protette di cui all'articolo 20, le siepi di cui all'articolo 24, le formazioni vegetali miste di cui all'articolo 25, e le formazioni vegetali monumentali di cui all'articolo 26.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

I territori coperti da boschi e foreste e le formazioni vegetali sopra indicate sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da biogas e da biomassa in quanto l'installazione di tali tipologie di impianti richiederebbe la loro estirpazione e quindi contrasterebbe con:

- a) le risoluzioni e le direttive approvate a livello mondiale (ONU, Conferenze UNCED, UNFCCC, CBD, UNCCD, IPF) da considerare nella sostenibilità degli interventi forestali (sostenibilità ecologica, economica e sociale): eliminare porzioni boscate o le formazioni vegetali tutelate sopra indicate per la realizzazione degli impianti non è sostenibile ecologicamente (si eliminerebbero ecosistemi ad alta valenza naturale, immagazzinatori di CO₂ e produttori di biomassa rinnovabile), socialmente (si ritiene che l'opinione pubblica non gradirebbe estirpazioni di porzioni di bosco per far spazio ad impianti di produzione di energia), ed anche economicamente, dati i costi della compensazione ambientale risultanti dall'applicazione dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 6/2005;
- b) il fatto che i boschi marchigiani e le altre terre boscate (ATB, tra cui le formazioni vegetali tutelate sopra indicate), come tutti quelli italiani, siano stati contabilizzati dallo Stato quale stock e sink di carbonio per l'applicazione del Protocollo di Kyoto ed inseriti nell'inventario Forestale Nazionale e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), e nel relativo Registro, con questo preciso scopo che vale per l'Italia la riduzione di 10,2 milioni di tCO₂e nell'ambito del bilancio nazionale delle emissioni di carbonio ed altri gas climalteranti;
- c) i sei criteri della gestione forestale sostenibile di cui alle Risoluzioni Delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa, con particolare riferimento a quelle di Helsinki e Lisbona (MCPFE, in particolare le risoluzioni H1 e L2) che sono i seguenti:
- mantenimento e Miglioramento delle risorse forestali al fine di massimizzare il loro contributo al ciclo globale del carbonio;
 - mantenimento della salute e della vitalità degli ecosistemi forestali;
 - mantenimento e sviluppo, delle funzioni produttive derivanti dalla gestione forestale, anche dei prodotti non legnosi;
 - mantenimento, conservazione e miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali,
 - mantenimento e miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale;
 - mantenimento di tutte le altre funzioni e delle condizioni socio-economiche.
- d) le finalità della legge forestale regionale (art. 1) e gli obiettivi di tutela ivi previsti;
- e) le funzioni attribuite ai boschi marchigiani dal Piano Forestale Regionale (PFR, D.A. n. 114/2009) che sono le seguenti:
- Funzione protettiva (difesa del suolo, ritenzione e regimazione delle 'acque, lotta alla desertificazione);
 - Funzione naturalistica e Funzione culturale e paesaggistica (biodiversità, ambiente, cultura, paesaggio, lotta alla desertificazione ;
 - Funzione produttiva (economica, prodotti legnosi e non legnosi, biomasse energetiche rinnovabili);
 - Funzione turistico-ricreativa (fruizione);
 - Funzione igienico-sanitaria (depurazione suolo, aria e acqua, cura della salute psicofisica);
 - Funzione didattico-scientifica (visite guidate o a tema, studi e ricerche).
- f) l'articolo 34 (Foreste demaniali regionali e boschi) delle NTA del PPAR, che prevede, a livello pianificatorio per l'indirizzo di Iniziativa urbanistica del territorio, la prescrizione di base permanente di divieto di riduzione di superfici boscate ed all'articolo 37 (elementi diffusi del paesaggio agrario) con la prescrizione di base permanente del divieto di distruzione o manomissione ferma restando la disciplina di settore (ora Capo IV –tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi o nei centri abitati della l.r. n. 6/2005;
- g) il fatto che gli ecosistemi forestali e le formazioni vegetali sopra indicate sono ottimi e perpetui produttori di biomassa rinnovabile ad uso energetico, il che rende irrazionale ed illogico eliminarne superfici per la realizzazione di impianti produttivi di qualsiasi genere.

2.3.3 Aree non idonee per la protezione delle risorse idriche (D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque).

1- le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006.

Descrizione sintetica delle aree

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta e in zone di rispetto.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possi-

bile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di **almeno dieci metri** di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Il comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 demanda alle Regioni, su proposta delle Autorità d'Ambito l'individuazione di tali aree in oggetto, stabilendo poi al comma 6 che *"In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la mede-*

sima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione".

Al momento la Regione non ha ancora individuato le aree di salvaguardia in oggetto.

Il Piano di Tutela delle acque regionale, approvato con Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n.145/2010 così come modificata da DGR n.1283/2012, prevede all'art. 19 delle Norme tecniche di attuazione, che le AATO provvedono a proporre l'individuazione delle aree di salvaguardia entro il 31 dicembre 2014.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 (allo stato attuale rispettivamente le superfici di raggio di m 10,00 e di m 200,00 dal punto di derivazione delle acque superficiali e dal punto di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano) sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti a biogas che utilizzano anche parzialmente le defezioni da allevamento e la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) in quanto:

- i liquami zootecnici e il letame - che vengono stoccati in loco, sia come riserva in appositi contenitori da cui attingere, sia direttamente ed inevitabilmente nel digestore, -contengono apprezzabili quantità di ione rame (Cu++) e di ione zinco (Zn++), che sono sostanze chimiche pericolose, qualora scaricate, anche accidentalmente, in ambiente acquatico, al di sopra di specificate concentrazioni, come stabilito nell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, il suddetto stoccaggio rientra nel divieto di cui alla lettera i) comma 4, art. 94.
- la digestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) rientra palesemente nel divieto di cui all'ad, 94 comma 4 lettera h).

2.3.4 Aree non idonee in quanto particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio secondo l'indirizzo fornito dal DM 10 settembre 2010, Allegato 3, lettera f)

1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;

1.1. I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

Descrizione sintetica dell'area

Il World Heritage Committee ha inserito Urbino nella World Heritage List con Decisione 22COM VIII.B.1 del 1998 poiché rappresenta l'apice dell'arte e dell'architettura rinascimentale, armonicamente adattata in maniera eccezionale al suo ambiente fisico e al suo passato medievale, raccomandandone la gestione sia a livello locale che a livello nazionale. Inoltre il sito è protetto dal 1969 dal R.D. 1497/1939 (diverse abitazioni del centro storico nonché le fortificazioni sono protette individualmente dal R.D. 1089/1939) e dalla normativa speciale (L. 124/1968, L. 462/1985, e L. 103/1993) volta al restauro e alla conservazione della città e del paesaggio circostante nel territorio del Montefeltro.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Il sito di Urbino è individuato come area non idonea alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto tale tipologia di installazione comprometterebbe le caratteristiche di visione che hanno portato all'inserimento del bene nell'elenco UNESCO.

1.2 Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 42/2004

Descrizioni sintetica delle aree

Le aree e i beni di notevole interesse culturale sono individuati dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 che in particolare li definisce come le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del d.lgs. 42/2004 sono individuati come aree e siti non idonei alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto l'installazione di tale tipologia d'impianto comporterebbe la realizzazione di manufatti e usi non compatibili con il carattere storico o artistico dei beni tutelati.

1.3/1.4 Gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004

Descrizione sintetica delle aree

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 lettere a) e b) sono individuati come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto l'installazione di tale tipologia d'impianti contrasta con il valore storico e panoramico dei luoghi che ha portato al riconoscimento, con i decreti di vincolo, del notevole interesse pubblico.

Le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 lettere c) e d), sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas di potenza superiore a 250 kWe, e da biomassa di potenza superiore a 200 kWe, in quanto non compatibile per le dimensioni dell'impianto e i relativi impatti con il valore paesaggistico dell'area tutelata.

2) Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

L'individuazione di queste aree fa riferimento agli ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio di cui agli art. 39 "Centri e nuclei storici" e art. 40 "Edifici e manufatti storici" delle NTA del PPAR. A tali aree, si applica pertanto la valutazione di non idoneità corrispondente.

3) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

3.1 I parchi archeologici

I Parchi archeologici regionali, istituiti con L.R. n. 16/1994, sono:

- Parco archeologico di Urbs Salvia (Urbisaglia - MC)
- Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato - AN)
- Parco Archeologico di Suasa Senonum (Castelleone di Suasa - PU)
- Parco Archeologico di Cupra Marittima (Cupra Marittima - AP)
- Parco Archeologico di Forum Sempronii (Fossombrone - PU)
- Parco Archeologico di Septempeda (San Severino Marche - MC)
- Parco Archeologico di Falerius Picenus (Falerone - FM)

3.2 Fascia contermina di rispetto dei parchi archeologici

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

I parchi archeologici e la fascia contermina di rispetto di 150 metri, misurata dal perimetro dell'area a parco o, qualora più estesa, da quella derivata dal vincolo archeologico, sono individuati come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto tale tipologia d'impianti contrasterebbe con gli obiettivi dell'art. 2 della L.R. 4/2010 e gli obiettivi di tutela dell'art. 55 del PPAR.

3.3 Centri, nuclei, edifici, manufatti storici, zone archeologiche e strade casolari di cui agli artt. 39, 40 e 41 delle NTA del PPAR

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

L'individuazione di queste aree fa riferimento agli ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio di cui agli artt. 39 "Centri e nuclei storici", art. 40 "Edifici e manufatti storici" delle NTA del PPAR, art. 41 "zone archeologiche e strade casolari": A tali aree, si applica pertanto la valutazione di non idoneità corrispondente.

4) Aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2,

lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;

Denominazione	Anno di Istituzione
1 - <u>Parco Nazionale dei Monti Sibillini</u>	1993
2 - <u>Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga</u>	1995
3 - <u>Parco Naturale Regionale del Conero</u>	1987
4 - <u>Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo</u>	1996
5 - <u>Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello</u>	1996
6 - <u>Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi</u>	1997
7 - <u>Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio</u>	1977
8 - <u>Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra</u>	1984
9 - <u>Riserva Naturale Statale Gola del Furlo</u>	2001
10 - <u>Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca</u>	2003
11 - <u>Riserva Naturale Regionale Sentina</u>	2004
12 - <u>Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaieto</u>	2009

Fonte: DECRETO del MINISTERO AMBIENTE del 27 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Descrizione sintetica delle aree

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 394/1991 la tutela dei valori naturali ed ambientali **nonché storici, culturali e antropologici tradizionali** è assegnata all'Ente Parco e disciplinata dal Piano del Parco su tre livelli territoriali:

A - riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

B - riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

C - aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali

fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

D - aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le aree A e B dei Parchi sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto tale tipologia d'impianti non è compatibile con gli obiettivi di tutela, di cui all'art. 12 della L. 394/91 sopra indicati

Fatto salvo quanto stabilito dalle norme più restrittive contenute nei Piani di gestione delle Aree - Protette, le aree C e D dei Parchi sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas di potenza superiore a 250 kWe e da biomassa di potenza superiore a 200 kWe, in quanto tali tipologie d'impianti non sono compatibili con l'esercizio di attività di tipo tradizionale o legate alla promozione economica e sociale, uniche attività, quest'ultime, consentite in tali aree dal livello di tutela previsto dall'art. 12 della L. 394/91.

Le riserve naturali regionali, ai sensi della L.R. 15/1994

Descrizione sintetica delle aree

Le riserve naturali regionali, ai sensi della L.R. 15/1994 sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori.

Le riserve naturali generali si distinguono in:

A) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione

della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti;

B) orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12 comma 2, della legge 394/1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le Riserve naturali integrali e le riserve naturali orientate sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto tale tipologia d'impianti non è compatibile con gli obiettivi di tutela, di cui alla l.r. 15/1994, che nelle riserve integrali non ammette alcun tipo d'intervento e nelle riserve orientate non ammette tale tipologia d'intervento. Le Riserve naturali orientate sono, infatti, equiparabili per valore ecologico alle zone A dei Parchi l'inserimento di impianti a biogas e a biomassa può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela. L'art. 8 comma 4 della LR 15/1994, in particolare, vieta *"fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta"*

5) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

Descrizione sintetica delle aree

L'art. 2 del DPR 357/97 definisce:

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in que-

stione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

La rete Natura 2000 è costituita nelle Marche dai 76 "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) e dalle 27 Zone di protezione speciale. (ZPS) individuate, rispettivamente, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, 7 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012 e Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, 19 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

La perimetrazione della Rete Natura 2000 è stata approvata dalle seguenti delibere di Giunta regionale:

- DGR n. 843 del 24/05/2010 L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche - Aggiornamento della delimitazione dei siti ricadenti in provincia di Macerata.
- DGR n. 1421 del 04/10/2010 L.R. n. 6/2007, DPR 357/1997. Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche. Aggiornamento della delimitazione dei siti ricadenti in provincia di Ancona.
- DGR n. 1456 del 11/10/2010 L.R. n. 6/2007, DPR 357/1997. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 - DPR 8 settembre 1997, n. 357 - Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche - Aggiornamento della delimitazione dei siti ricadenti in provincia di Fermo.
- DGR n. 1025 del 18/07/2011 DPR n. 357/97 - Revisione del perimetro della zona di Protezione Speciale IT5340022 - Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina).
- DGR n. 1383 del 17/10/2011 Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche. Aggiornamento della delimitazione dei siti ricadenti in provincia di Ascoli Piceno.
- DGR n. 83 del 30/01/2012 Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche. Aggiornamento dei perimetri dei siti Natura 2000 ricadenti in provincia di Pesaro e Urbino. Revoca della DGR n. 1868 del 16 novembre 2009.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

I 76 siti di interesse comunitario (SIC) e le 27 zone di protezione speciale (ZPS) sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas di potenza superiore a 250 kWe e da biomassa di potenza superiore a 200 kWe, in quanto tale tipologia d'impianti può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di habitat e di specie ornitiche di interesse comunitario.

6) Le Important Bird Areas (I.B.A.);

- IT 085 - Monte Conero;
- IT 086 - Gola del Furlo e Monte Catria;
- IT 087 - Sentina;
- IT 095 - Monti Sibillini;
- IT 101 - Monti della Laga.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le Important Bird Areas sopra individuate ricadono rispettivamente nel Parco del Monte Conero, nella Riserva Statale del Furlo e del Monte Catria, nella riserva regionale della Sentina, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga.

Ad esse si applicano, pertanto, gli obiettivi di tutela e le valutazioni di non idoneità corrispondenti all'area (parco, riserva e zps) in cui ricadono, così come riportato nei punti precedenti.

7) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità:

7.1 Fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette:

Descrizione sintetica delle aree

Ai sensi dell'art. 32 della LI 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", richiamato dall'art. 34 della LR 15/94 ss.mm.ii., le aree contigue sono individuate dalle Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, l'ente che stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette,

ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

Hanno determinato l'area contigua il Parco Sasso Simone e Simoncello e il Parco del Monte San Bartolo. I confini delle aree contigue sono approvati dai relativi Piani dei Parchi (Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello – approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.61 del 10 luglio 2007 e Piano del Parco naturale del Monte San Bartolo – approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 152 del 02/02/2010).

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Fatto salvo quanto stabilito dalle norme più restrittive contenute nei Piani di gestione delle Aree Protette, le fasce di rispetto o le aree contigue delle aree naturali protette, sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas di potenza superiore a 250 kWe e da biomassa di potenza superiore a 200kWe, in quanto la legge regionale 15/94 riconosce a tali aree un'importante funzione nella conservazione dei valori delle aree protette, e pertanto in analogia alla valutazione effettuata per le aree C e D dei parchi, tali tipologie d'impianto, si valutano come non compatibili con l'esercizio di attività di tipo tradizionale o legate alla promozione economica e sociale, uniche attività, quest'ultime, consentite dal livello di tutela previsto dall'art. 12 della L 394/91

7.2 Istituzione aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta:

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate.

Si applica la valutazione della non idoneità corrispondente alle aree naturali protette.

7.3 Aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali:

Descrizione sintetica delle aree

Le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali della Regione Marche sono state individuate dalla Rete Ecologica delle Marche (REM) approvata con DGR n. 1634/2011.

La Rete Ecologica delle Marche, in particolare è costituita dai seguenti elementi strutturali:

- i nodi comprendono le aree di maggior pregio ecologico regionale: in particolare sono stati individuati in base alla presenza e alla distribuzione

di specie e di habitat target considerandone lo status legale, la rarità a livello regionale e le esigenze ecologiche particolari (siti Natura 2000, aree floristiche, oasi di protezione faunistica, altri nodi, complessi di nodi).

- le aree buffer, definite sulla base delle caratteristiche ecologiche territoriali, costituiscono porzioni di territorio che pur essendo al di fuori dei loro limiti sono funzionalmente e strettamente collegate ai nodi. In particolare si tratta di aree omogenee rispetto alle tipologie vegetazionali o, per la fauna, alle aree di alimentazione;
- le continuità naturali rappresentano le porzioni di vegetazione naturale fisicamente contigue all'interno delle quali si può supporre che le specie animali si possano spostare liberamente. I sistemi di connessione sono stati articolati in:

Sistemi di connessione di interesse regionale: sono i grandi sistemi collegati con la dorsale (distanza <100 m) e che attraversano trasversalmente la regione innervando le aree collinari:

Sistema "Montefeltro". Molto ampio, interessa tutta la porzione settentrionale della catena appenninica da Bocca Trabaria sino al Monte Carpegna e tutta le aree collinari delle valli del Foglia, Conca, Metauro e Cesano. I monti del Furlo sono compresi in questo sistema che giunge sino al mare lungo il Foglia, il Metauro ed il Cesano. L'indebolimento della vegetazione naturale e la presenza della città di Pesaro non permettono il collegamento diretto con il San Bartolo.

Sistema "Bacino del Misa". E' il più piccolo dei cinque sistemi di interesse regionale ed è sostanzialmente confinato al solo bacino del fiume Misa e del suo affluente Nevola. Il sistema è molto debole avendo una struttura dendritica limitata sostanzialmente alle sole fasce ripariali. Anche il collegamento con la Dorsale appenninica è debole giocandosi su poche aree intorno ad Arcevia.

Sistema "Bacino dell'Esino". Questo sistema è strutturalmente semplice, come il precedente, poiché dipende quasi esclusivamente dalla vegetazione ripariate; tuttavia si caratterizza per essere l'unico a collegarsi con entrambe le dorsali e per questo svolge un ruolo strategico nella REM contribuendo contemporaneamente al sistema delle continuità nelle aree collinari e a quello interno alla Dorsale appenninica attraverso la sinclinale di Camerino.

Sistema "Dorsale di Cingoli - Potenza - Fiumicello". La aree tra le province di Ancona e Macerata presentano una situazione delle continuità naturali complessa, dovuta soprattutto alla presenza di alcune discontinuità lungo il corso del Musone che ne riducono il ruolo a livello regionale. Le analisi svolte hanno portato all'individuazione di un sistema caratterizzato ad una prima parte in cui un sistema

relativamente solido di connessioni collega la Dorsale appenninica alla Dorsale di Cingoli ed una seconda che da qui, attraverso alcune strette fasce ripariali si spinge nelle aree collinari.

Sistema “Laga - Colline del Piceno”. E’ il più meridionale e strutturato dei sistemi di connessioni di interesse regionale. Comprende buona parte della vegetazione naturale che borda i Sibillini e si estende, con un reticolo spesso complesso, soprattutto nella parte centro meridionale, sino al mare. Il sistema è strettamente connesso con la Dorsale appenninica attraverso ampie aree di collegamento. Al suo interno sono compresi anche i Monti della Laga che non sono stati inseriti nella Dorsale appenninica per la discontinuità fisica prodotta dalla valle del Tronto ed in particolare dalla SS Salaria.

Sistemi di connessione di interesse locale collegati (cluster): sistemi minori che pur essendo collegati con il sistema principale (distanza <100 m) interessano porzioni limitate di territorio:

I sistemi di connessione locali sono sistemi di vegetazione naturale connessi che interessano porzioni di territorio limitate e per questo non riescono a svolgere un ruolo strategico al livello regione sebbene siano importanti a scala locale. Alcuni sono comunque molto importanti o perché riguardano aree di grande valore ambientale - Monte San Bartolo e Monte Conero - o perché possono fungere da punto di appoggio nel rafforzamento delle connessioni ecologiche ad esempio tra le due dorsali o nelle porzioni di territorio più deboli come quelle tra Ancona e Macerata.

L’obiettivo gestionale generale è quello di mantenere la continuità al loro interno e favorire la ricucitura delle connessioni con i sistemi di interesse regionale. Indicazioni più puntuali sono presenti negli obiettivi per le Unità Ecologico Funzionali.

Sistemi di connessione di interesse locale non collegati (stepping stones): sistemi minori che interessano porzioni limitate di territorio e non sono collegati con il sistema principale:

Tutta la vegetazione naturale non compresa in sistemi è stata considerata come stepping stone. Essa quindi svolge una funzione di punto di appoggio nei sistemi di connessione che tuttavia è fortemente condizionato sia dalle dimensioni che dalla distanza che separa le diverse patches dai sistemi di connessione. Da un punto di vista progettuale le stepping stones, insieme ai sistemi di connessione locali, sono gli elementi su cui lavorare per estendere e rafforzare i collegamenti ecologici nelle aree a maggior frammentazione.

Aree di connessione sensibili

Aree che per le caratteristiche delle unità ecosiste-

niche o per la loro collocazione svolgono una funzione particolarmente importante per la REM. (“Area di contatto Dorsale – Sistemi di connessione” dove si svolgono con più intensità gli scambi di individui tra i diversi sistemi, “Area di indebolimento interno alla Dorsale”, in prevalenza attraversamenti vallivi che interrompono i sistemi dei boschi e delle praterie con infrastrutture lineari o coltivi e infine “Tratti fluviali in ambito urbano”).

Interventi che portino ad un deterioramento della continuità ecologiche in queste aree hanno quindi un effetto particolarmente negativo sull’intero sistema.

La gestione di tali aree deve perseguire gli obiettivi di gestione individuati per l’unità ecologica di riferimento di cui all’allegato II della DGR n. 1634/2011.

Le tutele da queste richiamate sono ricondotte anche ai seguenti articoli delle NTA PPAR: Artt. 29, 30, 31, 35, 36.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le continuità naturali d’interesse regionale “Bacino del Misa e dell’Esino” e le aree sensibili “Tratti fluviali urbani” sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto tali tipologie d’impianti non sono compatibili con gli obiettivi di tutela individuati dall’unità ecologica funzionale di riferimento.

I nodi, le aree buffer, le continuità naturali (Dorsale appenninica, Montefeltro, Dorsale di Cingoli – Potenza-Fiumicello – Laga-Colline del Piceno) i sistemi di connessione locali collegati e scollegati, le aree sensibili limitatamente all’Area di contatto Dorsale – Sistemi di connessione e all’Area di indebolimento interno alla Dorsale, sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas di, potenza superiore a 250 kWe e da biomassa di potenza superiore a 200 kWe, in quanto tali tipologie d’impianti per dimensione e per impatto creerebbero una frammentazione e un indebolimento della funzione di continuità ecologica svolta dalle aree.

7.4 Aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione.

Descrizione sintetica delle aree

Le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione sono state individuate

con Decreti del Presidente della Giunta Regionale (n. 73/97, 129/98, 155/01), ai sensi della legge regionale n. 52 del 30 dicembre 1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali".

Tali aree sono indicate da apposite tabelle perimetrali e al loro interno è proibita la raccolta, la estirpazione e il danneggiamento di tutte le piante che vi crescono spontaneamente. Nelle zone coltivate comprese in tali aree sono consentite le normali pratiche colturali. Sono altresì consentiti negli incolti produttivi il pascolo e la fienagione.

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le aree floristiche sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto la realizzazione di tali tipologie d'impianti, sottraendo territorio utile alla propagazione delle specie floristiche protette, comprometterebbe gli obiettivi di conservazione del sito individuati dalla L.R. 52/74

8) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., QM) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003;

Descrizione sintetica delle aree

8.1 Le aree agricole, classificate dagli strumenti urbanistici come zona E, interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP):

8.2 I terreni agricoli effettivamente interessati da colture riconosciute come DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, biologiche, QM, identificati dal fascicolo aziendale e dalle banche dati degli enti accreditati al controllo (Elenco MIPAAF) o che hanno ospitato tali colture nei tre anni precedenti.

8.3 I terreni agricoli effettivamente interessati da oliveti identificati dal fascicolo aziendale e dalle banche dati degli enti accreditati al controllo (Elenco MIPAAF) o che hanno ospitato tali colture nei tre anni precedenti.

Si riporta di seguito, in dettaglio, l'elenco delle produzioni di qualità regionali:

Vigneti DOP (ex DOC e DOCG):

DOC Regione Marche

- Bianchello del Metauro;
- Colli Maceratesi;
- Colli Pesaresi;
- Esino;
- Falerio dei Colli Ascolani;
- I terreni di San Severino;
- Lacrima di Morro d'Alba;
- Offida;
- Pergola;
- Rosso Conero;
- San Ginesio;
- Serrapetrona;
- Rosso Piceno;
- Verdicchio dei castelli di Jesi;
- Verdicchio di Matelica.

DOCG Regione Marche

- Rosso Conero;
- Vernaccia di Serrapetrona;

Oliveti

Lenticchia di Castelluccio IGP

Produzioni biologiche

Prodotti a marchio QM

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Le aree agricole, classificate dagli strumenti urbanistici come zona E, interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP) non sono idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas o da biomassa di potenza superiore a 1000 kWe. in quanto tale dimensione non trova giustificazione nella nostra realtà agricola e comprometterebbe la vocazionalità del territorio regionale alle produzioni di qualità. Impianti di dimensioni superiori a 1.000 kWe richiedono, infatti, il reperimento di notevoli quantità di biomassa a cui si correlano diversi e rilevanti impatti tra cui: la sottrazione di terreni destinati alle colture alimentari, la comparsa di problematiche nello spandimento del digestato e il rischio di sconvolgimento dell'assetto e dell'attitudine dell'azienda agricola stessa. Verrebbe, inoltre, meno il rispetto dei criteri di sostenibilità e nello specifico l'integrazione aziendale e la valorizzazione dei sottoprodotti.

I terreni agricoli effettivamente interessati da colture riconosciute come DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, biologiche, QM, identificati dal fascicolo aziendale e dalle banche dati degli enti accreditati al controllo (Elenco MIPAAF) o che hanno ospitato tali

colture nei tre anni precedenti sono individuati come aree non idonee alla installazione di impianti a biogas di potenza superiore a 250 kWe e a biomassa di potenza superiore a 200 kWe, in quanto l'installazione di tali tipologie d'impianti implicherebbe l'estirpazione o comunque l'occupazione di rilevanti superfici destinate alle suddette colture, compromettendo la vocazionalità del territorio agricolo regionale alle produzioni di qualità e il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e di salvaguardia delle colture tipiche.

I terreni agricoli effettivamente interessati da oliveti, identificati dal fascicolo aziendale e dalle tanche dati degli enti accreditati al controllo (Elenco MIPAAF) o che hanno ospitato tali colture nei tre anni precedenti sono individuati come aree non idonee alla installazione di impianti a biogas e a biomassa, in quanto l'estirpazione degli oliveti è vietata dalla normativa di settore.

9) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;

- 9.1 Aree a rischio di esondazione

- 9.2 Aree a rischio di dissesto di versante

Considerato che i fenomeni censiti dai seguenti PAI:

- PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE (AdBR), approvato con Delibera amministrativa di Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 (S.O. n. 5 al BURM n. 15 del 13 febbraio 2004);
- PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL MARECCHIA-CONCA. (AdBMC), approvato con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale n. 139 del 14 luglio 2004 e s.m.i.;
- PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TEVERE (AdBTe), approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007);
- PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TRONTO (AdBTr), approvato con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale n. 81 del 29 gennaio 2008 (BURM n. 16 del 14 febbraio 2008).

sono distinti, ancorché con metodologie di valutazione e di rappresentazione diverse tra loro e talvolta non omogenee, secondo classazioni basate

sulla gravità dei singoli dissesti, per le finalità del presente atto si ritiene sufficientemente ed ampiamente cautelativo, oltre che particolarmente opportuno, prevedere il rispetto delle aree di divieto imposte dai PAI, rispettandone le indicazioni nell'obiettivo di evitare il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di rischio idrogeologico.

Nell'ipotesi che non tutte le aree effettivamente pericolose siano state censite dai PAI, e che alcune classi di quelle censite sono dichiarate come assoggettabili a verifiche tecniche, si deve ricordare che le norme ordinarie vigenti, ed in particolare il DM Infrastrutture 10 gennaio 2008 concernente "Norme Tecniche per le Costruzioni", prevedono l'espletamento di indagini e caratterizzazioni comunque da osservare per le opere oggetto del presente atto normativo.

Infine, le disposizioni recate dai PAI trovano applicabilità all'interno del territorio regionale nelle more della piena operatività della riforma operata dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) e del recepimento della Direttiva 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni).

Valutazione della non idoneità e delle incompatibilità riscontrate

Sono individuate come non idonee, alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, tutte le aree a RISCHIO DI ESONDAZIONE perimetrate dai PAI ai sensi:

AdBTe N.A. - Art. 28 (fascia A)

AdBTe N.A. - Art. 29 (fascia B)

AdBTe N.A. - Art. 31 (zone a rischio per fenomeni idraulici R4)

AdBTe N.A. - Art. 32 (zone a rischio per fenomeni idraulici R3)

AdBMCN.A. - Art. 8 e 9 (Alvei e Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua)

AdbTr N.A. - Art. 10 (Fasce fluviali di tutela integrale)

AdBTr N.A. - Art. 11 (Aree esondabili E4 ed E3)

AdBR N.A. - Art. 7 (Fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni)

AdBR N.A. - Art. 9 (Aree inondabili)

AD ESCLUSIONE DI:

AdBTe N.A. - Art. 30 (fascia C)

AdBMC N.A. - Art. 10 (Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni)

AdBTr N.A. - art. 12 (Aree esondabili E2 ed E1)

L'esclusione va intesa applicabile qualora le eventuali verifiche di compatibilità richieste dalle N.A. del Piano conseguano esito favorevole ovvero gli obiettivi ivi richiesti.

Sono individuate come non idonee, alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, tutte le aree a RISCHIO DI ESONDAZIONE individuate sulla base di eventi di esondazione recenti oggettivamente rilevati e cartografati, per le quali il Comune, entro 30gg dall'entrata in vigore del presente atto, richiede l'avvio del procedimento di perimetrazione ai sensi del PAI. L'esito del procedimento di perimetrazione, determina, in via definitiva, lo stato di idoneità/non idoneità delle aree suddette.

Sono individuate come non idonee, alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, tutte le aree a RISCHIO DI DISSESTO DI VERSANTE perimetrate dai PAI ai sensi:

AdBTe N.A. - Art. 14 (Aree a rischio R4) e Art. 15 (Aree a rischio R3)

AdBMC N.A. - Art. 14 e 15 (Aree a rischio molto elevato e aree di pericolosità molto elevata) e Art. 16 (Aree a rischio elevato e aree di pericolosità elevata)

AdbTr N.A. - Art. 7 (Aree con indice di pericolosità molto elevata H4 ed elevata H3)

AdBR N.A. - Art. 12 (Aree a livello di pericolosità molto elevata P4 ed elevata P3; aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato)

AD ESCLUSIONE DI:

AdBTe N.A. - Art. 11 (Aree a rischio R1 ed R2)

AdBMC N.A. - Art. 17 (Aree in dissesto da assoggettare a verifica)

AdBTr N.A. - art. 7 e 8 (Aree ad indice di pericolosità H0 molto bassa, H1 moderata e H2 media)

AdBR N.A. – artt. 12 e 13 (Aree a livello di pericolosità media P2 o moderata P1)

L'esclusione va intesa applicabile qualora le eventuali verifiche di compatibilità richieste dalle N.A. del Piano conseguano esito favorevole ovvero gli obiettivi ivi richiesti.

10) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004**Descrizione sintetica delle aree**

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- m) le zone di interesse archeologico.

VALUTAZIONE DELLA NON IDONEITA' E DELLE INCOMPATIBILITA' RISCONTRATE

Le aree sopra elencate sono individuate come aree non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, in quanto:

- sulle aree di cui alla lettera a) si applica la tutela integrale prevista dall'art. 32 delle NTA del PPAR;
- sulle aree di cui alle lettere b) e c) si applica la tutela integrale prevista dall'art. 29 delle NTA del PPAR;
- sulle aree di cui alle lettere d) e e), essendo aree di particolare pregio paesaggistico;
- sulle aree di cui alla lettera g) si applica la tutela prevista dalla legge forestale regionale del 23 febbraio 2005, n. 6;
- sulle aree di cui alla lettera i) si applica la tutela integrale prevista dall'art. 36 delle NTA del PPAR;
- sulle aree di cui alla lettera m) si applica la tutela integrale prevista dall'art. 41 delle NTA del PPAR.

ELENCO DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A BIOGAS E A BIOMASSA

TABELLE DI SINTESI:

A1 Aree non idonee di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adeguamento (ove esistenti)

A2 Aree non idonee desumibili dalla legge forestale regionale del 23 febbraio 2005, n. 6

A3 Aree non idonee per la protezione delle acque destinate al consumo umano (D.lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque)

A4 Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio - secondo l'indirizzo fornito dal DM 10 settembre 2010 Allegato 3 - lettera f)

TAB. A 1 Aree non idonee di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adeguamento (ove esistenti). Criterio Punto 17.2 del DIM 10 settembre 2010	Impianto a biogas per taglie di potenza (kW _e)			Impianto a biomassa solida e liquida per taglie di potenza (kW _e)		
	≤250	>250≤1.000	>1000	≤200	>200≤1.000	>1.000
	Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di eccezionale valore GA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di rilevante valore GB	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di qualità diffusa GC	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di eccezionale valore BA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di rilevante valore BB	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di qualità diffusa BC	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistemi territoriali Art. 20 e 23 Aree A di eccezionale valore paesaggistico ambientale	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistemi territoriali Art. 20 e 23 Aree B di rilevante valore paesaggistico ambientale	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistemi territoriali Art. 20 e 23 Aree C di qualità diffusa	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Sottosistemi territoriali Art. 20 e 23 Aree V di alta percezione visuale	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze geologiche e geomorfologiche	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 29 – ambiti di tutela dei corsi d'acqua	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 30 – ambiti di tutela dei crinali	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 31 – versanti	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

TAB. A 1 Aree non idonee di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adeguamento (ove esistenti). Criterio Punto 17.2 del DM 10 settembre 2010	Impianto a biogas per taglie di potenza (kW _e)			Impianto a biomassa solida e liquida per taglie di potenza (kW _e)		
	≤250	>250≤1.000	>1000	≤200	>200≤1.000	>1.000
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 32 – litorali marini	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 33 – aree floristiche	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 34 – foreste demaniali regionali e boschi	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 35 – pascoli	Area soggetta a tutela integrale	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	Area soggetta a tutela orientata	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 36 – zone umide	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 37 – elementi diffusi del paesaggio agrario	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 38 – paesaggio agrario di interesse storico ambientale	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio Art. 39 – centri e nuclei storici	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

TAB. A 1 Aree non idonee di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adempimento (ove esistenti). Criterio Punto 17.2 del DM 10 settembre 2010	Impianto a biogas per taglie di potenza (kWe)			Impianto a biomassa solida e liquida per taglie di potenza (kWe)		
	≤250	>250≤1.000	>1000	≤200	>200≤1.000	>1.000
Categorie costitutive del paesaggio Art. 40 – edifici e manufatti storici a) aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dal D.lgs. 42/2004 (ex L. 1089/1939) b) aree archeologiche di particolare interesse c) aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani d) le strade consolari romane e) aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici	Area soggetta a tutela orientata					
		NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
		NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio – Art. 41 - zone archeologiche e strade consolari						
		NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
		NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

TAB. A 1 Aree non idonee di rilevanza paesaggistica individuate dal Piano Paesistico Ambientale Regione Marche così come recepito dai PRG comunali approvati in adeguamento (ove esistenti). Criterio Punto 17.2 del DM 10 settembre 2010.	Impianto a biogas per taglie di potenza (kWe)			Impianto a biomassa solida e liquida per taglie di potenza (kWe)		
	≤ 250	>250 ≤ 1.000	> 1000	≤ 200	> 200 ≤ 1.000	> 1.000
	Categorie costitutive del paesaggio – Art. 42 – luoghi di memoria storica	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA
Categorie costitutive del paesaggio – Art. 43 – punti panoramici e strade panoramiche	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

TAB. A2 Aree non idonee desumibili dalla legge forestale regionale del 23 febbraio 2005, n. 6 Criterio Punto 17.2 del DM 10 settembre 2010	Codice	Impianto a biogas per taglia di potenza (kWe)			Impianto a biomassa solida e liquida per taglia di potenza (kWe)		
		≤ 250	>250 ≤ 1.000	> 1000	≤ 200	> 200 ≤ 1.000	> 1.000
		1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
I territori coperti da boschi e da foreste tutelati dall'art. 142 del d. lgs. n. 42/2004, dal RD L n. 3267/1923, tutelate recepite dai Capi I, II e III della l.r. n. 6/2005	1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	
Le formazioni vegetali tutelate dal Capo IV della l.r. n. 6/2005 e in particolare i filari e i gruppi di alberi di alto fusto, gli alberi secolari ad alto fusto isolati, in filare, in gruppo appartenenti all'elenco delle specie protette di cui all'articolo 20, le siepi di cui all'articolo 24, le formazioni vegetali miste di cui all'articolo 25, e le formazioni vegetali monumentali di cui all'articolo 26.	2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	

TAB. A3 Aree non idonee per la protezione delle acque destinate al consumo umano (D.lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque) Criterio Punto 17.2 del DM 10 settembre 2010 Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006.	Codice 1	Impianto a biogas che utilizza anche parzialmente le frazioni da allevamento e la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per taglia di potenza (kWe)		
		≤ 250	>250, ≤1.000	>1000
		NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
		Impianto a biomassa solida e liquida per taglia di potenza (kWe)		
		≤ 200	> 200 ≤1.000	>1.000
		-	-	-

TAB. A.4 Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio Criteri: Allegato 3 lettera f) del DM 10 settembre 2010.	Cod.	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la parametrizzazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW)		Impianto a biogas per taglia di potenza (kW)	
			≤ 250	> 250 ≤ 1.000	≤ 200	> 200
1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;	1.1	Centro storico di Urbino - sito inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (Fonte sito Unesco - http://info.unesco.org/it/1828) le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42/2004, http://www.cultura.marche.it/CM/Diretor.aspx?cat=721	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	1.2	gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 - lettere a) e b);	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	1.3	le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 - lettere c) e d)	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
	1.4	Centri, nuclei, edifici e manufatti storici di cui agli artt. 39 e 40 delle NTA del PPAR	Area sottoposta a tutela integrale	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
2) Zone all'interno di cui visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;	2	Parco Archeologico di Urbs Salvia (Urbisaglia - MC) • Parco Archeologico di Sentinum (Sassoterrato - AN) • Parco Archeologico di Susa Senonium (Castellone di Susa - PU) • Parco Archeologico di Cupra Marittima (Cupra Marittima - AP) • Parco Archeologico di Forum Sempronii (Fossombrone - PU) • Parco Archeologico di Septempeda (San Severino Marche - MC) • Parco Archeologico di Falentus Pitenus (Falerone - FM) http://www.archeomarche.it/	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	3.1	Parci archeologici di cui alla L.R. n. 16/1994: • Parco Archeologico di Urbs Salvia (Urbisaglia - MC) • Parco Archeologico di Sentinum (Sassoterrato - AN) • Parco Archeologico di Susa Senonium (Castellone di Susa - PU) • Parco Archeologico di Cupra Marittima (Cupra Marittima - AP) • Parco Archeologico di Forum Sempronii (Fossombrone - PU) • Parco Archeologico di Septempeda (San Severino Marche - MC) • Parco Archeologico di Falentus Pitenus (Falerone - FM) http://www.archeomarche.it/	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
3) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contenenti ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;	3.2	Fascia contornata di rispetto dei parchi archeologici di 150 metri, misurata dal perimetro dell'area a parco o, qualora più estesa, da quella derivata dal vincolo archeologico.	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	3.3	Centri, nuclei, edifici, manufatti storici, zone archeologiche e strade casolari di cui agli artt. 39, 40 e 41 della NTA del PPAR	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
4) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale o di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;	4.1	1. Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2. Parco nazionale dei Monti Sibillini 3. Riserva naturale dell'Abbadia di Fiadra 4. Riserva naturale statale Gola del Furlo 5. Riserva naturale Montagna di Torricchio 6. Parco regionale del Conero 7. Parco regionale regionale del Sasso Simone e Simoncello 8. Parco naturale regionale del Monte San Bartolo 9. Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
		a) Area sottoposta a tutela integrale b) Area sottoposta a tutela orientata	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

TAB A.4 Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio Criteri - Allegato 3 lettera f) del DM 10 settembre 2010.	Cod.	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)		Impianto a biogas per taglia di potenza (kW)		Impianto a biomassa solida e liquida per taglia di potenza (kW)	
				≤ 250	> 250 ≤ 1.000	≤ 200	> 200 ≤ 1.000
				> 250 ≤ 1.000	> 1000	≤ 200	> 1.000
		10. Riserva naturale regionale orientata di Ripa Bianca 11. Riserva naturale della Sentina 12. Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Cantaito		Parco Area B	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	4.2	Fonte: Elenco Ufficiale Aree Protette del Ministero dell'Ambiente: DECRETO del MINISTERO AMBIENTE del 27 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010. http://www.mhaambiente.it/home_it/menu.html?mc=/menu/menu_attivita_e_misure_naturali/area_naturali_protette.html#area_naturali_protette		Parco Area C Fatto salvo quanto stabilito dalla norme più restrittive contenute nei Piani di gestione delle Aree Protette	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	4.3			-	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	4.4			-	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	4.5			Riserva naturale integrale	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	4.6			Riserva naturale orientata	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

TAB A.4 Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio Criteri - Allegato 3 lettera f) del DM 10 settembre 2010.	Cod.	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW)		Impianto a biomassa solida e liquida per taglia di potenza (kW)	
			≤ 250	> 250 ≤ 1.000	> 200	> 1.000
5) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);	5.1	Nelle Marche esistono 76 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/SIC.aspx) Fonte: Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, 7 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012. La perimetrazione della Rete Natura 2000 è stata approvata con delibere di giunta regionale pubblicate sul sito della Regione Marche http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/Normaliva.aspx	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
		27 Zone di Protezione Speciale ZPS http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/ZPS.aspx Fonte: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009) Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente. La perimetrazione della Rete Natura 2000 è stata approvata con delibere di giunta regionale pubblicate sul sito della Regione Marche http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/Normaliva.aspx	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
6) Le Important Bird Areas (I.B.A.);	6	IT 085 - Monte Conero; IT 086 - Gola del Furlo e Monte Catria; IT 087 - Sentina; IT 088 - Monti Sibillini; IT 101 - Monti della Laga; Le IBA individuali, ricadono rispettivamente nel Parco del Monte Conero, nella Riserva Statale del Furlo e del Monte Catria, nella riserva regionale della Sentina, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga. Fonte: http://www.birdlife.org/datazone/sitesearchresults.php?req=7&city=105&an=40&cori=Man=0&gen=0&spc=&tmn=&ha=&ur=&bl=&mar=N#	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
7) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni Internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione);	7.1	Fatto salvo quanto stabilito dalle norme più restrittive contenute nei Piani di gestione delle Aree Protette, le fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette. I Parchi che hanno determinato l'area contigua: Parco Sasso Simone e Simoncello - Fonte: Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello - approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.61 del 10 luglio 2007; Parco del Monte San Bartolo - Fonte: Piano del Parco naturale del Monte San Bartolo - approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 152 del 02/02/2010.	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
	7.2	Istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
7.3	Le aree di connessione e continuità ecologica - funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali che costituiscono parte della struttura della Rete ecologica delle Marche (RaM), così come definite negli elaborati nel progetto di Rete ecologica delle Marche ed approvate con DGR n. 1634/2011. Fonte: http://reteecologica.ambiente.marche.it:81/omapparea/pa.html	1. Nodi (siti Natura 2000, aree floristiche, oasi di protezione faunistica, altri nodi, complessi di nodi). 2. Aree buffer (porzioni di territorio funzionalmente collegate ai nodi). 3. Continuità naturali: a) Sistema di connessioni interregionali: 1. Dorsale Appenninica	-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
Si applica la valutazione della non idoneità corrispondente alle aree naturali protette Cod. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.			-	NON IDONEA	-	NON IDONEA
Si applica la valutazione della non idoneità corrispondente all'area Parco, riserva e ZPS in cui la IBA ricade.			-	NON IDONEA	-	NON IDONEA

TAB A.4 Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio Criteri - Allegato 3 lettera f) del DM 10 settembre 2010.	Cod.	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)		Impianto a biogas per taglia di potenza (kW _e)		Impianto a biomassa solida e liquida per taglia di potenza (kW _e)			
		Attuazione Regione Marche	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW _e)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW _e)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW _e)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW _e)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW _e)		
Le aree da questa richiamate sono ricondotte anche ai seguenti articoli della NTA PPAR: Art. 29, 30, 31, 35, 36, di seguito trattati.	Cod.	<p>Attuazione Regione Marche</p> <p>(le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)</p> <p>Le aree da questa richiamate sono ricondotte anche ai seguenti articoli della NTA PPAR: Art. 29, 30, 31, 35, 36, di seguito trattati.</p> <p>a) Sistemi di connessione di interesse regionale</p> <p>b) Sistemi di connessione di interesse regionale</p> <p>c) Sistemi di connessione locale collegati (distanza <100m) con il sistema principale</p> <p>d) Sistemi di connessione locale non collegati (distanza > 100m) con il sistema principale</p> <p>e) Sistemi di connessione sensibili</p> <p>1. Area di contatto Dorsale - sistemi di connessione</p> <p>2. Area indebolimento interno alla Dorsale</p> <p>3. Tratti fluviali in ambito urbano</p>	<p>1. Montefeltro Dorsale di Cingoli-Potenza-Fiumicello Lega-Colline del Piceno</p>	<p>1. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>1. > 200</p>	<p>1. > 1.000</p>	<p>1. NON IDONEA</p>		
			<p>2. Bacino del Misa Bacino dell'Esino</p>	<p>2. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>2. > 200</p>	<p>2. > 1.000</p>	<p>2. NON IDONEA</p>	<p>2. NON IDONEA</p>	<p>2. NON IDONEA</p>
			<p>3. Sistemi di connessione locale collegati (distanza <100m) con il sistema principale</p>	<p>3. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>3. > 200</p>	<p>3. > 1.000</p>	<p>3. NON IDONEA</p>	<p>3. NON IDONEA</p>	<p>3. NON IDONEA</p>
			<p>4. Sistemi di connessione locale non collegati (distanza > 100m) con il sistema principale</p>	<p>4. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>4. > 200</p>	<p>4. > 1.000</p>	<p>4. NON IDONEA</p>	<p>4. NON IDONEA</p>	<p>4. NON IDONEA</p>
			<p>5. Sistemi di connessione sensibili</p>	<p>5. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>5. > 200</p>	<p>5. > 1.000</p>	<p>5. NON IDONEA</p>	<p>5. NON IDONEA</p>	<p>5. NON IDONEA</p>
			<p>6. Area di contatto Dorsale - sistemi di connessione</p>	<p>6. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>6. > 200</p>	<p>6. > 1.000</p>	<p>6. NON IDONEA</p>	<p>6. NON IDONEA</p>	<p>6. NON IDONEA</p>
			<p>7. Area indebolimento interno alla Dorsale</p>	<p>7. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>7. > 200</p>	<p>7. > 1.000</p>	<p>7. NON IDONEA</p>	<p>7. NON IDONEA</p>	<p>7. NON IDONEA</p>
			<p>8. Tratti fluviali in ambito urbano</p>	<p>8. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>8. > 200</p>	<p>8. > 1.000</p>	<p>8. NON IDONEA</p>	<p>8. NON IDONEA</p>	<p>8. NON IDONEA</p>
			<p>9. Sistemi di connessione locale collegati (distanza <100m) con il sistema principale</p>	<p>9. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>9. > 200</p>	<p>9. > 1.000</p>	<p>9. NON IDONEA</p>	<p>9. NON IDONEA</p>	<p>9. NON IDONEA</p>
			<p>10. Sistemi di connessione locale non collegati (distanza > 100m) con il sistema principale</p>	<p>10. > 250 ≤ 1.000</p>	<p>10. > 200</p>	<p>10. > 1.000</p>	<p>10. NON IDONEA</p>	<p>10. NON IDONEA</p>	<p>10. NON IDONEA</p>
Le aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione. Aree floristiche individuate con Decreti del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 52/74: Decreto P.G.R. n. 73/87 - Delimitazione aree floristiche protette BUR Marche Edizione speciale n. 4 - Supplemento al n. 30 del 22/05/1997 Decreto P.G.R. n. 129/88 - Delimitazione aree floristiche protette BUR Marche n. 59 del 16/07/1998 Decreto P.G.R. n. 155/01 - Delimitazione aree floristiche protette BUR Marche n. 107 del 20/09/2001 http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Infrastrutturaverde/Areefloristiche.aspx	7,4								

TAB A.4 Aree particolarmente sensibili s/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio Criteri - Allegato 3 lettera f) del DM 10 settembre 2010.	Cod.	Attuazione Regione Marche (la indicazione vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kWe)			Impianto a biomassa solida e liquida per taglia di potenza (kWe)		
			≤ 250	> 250; ≤ 1.000	> 1000	≤ 200	> 200 ≤ 1.000	> 1.000
8) Le aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale. In coerenza con le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;	8.1	Le aree agricole, classificate dagli strumenti urbanistici come zona E, interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP).	-	-	NON IDONEA	-	-	NON IDONEA
	8.2	Vigneti DOP (ex DOC e DOCG): DOC Regione Marche Blanchello del Metauro; Colli Maceratesi; Colli Pesaresi; Esino; Falerio dei Colli Ascolani; I terreni di San Severino; Lacrima di Monro d'Alba; Offida; Pergola; Rosso Conero; San Ginesio; Serrapetrona; Rosso Piceno; Verdicchio dei castelli di Jesi; Verdicchio di Matelica. DOCG Regione Marche Rosso Conero; Vernaccia di Serrapetrona; Lenticchie di Castelluccio IGP Produzioni biologiche	-	NON IDONEA	NON IDONEA	-	NON IDONEA	NON IDONEA
9) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	8.3	I terreni agricoli effettivamente interessati da oliveti identificati dal fascicolo aziendale e dalle banche dati degli enti accreditati al controllo (Elenco MIPAAF) o che hanno ospitato tali colture nei tre anni precedenti.	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
	9.1	Area a rischio esondazione Comprende le aree individuate sulle basi di eventi di esondazione recenti oggettivamente rilevati e cartografati, per le quali il Comune, entro 30gg dall'entrata in vigore del presente atto, richiede l'avvio del procedimento di perimetrazione ai sensi del P.A.I. L'esito del procedimento di perimetrazione, determina, fascia A - Art.28 fascia B - Art.29 zone a rischio per fenomeni idraulici R4 - Art. 31 zone a rischio per fenomeni idraulici R3 - Art. 32 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TEVERE (AdBTe), approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2008 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007) Aveli e Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua - Art. 8 e 9 N.A PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL MARECCHIA-CONGA (AdBMC), approvato con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale n. 139 del 14 luglio 2004 e s.m.i.;	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
		Fasce fluviali di tutela integrate - Art.10 N.A. Aree sondabili E4 ed E3 - Art. 11 N.A. PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TRONTO (AdBTr), approvato con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale n. 81 del 29 gennaio 2008 (BURM n. 16 del 14 febbraio 2008).	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

TAB A.4 Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio Criteri - Allegato 3 lettera f) del DM 10 settembre 2010.	Cod.	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la permittenza occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Impianto a biogas per taglia di potenza (kW _e)			Impianto a biomassa solida e liquida per taglia di potenza (kW _e)				
			≤ 250	> 250 ≤ 1.000	> 1000	≤ 200	> 200 ≤ 1.000	> 1.000		
10) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti.	9.2	<p>In via definitiva, lo stato di non idoneità/idoneità delle aree suddette.</p> <p>Fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni - Art. 7 N.A.</p> <p>Area inondabili - Art. 9 N.A.</p> <p>PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE (AdBR), approvato con Delibera amministrativa di Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 (S.O. n. 5 al BURM n. 15 del 13 febbraio 2004);</p> <p>Area a rischio R4 - art. 14</p> <p>Area a rischio R3 - art. 15</p> <p>PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TEVERE (AdBT_e), approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2008 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007).</p> <p>Area a rischio molto elevato e aree di pericolosità molto elevata - Art. 14 e 15 N. A.</p> <p>Area a rischio elevato e aree di pericolosità elevata - Art. 16</p> <p>PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL MARECCHIA-CONCA (AdBMC), approvato con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale n. 138 del 14 luglio 2004 e s.m.i.;</p> <p>Area con indice di pericolosità molto elevata H4 ed elevata H3 - Art. 7 N. A.</p> <p>PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TRONTO (AdBT), approvato con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale n. 81 del 29 gennaio 2008 (BURM n. 16 del 14 febbraio 2008).</p> <p>Area a livello di pericolosità molto elevata P4 ed elevata P3 - Art. 12 N. A.</p> <p>Area di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato</p> <p>PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE (AdBR), approvato con Delibera amministrativa di Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 (S.O. n. 5 al BURM n. 15 del 13 febbraio 2004);</p> <p>a) I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</p> <p>b) I territori confinanti ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</p> <p>c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</p> <p>d) le montagne per la parte eccedente i 200 metri sul livello del mare per la catena appenninica</p> <p>e) I ghiacciai e i circhi glaciali;</p> <p>f) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</p> <p>g) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1976, n. 448;</p> <p>m) le zone di interesse archeologico</p>	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA		
			10.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
			10.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
			10.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
			10.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
			10.5	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
			10.6	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
			10.7	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA
			10.8	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA

3. Disposizioni per la mitigazione degli impatti derivanti dalla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa e criteri di sostenibilità, ai fini della valutazione positiva dei progetti

3.1 Gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas o da biomassa quando alimentati, anche parzialmente, da rifiuti sono soggetti alle disposizioni della parte IV del Digs. 152/06 che disciplina la gestione dei rifiuti; anche la conseguente localizzazione deve quindi rispondere ai criteri di idoneità stabiliti dagli atti di pianificazione regionale e provinciali in tale materia.

3.2 Nelle aree considerate idonee per effetto del presente atto, l'installazione e la gestione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomassa e da biogas è soggetta alle disposizioni della DGR N.1191 del 1 agosto 2012 avente all'oggetto "(..)integrazioni alla D.G.R. 225 dell'8 marzo 2011 in materia di autorizzazione unica, indicazioni per la gestione dei prodotti in uscita dagli impianti e attuazione stralcio del Piano d'azione di cui alla Dacr 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A".

3.3 L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas deve disporre un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene che interessi anche la fase di entrata a regime degli impianti, ad esito della quale l'Autorità competente potrà prescrivere la prosecuzione o la modifica del piano di monitoraggio, ovvero la realizzazione degli ulteriori sistemi di abbattimento degli odori che risultassero necessari. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni prescrive l'adozione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene anche per gli impianti esistenti e per quelli per i quali, alla data di pubblicazione sul BUR del presente atto, il procedimento di autorizzazione unica sia stato concluso o risulti formalmente avviato. A tale scopo, l'Autorità competente integra, con apposito atto, l'autorizzazione unica, ove già rilasciata. In caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle relative alle emissioni odorigene, si applica quanto disposto dagli art. 278 e 279 della parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

3.4 La progettazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomassa forestale locale (materiale legnoso proveniente da boschi così

come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. n. 6/2005 "legge forestale regionale") di potenza superiore a 50 kW_e è accompagnata da un Piano di gestione forestale o da un Piano particolareggiato forestale ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e dei titoli abilitativi sostitutivi con particolare riferimento alla acquisizione della autorizzazione al taglio boschivo.

I Piani, redatti secondo la DGR n. 988/1996 nel caso di Piano di gestione e secondo l'allegato "A" della deliberazione 799/2003 nel caso di Piano particolareggiato, analizzano, descrivono e pianificano la gestione della foresta definendo e georeferenziando la localizzazione, il tipo e la quantità degli interventi di utilizzazione annuale o periodica.

3.5 Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, la valutazione dell'impatto cumulativo derivante dalla realizzazione di due o più progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas o da biomasse ubicati nella medesima area o in aree contigue è disciplinata dalla normativa di valutazione d'impatto ambientale.

3.6 Ai fini della mitigazione degli impatti in termini di consumo di suolo e di frammentazione e alterazione del paesaggio agrario, la localizzazione degli impianti nel territorio rurale, identificato dai piani urbanistici come zona E, così come definita dal DM 1444/1968, anche se altrimenti denominata:

- a) deve essere prevista, alla luce delle ragionevoli alternative, all'interno dei fabbricati rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi fabbricati isolati. Non possono essere oggetto di tale tipologia di intervento gli edifici di valore storico individuati dal censimento dei fabbricati rurali previsto dal PPAR e dalla L.R. 13/90 o, in mancanza del censimento, individuati dalla cartografia IGM 1892-1895;
- b) deve rispettare, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide e liquide, le seguenti distanze minime: dai confini m. 40; dal perimetro dei centri abitati, così come definiti dal Codice della Strada, m. 1.000; dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale m. 200; dalla più vicina struttura turistico-ricettiva o ricreativa m. 500. Sono esclusi dall'applicazione di tale condizione:
 - gli impianti che alimentano reti di teleriscaldamento, ai quali non si applica la condizione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

- gli impianti di potenza inferiore a 250 kWe per il biogas e di potenza inferiore a 200Kwe per le biomasse, realizzati all'interno di un contesto edilizio-rurale preesistente, e comunque nel rispetto di quanto indicato alla lettera a); tale esclusione si applica purché siano comunque rispettate le distanze minime di 40 metri dai confini e di 200 metri dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale;
- c) gli impianti devono essere schermati da una zona circostante con opportune alberature e arbusti di specie autoctone, di superficie almeno tripla a quella lorda occupata dagli impianti da realizzare.

3.7 Al fine di garantire che l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali:

- nelle aree agricole interessate da produzioni agricole - alimentari di qualità (produzioni DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP) la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa di potenza inferiore o uguale a 1000 kWe è consentita se la biomassa, diversa dai sottoprodotti e proveniente da colture dedicate, prodotta nel territorio regionale, non supera il 30% in peso. Tale condizione non si applica agli impianti alimentati con biomassa forestale proveniente dal territorio regionale.
- nelle aree produttive, ricadenti nelle aree interessate da produzioni agricole - alimentari di qualità (produzioni DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP), la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa è consentita se la biomassa, diversa dai sottoprodotti e proveniente da colture dedicate, prodotta nel territorio regionale, non supera il 30% in peso. Tale condizione non si applica agli impianti alimentati con biomassa forestale proveniente dal territorio regionale.

Per gli impianti alimentati a biogas di potenza inferiore o uguale a 250 kWe o a biomassa di potenza inferiore o uguale a 200 kWe è consentito l'utilizzo delle colture dedicate autoprodotte da aziende singole o associate, fino al limite massimo del 50% in peso, in rotazione almeno triennale, con colture alimentari ("food" e "feed").

3.8 Fatto salvo quanto stabilito dalle norme più restrittive dei Piani di gestione delle Aree Protette, nelle aree C e D e nelle aree contigue dei Parchi, nelle aree Rete Natura 2000 e nelle aree della Rete

Ecologica Regionale, la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas di potenza inferiore o uguale a 250 kWe o alimentati a biomassa di potenza inferiore o uguale a 200 kWe è consentita se:

- a. il richiedente è ivi residente;
- b. la biomassa viene autoprodotta per almeno l'80%;
- c. i prodotti di origine biologica derivanti da colture dedicate non superano il 30 % in peso della biomassa totale. Le colture dedicate possono raggiungere il 50% a condizione che siano prodotte in regime di rotazione almeno triennale con colture alimentari ("food" e "feed").

Le condizioni di cui ai punti b e c non si applicano agli impianti alimentati con biomassa forestale proveniente dal territorio regionale.

Le attività di manutenzione e gestione delle aree Rete Natura 2000 interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" così come recepite con DGR 1471/2008 e DGR 1036/2009.

3.9 Nelle zone individuate dal PPAR come aree V "Aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico" per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 250 kWe per il biogas e 200 kWe per le biomasse, dovranno essere comunque adottate misure finalizzate a ridurre l'impatto visuale dei manufatti e a salvaguardare le visuali panoramiche.

4. Disposizioni finali

- 4.1 Nel caso in cui su una medesima area o sito si sovrappongano diverse valutazioni di non idoneità, si applica la valutazione di non idoneità più restrittiva.
- 4.2 La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente atto, approva le norme tecniche per la corretta gestione degli impianti a biogas e a biomassa, al fine di prevenire gli impatti sull'ambiente e sull'agricoltura correlati all'esercizio degli impianti medesimi.
- 4.3 Le disposizioni previste dal presente atto non si applicano ai progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero riconosciuti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Deliberazione Amministrativa del 15/01/2013 n. 63

Programmazione rete scolastica per l'anno scolastico 2013/2014 deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale 26 luglio 2012, n. 52.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 59/1997, ed in particolare l'articolo 138, comma 1, lettera b) che prevede fra le deleghe alle Regioni la "programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale";

Visto l'articolo 139 "Trasferimenti alle Province e ai Comuni" del sopra citato d.lgs. 112/1998 che al comma 1 recita: "... sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: lettera a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione";

Visto l'articolo 68 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e Infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che recita: "Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a: ...istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche...";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'articolo, 1 comma 622, sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" che, al Capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Richiamato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64 in cui sono evidenziate le principali innovazioni che sono state introdotte nel sistema dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/ 2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento Piano programmatico predisposto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della citata legge 133/2008;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

Considerato in particolare l'articolo 13, della citata legge 40/2007, riguardante le disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il riordino degli Istituti professionali e gli Istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Visto il Regolamento del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 che reca norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede tra l'altro "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Vista l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante l'adozione di "Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40", adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 133 del 7 febbraio 2011 ad oggetto "D.lgs. 226/05 - Capo III - DGR 1038/2010 - Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - Approvazione schema di accordo";

Visto l'Accordo tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale - reg. int. n. 15501 - del 9 febbraio 2011 finalizzato a sostenere e garantire sul territorio regionale l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, in relazione ai fabbisogni professionali del mercato del lavoro, e a realizzare il modello organizzativo "offerta sussidiaria integrativa" negli Istituti professionali di Stato;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al d.lgs. 226/2005 del 27 luglio 2011 - repertorio atti n. 66/CU;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane ad oggetto "Accordo riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. 226/05' del 27 luglio 2011 - rep. Atti n. 137/CSR;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 recante: "Norme concernenti il riordino degli Istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88 recante: "Norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89 recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4,

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010, con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici, come previsto all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 65 del 28 luglio 2010 con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

Visto lo schema di Regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89";

Visto l'articolo 1, comma 632, della legge 296/2006 che prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 296/2006";

Visto il d.p.r. 4 ottobre 2012, in corso di pubblicazione, recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Considerato che nel sopra citato d.p.r. è previsto l'avvio dell'autonomia dei CPIA nell'anno scolastico 2013/2014 e che è necessario organizzare la rete di scuole che rilasciano i titoli di studio terminali per percorsi di primo e secondo livello, si propone, in via transitoria, che le Istituzioni Scolastiche sede degli attuali Centri Territoriali Permanenti continuino a realizzare i corsi di primo livello e le scuole di Istruzione secondaria di secondo grado, sedi di corsi serali continuino a realizzare i percorsi di secondo livello;

Considerato lo schema di regolamento recante: "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di

insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettere f bis) e f ter) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

Considerato che la sentenza sopra richiamata ha l'effetto immediato di privare di fondamento normativo l'articolo 1 del d.p.r. 28 marzo 2009, n. 81 recante: “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola”, con particolare riferimento all'adozione di un successivo regolamento previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Considerato il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizione urgente per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'articolo 19, comma 4, stabilisce che: “dall'anno scolastico 2011/2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, che debbono essere costituiti con almeno 1000 alunni ridotti a 500 nelle piccole isole, nei comuni montani ecc.”, e al comma 5 stabilisce: “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”;

Considerata la sentenza n. 147 del 4 giugno 2012 che dichiara “l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011” e dichiara “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5...” del medesimo d.l. sopracitato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata della scuola dell'infanzia è condizionata:

- a) alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza;

Considerato che il medesimo articolo al comma 4 dispone: “L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso”, e al comma 6 dispone: “Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni”;

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 92 del 9 marzo 2011 dichiara che non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'articolo 2, commi 4 e 6, del d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l'effetto annulla l'articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.p.r. 89/2009;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 9 febbraio 2000, n. 297 relativa all'“Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche -DPR 18 giugno 1998, n. 233” e le successive modificazioni ed integrazioni alla deliberazione stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2012, n. 52 con la quale sono state approvate “Le linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema scolastico marchigiano per l'anno scolastico 2013-2014”, che ha definito i criteri e le modalità per le operazioni di modifica alla rete scolastica intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013;

Visto il piano provinciale approvato dal Commissario straordinario della Provincia di Ancona con atto n. 22 del 26 novembre 2012;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Ascoli Piceno approvato con delibera di Giunta n. 231 del 30 ottobre 2012, integrata con delibera di Giunta regionale n. 251 del 22 novembre 2012, e rettificata con deliberazione di Giunta provinciale n. 266 del 7 dicembre 2012;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Fermo approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 81 del 30 ottobre 2012;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Macerata approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 5 novembre 2012;

Visto il piano provinciale trasmesso dalla Provincia di Pesaro approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 29 ottobre 2012;

Considerato che il piano regionale della rete scolastica recepisce le richieste di apertura di nuovi indirizzi musicali presso le scuole secondarie di primo grado inserite nei piani provinciali;

Considerato che l'istituzione di tale indirizzo è subordinata alla presenza di un organico consistente per ciascuna classe, si condiziona l'istituzione di nuovi corsi ad indirizzo musicale alla disponibilità dell'organico assegnato all'Ufficio Scolastico regionale;

Considerato che la Provincia di Ancona ha approvato nel piano provinciale della rete scolastica la soppressione dell'autonomia scolastica del IIS Pieralisi Salvati di Jesi con contestuale accorpamento all'I-TIS G. Marconi di Jesi;

Considerato che la deliberazione n. 52/2012 al punto 1), Criteri generali dell'allegato A dispone: "per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 69, della legge 1.2 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che stabilisce "All'articolo 19, comma 5 del di. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. lilla parola "500" è sostituita dalla seguente: "600" e la parola "300" è sostituita dalla seguente: "400", al fine di non diminuire il numero delle autonomie scolastiche, Comuni e Province possono effettuare operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, anche prevedendo soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), con particolare riferimento all'accorpamento e alla soppressione di plessi scolastici di piccole dimensioni, a fronte di attenta valutazione del mantenimento, principalmente nelle aree montane, di un presidio scolastico significativo in termini di qualità, sostenibile nel lungo periodo e al quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza. In considerazione dell'ampiezza degli interventi richiesti dalla norma citata è indispensabile che la programmazione sia governata a livello territoriale in un'ottica complessiva, che individui le esigenze prioritarie e adotti in modo coordinato, le soluzioni più idonee";

Vista la proposta di Accordo discussa in data 19 settembre 2012 tra il MIUR e il Coordinamento tecnico delle Regioni, con la quale si promuove la definizione triennale del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica regionale,

calcolato sulla base dei parametri del numero degli alunni iscritti e della densità degli abitanti per kmq; Considerato che la proposta di Accordo da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni produrrebbe per la regione Marche effetti positivi, circa il numero delle autonomie scolastiche autorizzate, in quanto verrebbero confermate tutte quelle vigenti, comprese le situazioni in "reggenza" a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013; si ritiene pertanto, opportuno, mantenere il numero delle autonomie attualmente esistenti, e di sospendere l'accorpamento dell'IIS Pieralisi Salvati di Jesi in attesa di un quadro normativo meglio definito;

Considerato, altresì, che la Provincia di Ancona ha proposto nel piano provinciale della rete scolastica l'istituzione della sezione del liceo ad indirizzo sportivo presso l'Istituto Cambi Serrani di Falconara, in presenza della candidatura del liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona e del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Jesi;

Preso atto che in esito all'istruttoria della Provincia di Ancona il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Jesi risulta secondo nella graduatoria;

Rilevato che l'ambito provinciale di Ancona ha la maggiore popolazione scolastica della regione, appare opportuno istituire un'ulteriore sezione del liceo ad indirizzo sportivo presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Jesi, terminata la fase di prima applicazione del regolamento istitutivo, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015;

Preso atto che l'IPSIA di Corridonia in accordo con l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche – Ambito Territoriale di Macerata, nelle sedi di Corridonia, Civitanova e Macerata non ha attivato l'indirizzo concesso con D.A. n. 40/2012 Produzioni Industriali ed Artigianali ed ha conservato l'indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica;

Considerato che la Provincia di Ascoli Piceno nella deliberazione del Consiglio provinciale prende atto favorevolmente della proposta di attivazione del Liceo classico Europeo presso il Liceo Classico di San Benedetto del Tronto, si ritiene di non approvare tale richiesta in quanto il Liceo Classico Europeo è un indirizzo non ricompreso nel d.p.r. 86/2010;

Considerato che l'IPSIA di San Benedetto del Tronto chiede l'attivazione del percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale di Operatore delle Trasformazioni Agroalimentari;

Considerato che tale figura professionale è incardinata nell'indirizzo dell'Istruzione professionale: Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale e che l'IPSIA di San Benedetto del Tronto non ha tale indirizzo di studio, si ritiene di non approvare il percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale per la qualifica: Operatore della Trasformazione Agroalimentare;

Considerato che le Province di Pesaro Urbino e Anco-

na hanno approvato l'attivazione di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per la qualifica di Operatore del Benessere, rispettivamente nell'Istituto Omnicomprensivo Montefeltro di Sassocorvaro e nell'IIS Padovano di Senigallia sede di Arcevia, si ritiene di condizionare l'attivazione delle nuove sedi al contenimento del numero delle classi autorizzate per l'anno scolastico 2012/2013: pari a n. 4 (quattro) per ciascuna Provincia;

Considerato che le Province hanno trasmesso i bisogni formativi del loro territorio in riferimento alle qualifiche di Istruzione e Formazione professionale di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 come da allegato B che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che per l'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale negli Istituti professionali di Stato, è necessario che gli stessi siano titolari degli indirizzi quinquennali coerenti con il percorso da attivare e dispongano di idonei laboratori e qualificato personale docente;

Considerato che le Province hanno inviato i piani provinciali all'Ufficio Scolastico regionale per il parere, come previsto nella deliberazione n. 52/ 2012;

Preso atto del parere espresso dalla Direzione generale dell'Ufficio Scolastico regionale delle Marche con nota prot. n. 19982/C20b del 14 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l'atto di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2013/2014, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della L.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della citata legge;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della L.r. 26 giugno 2008, n. 15;

Visto il comma 4 dell'articolo 8 della citata l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare l'atto di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2013/ 2014 contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di condizionare l'istituzione di nuovi corsi ad indirizzo musicale elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione alla disponibilità di organico assegnato all'Ufficio Scolastico regionale;
- 3) di prendere atto che l'IPSIA Corridoni di Corridonia nelle sedi di Corridonia Civitanova e Macerata, non ha attivato l'indirizzo, concesso con deliberazione n. 40/2012, Produzioni Industriale ed Artigianali ed ha conservato l'indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica;
- 4) di confermare che le attuali sedi dei Centri Territoriali Permanenti continuino a realizzare i corsi per l'ottenimento dei titoli di studio relativi al diploma di scuola secondaria di primo grado, e le scuole di Istruzione secondaria di secondo grado, sedi di corsi serali continuino a realizzare i corsi per l'ottenimento dei titoli di studio relativi al diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 5) di impegnare la Giunta regionale attraverso l'Anagrafe regionale degli studenti ad effettuare la verifica di attivazione/consistenza delle classi prime in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale;
- 6) di approvare l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti professionali di Stato così come descritti nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di condizionare l'attivazione di nuove classi dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale relativi alla qualifica di Operatore del benessere nelle Province di Pesaro Urbino e Ancona al contenimento del numero delle attuali classi autorizzate per l'anno scolastico 2013/2014 pari a n. 4 (quattro) per ciascuna Provincia;
- 8) di impegnare gli Istituti professionali ad attivare i soli percorsi di Istruzione e Formazione professionale nell'anno scolastico 2013/2014 in cui gli alunni iscritti sono sufficienti per attivare classi intere per ciascun percorso.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: l'Assemblea legislativa regionale approva"

Allegato A

RETE SCOLASTICA REGIONE MARCHE
Anno scolastico 2013/2014

Variazioni dimensionamento degli istituti scolastici di base

Provincia di Ancona

Modifiche	Denominazione Istituti Comprensivi	Scuole Infanzia	Scuole Primarie	Scuole Secondarie di I° grado	parere
Riorganizzazione ISC Federico II di Jesi	ISC Federico II Jesi	Anna Frank	Garibaldi	Federico II	Favorevole
		Casali Sandra	Mazzini		
		Giraffa	Perchi		
		S. Maria del Piano			
Aggregazione all'ISC Rossini di San Marcello delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Monsano appartenenti all'ISC Federico II di Jesi	ISC Rossini San Marcello	Santa Maria di Monsano	Pergolesi di Monsano	Monsano	Favorevole
		Il Giardino Fiorito	Don Bosco	Angelo Colocci	
		Il girotondo	G. Verdi		
		Medardo Pieralisi	E.Medi		
Modifica denominazione della scuola dell'infanzia Alveare Pinocchio in "Il Grillo Parlante"	ISC Beltrami Filottrano				Favorevole

Provincia di Ascoli Piceno

Modifiche	Denominazione Istituti Comprensivi	Parere
Istituzione nuova sezione di scuola dell'infanzia nel comune di Rotella	ISC Force	Favorevole
Statalizzazione della scuola dell'infanzia Don Angelo Albertini di Montemonaco e aggregazione all'ISC di Comunanza	ISC Comunanza	Favorevole

Provincia Di Fermo

Denominazione Modifiche	Denominazione Istituti Comprensivi	Scuole Infanzia	Scuole Primarie	Scuole Secondarie di I° grado	Parere
Riorganizzazione Istituto Comprensivo Force Santa Vittoria in Matenano	ISC Force	Montelparo	S.Vittoria	Lamponi S.Vittoria	Favorevole
		S.Vittoria	Force	Da Vinci Force	
		Force	Rotella	Rotella	
Aggregazione all'ISC Petritoli delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dei comuni di Ortezzano e Monterinaldo appartenenti all'ISC di Force	ISC Petritoli	Montegiberto	Monte Giberto	Montottone	Favorevole
		Monte Vidon Combatte	Petritoli	Petritoli	
		Ponzano	Breccia Fratadocchi Montottone	Ponzano	
		Ponzano - Capparuccia	Ponzano	Ortezzano	
		Marini Montottone	Ortezzano Monterinaldo		
		Monterinaldo			
		Petritoli			

Provincia di Macerata

Denominazione Modifiche	Denominazione Istituti Comprensivi	Scuole Infanzia	Scuole Primarie	Scuole Secondarie di I° grado	Parere
Riorganizzazione Istituto Comprensivo quartiere le Grazie di Recanati	ISC Quartiere Le Grazie di Recanati	Via Le Grazie	Rione Castelnuovo	San Vito	Favorevole
		Via Camerano	Quartiere Le Grazie		
		Montefiore	San Vito		
		San Vito			
Aggregazione all'ISC ISC Della Robbia di Appignano delle scuole infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Montefano appartenenti all'ISC Quartiere Le Grazie di Recanati	ISC della Robbia di Appignano	Rangoni Appignano	Viale Alighieri Appignano	Della Robbia Appignano	Favorevole
		Via Della Vittoria Montefano	Via Matteotti Montefano	Via G. Matteotti Montefano	
Riorganizzazione ISC Betti Boccati di Camerino	ISC Betti Camerino	L'Aquilone Camerino	Betti Camerino	Federici	Favorevole
		Ortolani Camerino	D'Acquisto Camerino	Boccati Camerino	
		Serravalle di Chienti	Serravalle di Chienti	F.lli Ferri Fiastra	
		F.lli Ferri Fiastra	F.lli Ferri Fiastra		
Aggregazione all'ISC Paoletti di Pieve Torina delle scuole dell'infanzia e primaria appartenenti all'ISC Betti di Camerino	ISC Paoletti di Pieve Torina	Via Roma Pievebovigliana	Via Marchetti Pievebovigliana	Betti Pievebovigliana	Favorevole
		Scolari Pieve Torina	De Amicis Pieve Torina	Mons. Paoletti	
		Battisti Visso	Capuzi Visso	P. Pirri Visso	
		Muccia	Muccia		

Provincia di Pesaro e Urbino

Modifiche	Denominazione Istituti Comprensivi	Parere	Note
Statalizzazione della scuola dell'infanzia Prato Fiorito di via Marsiglia e aggregazione all'ISC Pirandello di Pesaro	ISC Pirandello Pesaro	Favorevole	Parere positivo condizionato ad una condivisione con il Comune di Pesaro nell'assegnazione delle risorse
Trasformazione della DD Tonelli di Pesaro con Istituzione sezione di scuola secondaria di 1° grado presso la scuola primaria di Santa Maria delle Fabbrecce	ISC Tonelli Pesaro	Favorevole	A condizione che gli spazi siano adeguati alle esigenze degli studenti di scuola secondaria di 1° grado

Variazioni dell'offerta formativa: nuovi corsi ad indirizzo musicale presso Scuole Secondarie di 1° grado

Provincia di Ancona

COMUNE	ISTITUTO SCOLASTICO RICHIEDENTE INDIRIZZO MUSICALE	Parere	note
Jesi	ISC San Francesco Jesi presso la scuola secondaria di 1° grado Lorenzini	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Monte san Vito	ISC Monte San Vito presso la scuola secondaria di 1° grado Alighieri	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Chiaravalle	ISC Chiaravalle	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Cerreto D'Esì	ISC Cerreto D'Esì	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR

Provincia di Ascoli Piceno

COMUNE	ISTITUTO SCOLASTICO RICHIEDENTE INDIRIZZO MUSICALE	Parere	note
San Benedetto	ISC San Benedetto SUD	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR

Provincia di Fermo

COMUNE	ISTITUTO SCOLASTICO RICHIEDENTE INDIRIZZO MUSICALE	Parere	note
Monte Urano	ISC Monte Urano: Istituzione/mantenimento indirizzo musicale	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Fermo	ISC Betti istituzione/mantenimento indirizzo musicale	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Fermo	ISC da Vinci	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Montegiorgio	ISC Cestoni Istituzione indirizzo musicale	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Porto Sant'Elpidio	ISC n. 2 Istituzione indirizzo musicale	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR

Provincia di Macerata

Non presenti richieste

Provincia di Pesaro

COMUNE	ISTITUTO SCOLASTICO RICHIEDENTE INDIRIZZO MUSICALE	Parere	note
Fano	ISC Faà di Bruno	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Pesaro	ISC Olivieri	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Pesaro	ISC Galilei	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Sassocorvaro	Istituto Omnicomprensivo Presso la sede della scuola secondaria di 1° grado Via Giusti Sassocorvaro	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR
Sant' Angelo in Lizzola	ISC Giovanni Paolo II presso la sede della scuola secondaria di 1° grado di Tavullia	Favorevole	Condizionato alla disponibilità di organico assegnato all'USR

COMUNE	Richiesta Sezione Didattica Montessoriana	Parere	note
Fratte Rosa	ISC Binotti di Pergola presso la scuola dell'infanzia di Fratte Rosa	Favorevole	

Variazioni offerta formativa degli istituti scolastici di Scuola secondaria di 2° grado

Provincia di Ancona

ISTITUTO SCOLASTICO	Proposta	Parere	note
IIS Cambi Serrani Falconara	Istruzione Liceale Istituzione sezione Liceo sportivo	Favorevole	
ITIS Marconi Jesi	Istruzione tecnica Settore tecnologico Istituzione nuovo indirizzo: Sistema moda Istituzione articolazione: Tessile Abbigliamento e Moda	Favorevole	
IIS Padovano di Senigallia Sede di Senigallia	Istruzione tecnica Settore tecnologico Istituzione nuovo indirizzo: Chimica Materiali e Biotecnologie Istituzione articolazione: Biotecnologie Ambientali	Favorevole Favorevole	
IIS Merloni Miliani di Fabriano	Istruzione Professionale Istruzione Formazione Professionale Indirizzo Produzione Industriali e Artigianali: qualifica triennale Operatore Meccanico	Favorevole	

Per le motivazioni di cui alle premesse della presente delibera, si istituisce un'ulteriore sezione Liceo sportivo presso il Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Jesi a partire dall'anno scolastico 2014/2015.

Provincia di Ascoli Piceno

ISTITUTO SCOLASTICO	Proposta	Parere	note
IIS Capriotti di San Benedetto del Tronto	Istituzione corsi serali di indirizzo dell'Istituto	Favorevole	
IIS Leopardi San Benedetto del Tronto	Liceo Europeo	Negativo	Liceo non di Ordinamento
Liceo "B. Rosetti" di San Benedetto del Tronto	Istruzione Liceale Istituzione sezione Liceo sportivo	Favorevole	
IIS Mattei di Amandola sede di Comunanza	Istruzione professionale Settore Industria e artigianato Istituzione nuova articolazione: Industria	Favorevole	

Provincia di Fermo

ISTITUTO SCOLASTICO	Proposta	Parere	note
IIS Einaudi di Porto Sant'Elpidio Sede: Sant'Elpidio a Mare	Istruzione professionale Settore servizi: Istituzione nuovo indirizzo: socio sanitari	Favorevole	
IIS Einaudi di Porto Sant'Elpidio Sede: Porto Sant'Elpidio	Istruzione Liceale Istituzione sezione Liceo sportivo	Favorevole	
IIS Einaudi di Porto Sant'Elpidio Sedi: Porto Sant'Elpidio e Montegiorgio	Istruzione liceale Liceo scientifico Istituzione nuova opzione: Scienze applicate	Favorevole	
Liceo Artistico Preziotti Fermo Sede di Fermo	Istruzione liceale Liceo artistico Istituzione nuovo indirizzo Scenografia	Favorevole	
Liceo Artistico Preziotti Fermo Sede di Fermo	Conferma istituzione Liceo musicale	D.A. 140/2010	
ITIS Montani di Fermo sede di Fermo	Settore tecnologico Indirizzo Trasporti e Logistica Istituzione nuova articolazione: Conduzione del mezzo Istituzione opzione: conduzione del mezzo navale	Favorevole Favorevole	
ITIS Montani di Fermo sede di Montegiorgio	Settore tecnologico Indirizzo Agraria Agroalimentare e Agroindustria Istituzione nuove articolazioni: Produzioni e trasformazioni	Favorevole	

Provincia di Macerata

ISTITUTO SCOLASTICO	Proposta	Parere	note
IPIA Don Pocognoni di Matelica	Istruzione professionale Soppressione indirizzo: Manutenzione ed Assistenza tecnica Istituzione nuovo indirizzo: Produzioni Industriali ed artigianali Articolazione richiesta: Industria	Favorevole Favorevole	
IIS Varano di Camerino	Istruzione Liceale Istituzione sezione Liceo sportivo	Favorevole	
IPSIA Corridoni di Corridonia Sedi di: Corridonia e Civitanova Marche	Istruzione professionale Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica Opzione richiesta: Manutenzione dei mezzi di trasporto	Favorevole	
IPSIA Corridoni di Corridonia Sede di: Macerata	Istruzione professionale Manutenzione e Assistenza tecnica Opzione richiesta: Apparati impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili	Favorevole	
IIS Garibaldi Macerata	Istruzione tecnica Settore tecnologico Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Opzione richiesta: Enotecnico VI anno	Favorevole	
ITCG Antinori Camerino	Istruzione tecnica Settore tecnologico Indirizzo Ambiente e Territorio Articolazione richiesta: Geotecnico	Favorevole	

Provincia di Pesaro

ISTITUTO SCOLASTICO	Proposta	Parere	note
IIS Volta Apolloni Olivetti Fano Sede di San Lorenzo in Campo	Istruzione Professionale Settore servizi: Istituzione indirizzo: Servizi Commerciali	Favorevole	
IPSIA Benelli Pesaro	Istruzione professionale Settore Servizi: Istituzione nuovo Indirizzo: Servizi Socio Sanitari Istituzione nuova Articolazione: Ottico	Favorevole Favorevole	Concesso con D.A. 19/2011 e 40/2012 Non attivato per insufficienza di iscrizioni a condizione che siano attrezzati idonei laboratori
Liceo Scientifico Marconi Pesaro	Istruzione Liceale Istituzione sezione Liceo sportivo	Favorevole	
Istituto Omnicomprendivo Montefeltro di Sassocorvaro	Istruzione tecnica Settore Economico Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing: Istituzione: Servizi Informativi Aziendali	Favorevole	Approvato con D.A 19/2011, non concesso dal MIUR
Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro Trasformazione in IIS Mengaroni	Istituzione Istruzione professionale Istituzione nuovo indirizzo: Produzioni industriali e artigianali Istituzione nuova articolazione: Artigianato	Favorevole Favorevole	Concesso con D.A. 40/2012 Non attivato per insufficienza di iscrizioni
ITG Genga	Istruzione Tecnica Settore tecnologico Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio Istituzione articolazione: Geotecnico	Favorevole	

CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**Provincia di Ancona**

Presso l'ITIS Volterra Elia di Ancona in via prioritaria
Presso l'IIS Morea Vivarelli di Fabriano come seconda sede.

Provincia di Macerata

Presso l'IPCT Pannaggi di Macerata

Da precedenti programmazioni:

Provincia di Ascoli Piceno

Presso l'Ex Gil Lungomare di San Benedetto del Tronto (D.A. n. 140/2010)
Presso il CIOF di via Cagliari Ascoli Piceno (D.A. n. 19/2011 istituzione di un secondo CPIA)

Provincia di Fermo

Presso ITIS Montani di Fermo (D.A. n. 140/2010)

Provincia di Pesaro

Presso edificio ex scuola Bramante Genga largo A. Moro - Pesaro (D.A. n. 140/2010)

Allegato B

**PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO DOVERE
ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Provincia di Pesaro

Elenco Istituti	Elenco qualifiche
IIS S. Marta - G. Branca - Pesaro	Operatore ai servizi di Promozione e Accoglienza
	Operatore della Ristorazione: Preparazione Pasti
	Operatore della Ristorazione: Servizi di Sala e Bar
	Operatore Amministrativo - Segretariale
IPSIA Benelli - Pesaro	Operatore delle Produzioni Chimiche
	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
	Operatore di Impianti Termoidraulici
	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
	Operatore Meccanico
	Operatore del Benessere: Estetista
	Operatore del Benessere: Acconciatore
IIS. Cecchi – Pesaro	Operatore Agricolo
	Operatore della Trasformazione Agroalimentare
IIS Volta Apolloni Fano	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
	Operatore Grafico: Stampa e Allestimento
	Operatore Grafico: Multimedia
	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore: Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo
	Operatore di Impianti Termoidraulici
	Operatore Amministrativo Segretariale
	Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
Ist. Omnicomprensivo Montefeltro Sassocorvaro	Operatore Elettrico
	Operatore del Benessere
Polo Scolastico Della Rovere – Urbania	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore Meccanico
IIS Celli Cagli	Operatore della Ristorazione: Servizi di Sala Bar
	Operatore della Ristorazione: Preparazione Pasti
	Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza: Strutture ricettive
	Operatore Elettrico
IIS Mengaroni	Operatore delle Lavorazioni Artistiche

Provincia di Ancona

Elenco Istituti	Elenco qualifiche
IIS Merloni Miliani di Fabriano	Operatore Elettronico
	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore Meccanico
IIS Einstein Nebbia di Loreto	Operatore della Ristorazione: Preparazione pasti
	Operatore della Ristorazione Servizi di Sala Bar
	Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza – Servizi del Turismo
IIS Podesti Calzecchi Onesti di Ancona e Chiaravalle	Operatore del Benessere: Acconciatore
	Operatore del Benessere: Estetista
	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
	Operatore Elettrico
	Operatore Amministrativo Segretariale
IIS Osimo-Castelfidardo	Operatore Meccanico
	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
IIS Egisto Pieralisi di Jesi	Operatore Agricolo: Coltivazione
	Operatore della Trasformazione Agroalimentare
	Operatore delle Produzioni Chimiche
	Operatore Meccanico
	Operatore di Impianti Termoidraulici
	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore: Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
	Operatore dell'Abbigliamento
IIS Panzini di Senigallia	Operatore della Ristorazione: Preparazione pasti
	Operatore della Ristorazione: Servizi di sala e bar
	Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza: Strutture ricettive
IIS Padovano di Senigallia Sede di Arcevia	Operatore di Impianti Termoidraulici
	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
	Operatore Meccanico
	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore delle Produzioni Chimiche
	Operatore Meccanico
Operatore del Benessere: Estetista	

Provincia di Macerata

Elenco Istituti	Elenco qualifiche
IPIA E. Rosa Samano	Operatore Meccanico
	Operatore del Benessere
	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
	Operatore del Legno
	Operatore degli Impianti Termoidraulici
IPIA Don Pocognoni Matelica	Operatore Elettrico
	Operatore Meccanico
	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
IPCT Bramante Pannaggi Macerata	Operatore Servizi di Promozione e Accoglienza
	Operatore delle Produzioni Chimiche
	Operatore Grafico
	Operatore ai Servizi di Vendita
IIS Garibaldi	Operatore della Trasformazione Agroalimentare
	Operatore Agricolo
IPIA Corridoni Corridonia	Operatore Meccanico
	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
IPSSART Varnelli Cingoli	Operatore della Ristorazione
	Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
IPCT Bonifazi Civitanova	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
	Operatore Amministrativo Segretariale
IIS Mattei Recanati	Operatore Elettronico

Provincia di Fermo

Elenco Istituti	Elenco qualifiche
IIS Amandola	Operatore Meccanico
IPSIA O. Ricci Fermo	Operatore Meccanico
	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore della Calzatura
IPSC.T. Einaudi di Porto Sant'Elpidio	Operatore del Benessere Acconciatura - Estetica
	Operatore della Ristorazione

Provincia di Ascoli Piceno

Elenco Istituti	Elenco qualifiche
IPSIA Ceci Sacconi Ascoli P.	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
	Operatore di Impianti Termoidraulici
	Operatore Meccanico
	Operatore ai Servizi di Vendita
	Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici
	Operatore Amministrativo Segretariale
IPSIA S. Benedetto del Tronto	Operatore Impianti Termoidraulici
	Operatore Elettrico
	Operatore Elettronico
	Operatore dell'Abbigliamento
	Operatore Meccanico
	Operatore del Benessere Estetica
IPSSAR S. Benedetto del Tronto	Operatore del Benessere Acconciatore
	Operatore della Ristorazione: Preparazione Pasti
	Operatore della Ristorazione: Servizi di sala e Bar
IIS Leopardi S. Benedetto del Tronto	Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza: Accoglienza Turistica
	Operatore Amministrativo Segretariale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 13 del 11/01/2013

Commissione Tributaria Provinciale Di Pesaro. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all'Avv. Lucilla DI IANNI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- di costituirsi in giudizio e resistere - ai sensi della DGR n. 651 del 30.05.2005 - nel ricorso notificato in **data 03.05.2012**, proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di **Pesaro**, in materia di tasse automobilistiche, dalla persona indicata nel documento istruttorio, per le motivazioni ivi espresse;
- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all'Avv. Lucilla DI IANNI dell'Avvocatura regionale, conferendole ogni più opportuna facoltà al riguardo;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. M. Isabella TORRIANI. in **Pesaro** Via Branca, 116;
- L'onere derivante dal presente atto per quanto concerne la prestazione professionale dell'Avv. M. Isabella Torriani fa carico al capitolo 10313101 del Bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato con L.R. n. 46 del 27/12/2012.

L'impegno sarà assunto all'atto di liquidazione poiché non è preventivamente quantificabile l'esatto ammontare, determinabile soltanto al termine del giudizio dietro presentazione da parte del professionista di nota spese, che verrà liquidata con apposito decreto dirigenziale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

Decreto n. 15 del 17/01/2013

Commissione Tributaria Provinciale Di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: imposta reg.le concessioni, occupazione e uso del demanio. Costituzione in giudizio della Regio-

ne Marche. Affidamento incarico all'Avv. Lucilla DI IANNI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- di costituirsi in giudizio e resistere - ai sensi della DGR n. 651 del 30.05.2005 - nel ricorso notificato in **data 15/11/2012**, proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, in materia di imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio, dalla persona indicata nel documento istruttorio, per le motivazioni ivi espresse;
- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa della Regione Marche all'Avv. Lucilla DI IANNI dell'Avvocatura regionale, conferendole ogni più opportuna facoltà al riguardo;
- di rilasciare procura speciale al predetto legale eleggendo domicilio in Ancona, Piazza Cavour, 23 presso la sede dell'Avvocatura regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**Deliberazione n. 29 del 21/01/2013**

Art. 25 della L.R. 27/12/2012, n° 46 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2013 di entrate derivanti da assegnazioni per la realizzazione degli obiettivi del Progetto Mattone Internazionale e relativi impieghi. Euro 59.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di apportare al Bilancio di Previsione per l'anno 2013 le variazioni in termini di competenza e di cassa, così come riportato nell'ALLEGATO "A" parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di modificare la DGR 1787 del 28 dicembre 2012 e successive modificazioni concernente l'approvazione del Programma Operativo Annuale per

l'anno 2013, le variazioni in termini di competenza e di cassa così come riportato nell'ALLEGATO "B" parte integrante della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia del presente atto, all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporre la pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell'art.29, comma 8 e dell'art. 9 comma 4 della L.R. 11/12/2001, n°31.

Entrata		ALLEGATO "A"	
UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	59.000,00	59.000,00

Spesa		ALLEGATO "A"	
UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	59.000,00	59.000,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Entrata		ALLEGATO "B"		
UPB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
20108	20108137	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE - "GESTIRE LA CRONICITA' IN UN'OTTIMA COMUNITA'. ESPERIENZE IDEE, SOLUZIONI E CONFRONTO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE" - **CFR CAP. 52814196 - CNI/13	19.000,00	19.000,00
20108	20108138	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE - "CAPACITY BUILDING. NUOVE COMPETENZE PER SAPERE PROGETTARE IN EUROPA AL SERVIZIO DEL SISTEMA SALTARIO REGIONALE" - **CFR CAP. 52814197 - CNI/13	20.000,00	20.000,00
20108	20108139	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE - "PROMUOVERE IL CONFRONTO EUROPEO NELL'UTILIZZO DELLE ICT IN SANITA' : MODELLI ORGANIZZATIVI PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL FASCICOLO SANITARIO EUROPEO FSE" - **CFR CAP. 52814198 - CNI/13	20.000,00	20.000,00

Spesa		ALLEGATO "B"		
UPB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
52814	52814196	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE - "GESTIRE LA CRONICITÀ IN UN'OTTIMA COMUNITÀ. ESPERIENZE, IDEE, SOLUZIONI E CONFRONTO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE" - CFR CAP. 20108137 - CNI/13	19.000,00	19.000,00
52814	52814197	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE - "CAPACITY BUILDING. NUOVE COMPETENZE PER SAPER PROGETTARE IN EUROPA AL SERVIZIO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE" - ** CFR CAP. 20108138 - CNI/13	20.000,00	20.000,00
52814	52814198	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE - "PROMUOVERE IL CONFRONTO EUROPEO NELL'UTILIZZO DELLE ICT IN SANITÀ: MODELLI ORGANIZZATIVI PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL FASCICOLO SANITARIO EUROPEO FSE" - **CFR CAP. 20108139 - CNI/13	20.000,00	20.000,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Deliberazione n. 30 del 21/01/2013

Art. 29 comma 1 della L.R. 31/2001 - art. 25 comma 1 e 2 della L.R. 46/2012 - Iscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2013 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e della UE vincolati a scopi specifici e delle relative spese - progetto TISAR programma IPA Adriatico 2007/2013 - importo Euro 1.986.613,50.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di apportare al Bilancio di Previsione per l'anno 2013 le variazioni in termini di competenza e di cassa così come riportato nell'ALLEGATO "A" parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di modificare la DGR 1787 del 28 dicembre 2012 e successive modificazioni concernente l'approvazione del Programma Operativo Annuale per l'anno 2013, le variazioni in termini di competenza e di cassa così come riportato nell'ALLEGATO "B" parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia del presente atto, all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporre la pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell'art.29, comma 8 e dell'art. 9 comma 4 della L.R. 11/12/2001, n°31.

Entrata	ALLEGATO A - Art. 29 comma1 l.r. 31/2011 €1.986.613,50		
UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	54.810,00	54.810,00
20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	1.931.803,50	1.931.803,50

Spesa	ALLEGATO A - Art. 29 comma1 l.r. 31/2011 €1.986.613,50		
UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	1.986.613,50	1.986.613,50

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
1.986.613,50	1.986.613,50	1.986.613,50	1.986.613,50

ALLEGATO B - Art. 29 comma 1 l.r. 31/2011 €1.986.613,50				
Entrata				
UPB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
20106	20106016	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TISAR - IPA ADRIATIC 2007/2013 **42701636 CNI/2013	54.810,00	54.810,00
20204	20204039	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TISAR - IPA ADRIATIC 2007-2013 QUOTA UE DEI PARTNERS ** CFR 42701633-42701634-42701635	1.621.213,50	1.621.213,50
20204	20204040	ASSEGNAZIONE DEI FONDI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TISAR - IPA ADRIATIC 2007/2013 **CFR 42701636 - CNI/2013	310.590,00	310.590,00

ALLEGATO B - Art. 29 comma 1 l.r. 31/2011 €1.986.613,50				
Spesa				
UPB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
42701	42701633	TRASFERIMENTO QUOTA UE AI PARTNERS STRANIERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TISAR - IPA ADRIATIC 2007/2013 - **20204039 CNI/2013	681.572,50	681.572,50
42701	42701634	TRASFERIMENTO QUOTA UE AI PARTNERS ITALIANI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TISAR - IPA ADRIATIC 2007/2013 **CFR20204039 CNI/2013	799.765,00	799.765,00
42701	42701635	TRASFERIMENTO AI PARTNERS ITALIANI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TISAR - IPA ADRIATIC 2007/2013 **20204039 CNI/2013	139.876,00	139.876,00
42701	42701636	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TISAR - IPA ADRIATIC 2007/2013 - QUOTA UE 85% QUOTA STATO 15% **20204040-20106016 CNI/2013	365.400,00	365.400,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
1.986.613,50	1.986.613,50	1.986.613,50	1.986.613,50

Deliberazione n. 31 del 21/01/2013

Art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2013 di economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione - Euro 3.067.176,80.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di apportare al Bilancio di Previsione per l'anno 2013 le variazioni in termini di competenza di cui all'ALLEGATO A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di apportare al Programma Operativo Annuale per l'anno 2013 le variazioni di cui all'ALLEGATO B, parte integrante della presente deliberazione;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporre la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro 15 giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 27/12/2012, n. 25.

Spesa		ALLEGATO A - rescissione economie € 3.067.176,80	
UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
10406	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	3.067.176,80	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	3.067.176,80	0,00	0,00

Spesa		ALLEGATO B - rescissione economie € 3.067.176,80		
UPB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI COMPETENZA	VARIAZIONI CASSA
10406	10406217	FINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DANNI SUBITI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI MARZO 2011 - **CFR 10101081 - CNI/12	3.067.176,80	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	3.067.176,80	0,00	0,00

**DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI**

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Decreto del Dirigente della P.F. Affari
Generali n. 3 del 30/01/2013**

*L.R. 5 agosto 1996, n. 34, art. 12, comma 1 -
Pubblicazione dell'elenco delle nomine e delle
designazioni effettuate nel corso dell'anno
2012 da parte del Presidente e della Giunta
regionale.*

IL DIRIGENTE DELLA P.F. AFFARI GENERALI

omissis

DECRETA

- **di dare atto che** le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente e dalla Giunta regionale nell'anno 2012 sono quelle che risultano nella Tabella di cui all'allegato "A", che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1996 n. 34, relativa a "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione";
- **di disporre**, per l'effetto, la pubblicazione per estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Allegato "A"

ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE
E DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
NELL' ANNO 2012

ENTE	CARICA Nomina/Designazione all'interno dell'Ente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCOPO	DURATA CARICA	COMPETENZA (GIUNTA/PRESIDENTE)	PROPONENTE	NOMINATIVO	ATTO DI NOMINA - DESIGNAZIONE
ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO	1 revisore dei conti	ATTO COSTITUTIVO - ART. 1 COMMA 7	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Vittoriano Solazzi	Rag. Giorgio Biagiarelli	DPGR n. 44/PRES del 02/03/2012
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA	1 revisore dei conti effettivo e 1 revisore supplente	L.N. 580 DEL 29/12/1993 ART. 17 - D. LGS. N. 23 DEL 15/02/2010	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	4 ANNI	PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE	Cons. Fabio Badiali, Cons. Spacca	Dott. Nicola Basti effettivo; Dott. Mauro Antici supplente	Dott. Nicola Basti (DPGR n. 28/PRES del 23/02/2012) Dott. Mauro Antici (DPGR n. 77/PRES del 12/04/2012)
CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA	1 revisore effettivo - 1 revisore supplente	L. N. 580 DEL 29/12/1993 ART. 17 - D. Lgs.n.23 del 15/02/2010	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	4 ANNI	PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE	Pres. Ordine Commercialisti di Macerata e Camerino Umberto Massei per dott. Corpetti; Cons. Marconi per Dott. Giustozzi	Dott.ssa Elisa Corpetti revisore effettivo e Dott Mauro Giustozzi revisore supplente	DPGR N. 78/PRES del 12/04/2012
COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO DELLE MARCHE	1 rappresentante nel comitato di gestione	LEGGE n. 266/91 e D.M. 08/10/1987 ART. 2	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	2 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Dott.ssa Nadia Tarsi (P.F. Programmazione Sociale del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali)	Dott.ssa Nadia Tarsi (DGR N. 484 del 10/04/2012)	DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)
CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO	1 revisore effettivo - 1 revisore supplente	L. N. 580 DEL 29/12/1993 ART. 17 - D. Lgs.n.23 del 15/02/2010	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	4 ANNI	PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE	Cons. Giannini per Dott. Silvestri; Presidente Confindustria Marche per Dott. Viviani	Dott. Giovanni Silvestri revisore effettivo; Dott. Raniero Viviani revisore supplente	DPGR N. 79/PRES del 23/04/2012
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA G. KUFERLE DI ASCOLI PICENO	1 revisore con funzioni di Presidente	LR. N. 20/2003 - DGR N. 1.122/2004 - Statuto art. 38	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Consigliere Canzian	Dott. Federico Marozzi	DGR n. 634 del 07/05/2012

**ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE
E DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
NELL'ANNO 2012**

ENTE	CARICA Nomina/Designazione all'interno dell'Ente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCOPO	DURATA CARICA	COMPETENZA (GIUNTA/PRESIDENTE)	PROPONENTE	NOMINATIVO	ATTO DI NOMINA - DESIGNAZIONE
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA FIDIMPRESA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA DI ANCONA	1 revisore con funzioni di Presidente	L.R. N. 20/2003 - DGR N. 1122/2004; DGR N. 1638/2011 - Art. 45 Statuto	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Donati	Dott. Lanfranco Possanzini	DGR n. 633 del 07/05/2012
CONSORZIO DIFESA PRODUZIONE INTENSIVE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO	1 componente effettivo	ART. 32 STATUTO	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Petri	Dott.ssa Annunziata Rantica	DGR n. 649 del 14/05/2012
COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORI DI MERCÌ E VIAGGIATORI DI MACERATA	1 esperto effettivo e 1 esperto supplente	Dec. Legisi. n. 395/2000 art. 7-8 - Accordo Stato Regioni Enti locali del 14/02/2002; Regol. Prov. approvato dal Consiglio Provinciale MC con Deliberaz. N. 121 del 16/12/2005	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Scapichetti; Cons. Spacca	Sig. Mirko Migliori esperto effettivo; Sig. Federico Mosca supplente	DGR n. 981 del 03/07/2012; DPGR n. 147/PRES del 07/08/2012
CONSORZIO DIFESA PRODUZIONE INTENSIVE PROVINCIA DI MACERATA	1 componente effettivo	ART. 32 STATUTO ENTE	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Scapichetti	Dott.ssa Moira Marcattili	DGR n. 1247 del 06/08/2012
CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO	1 revisore effettivo - 1 revisore supplente	L. N. 580 DEL 29/12/1993. ART. 17 - D. Lgs. n. 23 del 15/02/2010	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	4 ANNI	PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE	Cons. Ortenzi; Cons. Mialasplina	Dott. Marco Cannella revisore effettivo; Dott. Lorenzo Guarnieri revisore supplente	DPGR n. 160/PRES del 28/09/2012
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PESARO E URBINO A.S.P.IN. 2000	1 revisore effettivo - 1 revisore supplente	DPR N. 254 DEL 02/11/2005 ART. 73	RINNOVO - DDS N. 77 DEL 26/10/2011 (BUR n. 91 DEL 03/11/2011)	5 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Solazzi; Cons. Acacia Scarpetti	Dott. Paolo Serafini revisore effettivo; Dott. Fabio Bertuccioli revisore supplente	DGR n. 1627 del 26/11/2012

ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE
E DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
NELL' ANNO 2012

ENTE	CARICA Nomina/Designazione all'interno dell'Ente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCOPO	DURATA CARICA	COMPETENZA (GIUNTA/PRESIDENTE)	PROPONENTE	NOMINATIVO	ATTO DI NOMINA - DESIGNAZIONE
SOCIETA' REGIONALE DI SVILUPPO - SVIM SPA	Amministratore Unico	L.R. n. 17/1999 e s.m.i.	RINNOVO IN CORSO D'ANNO - DDS. N.107 del 20/12/2011 (BUR n. 112 del 29/12/2011)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Gian Mario Spacca	Dott. Sergio Bozzi	DGR n. 76 del 30/01/2012
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU' - COMITATO REGIONALE	1 componente	L.R. N. 34/1996 - Art. 16 Statuto Associazione	NUOVA DESIGNAZIONE - DDS. N. 10 del 10/02/2012 (BUR n. 20 del 23/02/2012)	5 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Eusebi	Sig. Alvin Emraz	DGR n. 436 del 02/04/2012
ASSOCIAZIONE ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITA' ATTIVA	2 componenti effettivi	L.R. n. 34/1996; Art. 12 Statuto associativo	NUOVA DESIGNAZIONE - DDS N. 18 del 23/03/2012 (BUR n. 33 del 05/04/2012)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Donati per Dott. Fillaggi; Cons. Bugaro per Dott. Rosati	Dott. Massimiliano Fillaggi e Dott. Roberto Rosati	DGR n. 799 del 04/06/2012
COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORI DI MERCÌ E VIAGGIATORI DI FERMO	1 esperto effettivo e 1 esperto supplente	Dec. Legisi. n. 395/2000 art. 8 u. c.	SOSTITUZIONE IN CORSO D'ANNO - DDS N. 37 del 26/03/2012 (BUR n. 33 del 05/04/2012)	3 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Bucciarrelli	Dott. Simone Cecchetti	DGR n. 695 del 21/05/2012
ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE CONERO	1 rappresentante nel Consiglio Direttivo	L.R. N. 34/1996; L.R. n. 13/2012 art. 2 e art. 3, comma 1 lett. A)	NUOVA DESIGNAZIONE - DDS N. 116 del 04/07/2012 (BUR n. 68 del 12/07/2012)	5 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Giancari	Dott. Edoardo Blondi	DGR n. 1256 del 03/09/2012

**ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE
E DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
NELL'ANNO 2012**

ENTE	CARICA Nomina/Designazione all'interno dell'Ente	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCOPO	DURATA CARICA	COMPETENZA (GIUNTA/PRESIDENTE)	PROPONENTE	NOMINATIVO	ATTO DI NOMINA - DESIGNAZIONE
ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO	1 rappresentante nel Consiglio Direttivo	L.R. N. 34/1996; L.R. n. 13/2012 art. 2 e art. 3, comma 1 lett. A)	NUOVA DESIGNAZIONE - DDS N. 116 del 04/07/2012 (BUR n. 68 del 12/07/2012)	5 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Pres. Gruppo Assembleare UDC Maiaspina, Cons. Marinelli e Cons. Donati	Dott.ssa Cristina Manzini	DGR n. 1255 del 03/09/2012
COMITATO REGIONALE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	1 componente nel Comitato regionale	L.R. N. 34/1996; L.R. N. 5/2012	NUOVA DESIGNAZIONE - DDS N. 130 del 06/08/2012 (BUR n. 81 del 23/08/2012)	3 ANNI dalla data del decreto di nomina del Comitato	GIUNTA REGIONALE	Vice Presidente CONI Marche	Ing. Federico Cimino	DGR n. 1358 del 01/10/2012
ERAP MARCHE	1 revisore	L.R. N. 36/2005, Art. 24	NUOVA DESIGNAZIONE - DDS N. 146 del 12/09/2012 (BUR n. 94 del 28/09/2012)	5 ANNI	GIUNTA REGIONALE	Cons. Canzian	Reg. Rossano Marini	DGR n. 1592 del 19/12/2012

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,
CULTURA, TURISMO, COMMERCIO
E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Decreto del Dirigente della PF Cultura n. 3 del 29/01/2013

Revoca DDPF 2/CLT del 22/01/2013 e Integrazione e modifica del Bando approvato con DDPF 224/CLT del 19/12/2012 - Intervento 1.2.1.05.07 Sostegno all'innovazione e tecnologie in digitale delle sale cinematografiche -

IL DIRIGENTE DELLA PF CULTURA

omissis

DECRETA

1. di revocare il DDPF 2/CLT del 22/01/2013 "POR 2007/2013- Intervento 1.2.1.05.07 Sostegno all'innovazione e tecnologie in digitale delle sale cinematografiche - Integrazione al Bando approvato con DDPF n. 224/CLT del 19/12/2012 e proroga termini presentazione domande";
2. di integrare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, aggiungendo al riferimento alla iscrizione al Registro delle Imprese l'iscrizione al REA 'Registro delle imprese/REA' nei punti sotto elencati del bando approvato con DDPF 224/ICT del 19/12/2012:
 - punto 10, ' Approvazione Graduatoria e concessione contributi' (elenco secondo capoverso),
 - Allegato 2 - Domanda di Partecipazione - dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
 - Allegato 13 - Modello di Garanzia Fidejussoria
3. di modificare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, il primo capoverso del punto 4.3 **Divieto di cumulo dei finanziamenti** del bando approvato con DDPF 224/ICT del 19/12/20, come di seguito indicato: "Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) che siano qualificabili aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 comma primo del trattato CE, nonché con altri contributi pubblici concessi ai sensi del reg. 1998/2006 (de minimis), purchè nel rispetto della normativa applicabile in materia degli aiuti di stato.
4. di prorogare il termine per la presentazione telematica delle domande di finanziamento ai sensi del bando relativo all'intervento 1.2.1.05.07 "Sostegno all'innovazione e tecnologie in digitale delle sale cinematografiche" del POR Marche FESR 2007-2013 approvato con DDPF 224/ICT del 19/12/2012, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

5. di stabilire, pertanto, che le suddette domande potranno essere presentate in via telematica entro e non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nelle modalità stabilite con il suddetto DDPF 224/ICT del 19/12/2012
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R del 28 luglio 2003, n. 17.

Si attesta che dal presente atto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

LA DIRIGENTE DELLA P.F. CULTURA
(Arch. Paola Mazzotti)

SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Decreto del Dirigente del Servizio Studi e Commissioni n. 1 del 22/01/2012

Art. 12, l.r. 5 agosto 1996, n. 34. Pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
STUDI E COMMISSIONI

omissis

DECRETA

- di dare atto che le nomine e le designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale nel corso dell'anno 2012 sono quelle che risultano dalla tabella, che riporta l'elenco con i dati essenziali relativi e i proponenti, allegata al presente decreto (Allegato 1), del quale forma parte integrante e sostanziale;
- di disporre, per l'effetto, la pubblicazione per estratto del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
STUDI E COMMISSIONI
Dott.ssa Luigia Alessandrelli

Allegato 1

"Elenco delle nomine e delle designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2012"

Elenco delle nomine e delle designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa delle Marche nell'anno 2012 (Allegato 1)

LEGENDA: D.P. = decreto Presidente Assemblea legislativa regionale P.C. = Prima Costituzione R = Ricostituzione organo Sost. = Sostituzione

ENTE	ORGANO	NORMATIVA	DURATA ORGANISMO	FINALIZZAZIONE	CARICA	DATA ELEZIONE	NOMINATIVI	PROPONENTI
REGIONE	COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	L.r. 9/86 artt. 3 e 4	legislatura regionale	Sost.	1 componente	Seduta n. 101 18/12/12	Cristiana Ilari	CISL
ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO	CONSIGLIO DI PRESIDENZA	L.r. 10/03 art. 2, comma 3 Statuto Ente artt. 8 e 10	anni 2	R.	2 componenti	Seduta n. 101 18/12/12	Jacopo Fratini Pietro Tapanelli	Cons. Carloni Cons. Giorgi
ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE	COLLEGIO DEI REVISORI	L.r. 9/02 art. 15, comma 5 Statuto Ente art. 15, comma 3 deliberazione dell'Assemblea n. 125/2009 e s.m.	anni 3	R.	1 revisore effettivo	D.P. n. 41 08/12/12	Niko Fonti	I Commissione
ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE	CONSIGLIO DIRETTIVO	L.r. 9/02 art. 15, comma 5 Statuto Ente art. 12, comma 6 deliberazione dell'Assemblea n. 125/2009 e s.m.	anni 3	R.	1 componente	D.P. n. 40 08/12/12	Roberto Mancini	I Commissione

COMITATO MISTO PARITETICO (SERVITU' MILITARI)		d.lgs. 66/10 art. 322, comma 3	dalla nomina fino al 3/11/13	Sost.	2 componenti	Secuta n. 76 24/04/12	Agostino Capanna Natalia Mattioli	Cons. Badiali Cons. Ortenzi
CONSORZIO DI SVILUPPO DEL FERMANO CO.S.I.F.	COLLEGIO DEI REVISORI	l.r. 48/96 art. 9, comma 1, lett. e) l.r. 16/99 Statuto Ente art. 36	anni 3	R.	Presidente	D.P. n. 42 06/12/12	Catia Concetti	Pres. Gruppo Cons. Malaspina
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE) DELLE VALLI DEL TRONTO ASO E TESINO - CONSIND	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	l.r. 48/96 art. 9, comma 1, lett. e) l.r. 35/08 Statuto Ente	anni 5	R.	Presidente	Secuta n. 71 06/03/12	Antonio Marcelli	Cons. Perazzoli
CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCE DI ANCONA (ZIPA)	COLLEGIO DEI REVISORI	l.r. 48/96 art. 9, comma 1, lett. e) Statuto Ente art. 16	anni 3	R.	Presidente	D.P. n. 39 12/11/12	Luigi Giulietti	Cons. Lucchetti
COOP. ART. GARANZ. "FIDIMPRESA MARCHE - SOCIETA' COOPERATIVA" di Ancona	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Statuto Ente art. 30	anni 3	R.	2 componenti	D.P. n. 32 20/09/12	Raffaele Palotto Severini Enrico	Cons. Massi Cons. Giannini
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA G. KUFERLE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Statuto Ente art. 30	anni 3	R.	2 componenti	Secuta n. 76 24/04/12	Nazzareno Menzietti Luca Soricetti	Cons. Donati Cons. Ciriaci Cons. Malaspina
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MARIO PIERUCCI (sede Macerata)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Statuto Ente art. 36	dalla nomina fino al 28/04/14	Sost.	1 componente	Secuta n. 90 25/09/12	Gilda Eugeni	Pres. Gruppo Cons. Marangoni

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO	REVISORE DEI CONTI	I.r. 13/12 artt. 2 e 5	anni 5	P.C.	Revisore dei conti	D.P. n. 36 29/10/12	Gasparoni Gilberto	Cons. Badiali
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO	REVISORE DEI CONTI	I.r. 13/12 artt. 2 e 5	anni 5	P.C.	Revisore dei conti	D.P. n. 37 29/10/12	Biagiarelli Giorgio	Cons. Solazzi
ERSU ANCONA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	I.r. 38/96 art. 10, comma 1, lett. a) I.r. 32/05 art. 7	legislatura regionale	R.	2 componenti	D.P. n. 13 09/05/12	Marco Amagliani Paolo Remia	Cons. Lucchetti Cons. Zinni
ERSU ANCONA	REVISORE UNICO	I.r. 38/96 art. 13 I.r. 32/05 art. 11	legislatura regionale	R.	Revisore unico	D.P. n. 14 09/05/12	Mauro Gaggiotti	Cons. Latini
ERSU ANCONA	REVISORE UNICO	I.r. 38/96 art. 13 I.r. 32/05 art. 11	legislatura regionale	Sost.	Revisore unico	Seduta n. 99 04/12/12	Giuseppe Tarozzi	Cons. Pieroni
ERSU CAMERINO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	I.r. 38/96 art. 10, comma 1, lett. a) I.r. 32/05 art. 7	legislatura regionale	R.	2 componenti	D.P. n. 15 09/05/12	Matteo Bisbocci Luciano Ramadori	Cons. Massi Cons. Giannini
ERSU CAMERINO	REVISORE UNICO	I.r. 38/96 art. 13 I.r. 32/05 art. 11	legislatura regionale	R.	Revisore unico	D.P. n. 16 09/05/12	Vincenzo Curi	Pres. Gruppo Cons. Malaspina
ERSU MACERATA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	I.r. 38/96 art. 10, comma 1, lett. a) I.r. 32/05 art. 7	legislatura regionale	R.	2 componenti	D.P. n. 17 09/05/12	Michele De Simone Federico Valori	Pres. Gruppo Cons. Massi Cons. Pieroni

ERSU MACERATA	REVISORE UNICO	I.r. 38/96 art. 13 I.r. 32/05 art. 11	legislatura regionale	R.	Revisore unico	D.P. n. 18 09/05/12	Marco Mercuri	Cons. Schiapichetti
ERSU URBINO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	I.r. 38/96 art. 10, comma 1, lett. a) I.r. 32/05 art. 7	legislatura regionale	R.	2 componenti	D.P. n. 19 09/05/12	Giuseppe Balduini Giancarlo Sacchi	Cons. Foschi E. Cons. Solazzi
ERSU URBINO	REVISORE UNICO	I.r. 38/96 art. 13 I.r. 32/05 art. 11	legislatura regionale	R.	Revisore unico	D.P. n. 20 09/05/12	Ennio Braccioni	Cons. Ortenzi
FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE	CONSIGLIO GENERALE	Statuto Ente art. 5	anni 3	R.	1 componente	Seduta n. 76 24/04/12	Gianfranco Foschi	Cons. Solazzi
I.R.MA. IMMOBILIARE REGIONE MARCHE SRL	REVISORE UNICO	I.r. 29/05 art. 3, comma 2, lett. c) Statuto Ente	legislatura regionale	R.	Revisore unico	Seduta n. 90 25/09/12	Lorenzo Buzzo	Cons. Solazzi
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "INRCA" DI ANCONA	COLLEGIO SINDACALE	I.r. 21/06 art. 7, comma 1, lett. a) I.r. 11/11, art. 5	anni 5	R.	1 componente con funz. di Presidente	D.P. n. 23 24/05/12	Claudia Paci	Cons. Ricci M.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "INRCA" DI ANCONA	CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA	I.r. 21/06 art. 4, comma 1, lett. b)	anni 5	R.	4 componenti	Seduta n. 90 25/09/12	Franco Dolcini Andrea Gioacchini Antonio Lacetera Achille Maccaferro	Cons. Giorgi Cons. Busilacchi Cons. Traversini Pres. Gruppo Cons. Malaspina
SVIM - Società di Sviluppo Marche SpA	COLLEGIO DEI REVISORI	I.r. 17/99 art. 4, comma 2, lett. b)	anni 3	R.	Presidente 2 comp. effettivi 2 comp. supplenti	D.P. n. 9 23/03/12	Graziano Natali Serenuella Barbaresi Vincenzo Galasso Roberto Bernardini Niko Fonti	Cons. Massi Cons. Zinni Cons. Lucchetti Cons. Ortenzi I Commissione

SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI ED ENERGIA

omissis

DECRETA

Decreto del Dirigente della PF Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi n. 7 del 23/01/2013

Rettifica al decreto n.3/EFR del 08/01/2013 - Art.12 D.Lgs.387/03 - Autorizzazione a realizzare ed esercire impianto di produzione energia elettrica da Biogas, in loc. Marolino - Comune di Potenza Picena (MC) - Soc. VBIO 7 S.A. srl.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
RETE ELETTRICA REGIONALE,
AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE,
GAS ED IDROCARBURI

omissis

DECRETA

- DI RETTIFICARE, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, il decreto n.3/EFR del 08/01/2013 precisando che la composizione della razione alimentare dell'impianto è quella riportata nella tabella 1 contenuta nell'elaborato "R01 - Relazione Tecnico Agronomica - RevO" del progetto approvato;
- DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Ing. Luciano Calvarese

SERVIZIO AGRICOLTURA,
FORESTAZIONE E PESCA

Decreto del Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola n. 20 del 25/01/2013

Reg.(CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e s.m. e i. - DM n. 1831/11 e s.m. e i. - DGR Marche n. 1629/12 - DDPF n. 598/12 - OCM vitivinicolo - PNS - Rettifica al bando regionale misura investimenti - Campagna 2012/2013

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI
FUNZIONE COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA

1. di rettificare il decreto n. 598/CSI del 21/12/2012, concernente il bando pubblico per l'attuazione della misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno dell'OCM vitivinicolo (PNS) per la campagna 2012/2013, limitatamente al punto 7.2, punto 2, sostituendo la frase:

"La relazione, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato sulla scelta del preventivo di spesa individuato, dovrà essere elaborata secondo le seguenti indicazioni:"

con la frase;

"La relazione, redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale, contenente la scelta del preventivo di spesa individuato, dovrà essere elaborata secondo le seguenti indicazioni:";

2. che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione Marche, in quanto l'onere del presente atto è interamente a carico di fondi comunitari erogati da Organismo Pagatore Agea, in relazione alla dotazione finanziaria assegnata alla Regione Marche per la campagna 2012/2013 con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 3905 del 28/06/2012.

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani

**ATTI DEGLI ORGANI
GIURISDIZIONALI
DI INTERESSE REGIONALE**

Corte Costituzionale - Roma

Decisione N. 6 del 16/01/2013 - Legge Regione Marche 4/09/1979 n. 31

SENTENZA N. 6
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Alfonso QUARANTA

Presidente

Franco GALLO	Giudice
Luigi MAZZELLA	“
Gaetano SILVESTRI	“
Sabino CASSESE	“
Giuseppe TESAURO	“
Paolo Maria NAPOLITANO	“
Giuseppe FRIGO	“
Alessandro CRISCUOLO	“
Paolo GROSSI	“
Giorgio LATTANZI	“
Aldo CAROSI	“
Marta CARTABIA	“
Sergio MATTARELLA	“
Mario Rosario MORELLI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra F.G. ed altra e la Pasticceria Garden di Castelletti Bruno & C. snc, con ordinanza del 29 dicembre 2011, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento della Regione Marche;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.- La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con ordinanza depositata presso la cancelleria di quella Corte il 29 dicembre 2011 e iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 di questa Corte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *i*), e terzo comma, della Costituzione.

1.1.- Il giudizio *a quo* verte su una domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, rigettata in sede di primo e secondo grado, con la quale i ricorrenti presso la Corte di cassazione ave-

vano chiesto la condanna della controparte ad arretrare e dunque a demolire l'ampliamento di un edificio realizzato da quest'ultima.

La Corte rimettente ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche sopramenzionata, in quanto consente ampliamenti di edifici in deroga ai piani regolatori generali, con l'unico obbligo di mantenere una distanza minima di tre metri dai fabbricati. In particolare, il censurato articolo 1, secondo comma, permette ai Comuni, ai sensi del successivo art. 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di individuare gli edifici suscettibili di ampliamento tra quelli aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali. Inoltre, l'art. 2, quarto comma, della medesima legge regionale, afferma che la procedura così delineata, che si conclude con l'approvazione del Consiglio comunale, ha efficacia di piano particolareggiato. Il giudice *a quo* ritiene che tale normativa sia in contrasto con l'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa una distanza minima tra gli edifici, commisurandola alla dimensione delle strade e consentendo tuttavia l'edificazione a distanze inferiori “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.

1.2.- In punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che il giudizio posto al suo esame verte sulla richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali con riferimento ad un ampliamento, la cui legittimità sarebbe argomentabile solo in base all'esistenza della normativa regionale censurata.

1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, con riferimento ai parametri costituzionali invocati, la Corte di cassazione muove dalla considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2005, ha affermato che la disciplina delle distanze tra le costruzioni riguarda immediatamente i rapporti tra proprietari di fondi finitimi, per cui essa rientra nella materia “ordinamento civile”, di esclusiva competenza legislativa statale. La Corte costituzionale in quell'occasione ha altresì aggiunto che,

data la specificità delle diverse aree territoriali, la disciplina della distanza tra gli edifici può anche riguardare interessi di natura pubblicistica, legati alle competenze regionali e locali in materia di “governo del territorio”. Per tale ragione si è consentito che gli enti territoriali possano ponderare adeguatamente l’articolazione tra interessi privati e pubblici e dunque stabilire distanze diverse, in considerazione della conformazione dei singoli territori. Tuttavia, le Regioni, secondo il giudice rimettente, dovrebbero esercitare le loro competenze in materia di “governo del territorio”, rimanendo nell’ambito dei principi della legislazione statale - principi tra i quali si colloca l’individuazione della distanza minima tra i fabbricati, residuando loro la competenza a fissare eventualmente distanze maggiori. Le uniche deroghe alle distanze minime ammesse dal legislatore statale dovrebbero, stando al tenore normativo di cui all’art. 9, ultimo comma, del decreto ministeriale sopracitato, essere contenute in piani particolareggiati, in quanto strumenti urbanistici idonei a delineare un assetto complessivo ed unitario delle specifiche zone territoriali e, pertanto, ricadenti nella competenza regionale in materia di “governo del territorio”. Le deroghe non dovrebbero invece incidere nella regolazione dei rapporti tra fondi finitimi, aspetto - quest’ultimo - di natura privatistica e pertanto riservato alla competenza del legislatore statale.

La legge della Regione Marche, nella parte censurata, non rispetterebbe i limiti della potestà legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, attribuendo invece l’efficacia di piano particolareggiato alla procedura che i Comuni, possono seguire per consentire ampliamenti anche di singoli edifici, procedura che invece esula dagli strumenti urbanistici.

2.- È intervenuta nel giudizio la Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 2012, argomentando per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza della questione prospettata dal rimettente.

2.1.- La difesa regionale innanzitutto nota che l’ordinanza di rimessione non avrebbe “motivazione autonoma” rispetto a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 232 del 2005 e dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 maggio 2010, n. 12424, e Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 febbraio 1997, n. 1486, e dunque sarebbe carente in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

2.2.- Nel merito, la difesa regionale ricostruisce l’orientamento della Corte costituzionale sostenendo che questa ritenga essere attribuito agli strumenti

urbanistici il potere di derogare alla normativa statale sulle distanze minime, in base alla competenza legislativa regionale in materia di “governo del territorio”. Secondo la parte resistente, la legge regionale censurata avrebbe dettato una disciplina relativa all’assetto urbanistico, consentendo nelle zone di completamento con destinazione residenziale specifici ampliamenti, subordinati alla verifica della presenza di alcune condizioni, e attribuendo a tali interventi l’efficacia di piani particolareggiati. La disposizione impugnata, pertanto, non sarebbe in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che, nell’interpretazione della Regione Marche, si sarebbe limitata a dichiarare l’illegittimità di norme regionali, riguardanti esclusivamente interessi di natura privatistica, relativi ai soli titolari dei fondi finitimi, senza vietare alle Regioni di derogare, con strumenti di natura urbanistica, alle distanze minime fissate dalle disposizioni statali di riferimento.

Nel caso in esame, la deroga disposta dalla legge regionale impugnata riguarderebbe un numero imprecisato di edifici, da individuare ad opera del Comune, con una delibera equiparata per efficacia al piano particolareggiato. La Regione avrebbe, dunque, disciplinato uno strumento di pianificazione a disposizione dei Comuni, senza esorbitare dalle proprie competenze. La riduzione delle distanze tra gli edifici rientrerebbe pertanto tra gli strumenti di pianificazione territoriale riconducibili alla materia “governo del territorio” e non interferirebbe con quella “ordinamento civile”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, in tesi, la censura dovrebbe dirsi infondata.

3.- La Regione Marche ha depositato presso la cancelleria della Corte il 30 ottobre 2012 memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza della questione come prospettata dal giudice *a quo*.

3.1.- Quanto all’inammissibilità, la difesa regionale rammenta che fa *lagiurisprudenza* della Corte costituzionale - in particolare la sentenza n. 232 del 2005 - mentre aveva qualificato in termini di “ordinamento civile” la disciplina delle distanze tra edifici, con riferimento ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, aveva invece affermato che, per i profili attinenti all’inserimento dei fabbricati sul territorio e ai loro rapporti all’interno del medesimo, il titolo competenziale fosse da rinvenirsi nel “governo del territorio”. Su questo punto, ad avviso della Regione Marche, l’ordinanza della Corte di cassazione mancherebbe di qualsiasi motivazione atta a ricondurre la legislazione censurata nell’alveo della competenza dell’ordinamento civile, sulla base della quale è stata

mossa la censura. Infatti, l'ordinanza motiverebbe solo sulla non conformità della disposizione impugnata ai principi fondamentali della materia "governo del territorio" e, pertanto, la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, quanto meno con riferimento all'evocazione del parametro "ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.

3.2.- Nel merito, la Regione sostiene che la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza 29 settembre 2009, n. 20852, avrebbe riconosciuto, nella normativa qui censurata, l'obiettivo di regolare le distanze tra gli edifici relativamente al loro inserimento urbanistico, ritenendola, dunque, espressione della competenza regionale in materia di "governo del territorio". La disposizione oggetto del giudizio pertanto si confermerebbe finalizzata a consentire ai Comuni di individuare gli edifici su cui intervenire attraverso uno specifico apprezzamento urbanistico.

Ricondotta la disciplina regionale nell'alveo della materia di competenza legislativa concorrente "governo del territorio", la difesa regionale richiama nuovamente la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che consentirebbe precisamente interventi in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale più volte richiamato, attraverso un *iter* procedurale di natura urbanistica che, nel caso di specie, sarebbe rispettato, in quanto alla procedura prevista dalla legge impugnata è riconosciuta efficacia di piano particolareggiato.

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera I), e terzo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata - art. 1, secondo comma - consente che gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, siano ampliati anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della for-

mazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Il successivo articolo 2, della medesima legge regionale n. 31 del 1979, stabilisce che a tal fine i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, individuano gli edifici da ampliare, distinguendo gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico sia di deroga dai distacchi. Ai sensi del medesimo articolo 2, quarto comma, tale procedura è approvata dal Consiglio comunale e ha efficacia di piano particolareggiato.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la previsione regionale censurata, nella parte in cui consente ampliamenti in deroga alle distanze e/o ai volumi stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto travalicherebbe la competenza regionale concorrente in materia di "governo del territorio", *ex art.* 117, terzo comma, Cost., interferendo con la disciplina delle distanze tra le costruzioni, che rientra nella materia "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva statale *ex art.* 117, secondo comma, lettera I), Cost.

2.- Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione Marche, intervenuta in giudizio.

Ad avviso della Regione interveniente, l'ordinanza sarebbe inammissibile "perché priva di qualsiasi motivazione", limitandosi a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005. Mancherebbe, in particolare, ogni argomentazione circa l'attinenza della disposizione impugnata all'ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici.

L'eccezione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione, dopo aver adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio *a quo* - trattandosi di giudizio in cui si discute della richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali, violazione che risulterebbe esclusa solo per effetto della disposizione regionale impugnata, sulla base della quale l'intervento edilizio è stato autorizzato -, prosegue richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla potestà legislativa delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica, con particolare riferimento a quelli concernenti la disciplina delle distanze tra costruzioni, che rientrano nella competenza legislativa statale in materia di "ordinamento civile". In riferimento alla disposizione impugnata, l'ordinanza afferma poi che il dubbio di legittimità costituzionale dipende dalla considerazione che, mentre secondo la giurisprudenza costituzionale le deroghe alla

disciplina civilistica delle distanze sono consentite solo per finalità di natura urbanistica e pertanto debbono riguardare edifici inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato, viceversa la disposizione regionale consente deroghe non rispettose di tali principi.

3.- Nel merito, la questione è fondata.

3.1.- Come ricorda correttamente l'ordinanza di rimessione, questa Corte ha già affermato che la regolazione delle distanze tra i fabbricati deve essere inquadrata nella materia "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 114 del 2012, n. 173 del 2011, n. 232 del 2005). Infatti, tale disciplina attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e ha la sua collocazione innanzitutto nel codice civile. La regolazione delle distanze è poi precisata in ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, in particolare, il citato d.m. n. 1444 del 1968. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha altresì chiarito che, poiché "i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri - per ragioni naturali e storiche - specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda - ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso - esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici" (sentenza n. 232 del 2005), la cui cura è stata affidata alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di "governo del territorio", *ex art.* 117, terzo comma, Cost.

Per queste ragioni, in linea di principio la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l'ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo - il governo del territorio - che ne detta anche le modalità di esercizio. Pertanto, la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l'operatività dei suoi precetti a "strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio" (sentenza n. 232 del 2005).

Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3.2.- Il punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di "ordinamento civile" e quella regionale in materia di "governo del territorio", come identificato dalla Corte costituzionale, trova una sintesi normativa nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto dotato di "efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato" (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005). Quest'ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo "nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche". Le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

3.3.- La norma regionale censurata infrange i principi sopra ricordati, in quanto consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall'art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale, che, come si è detto, esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio. La disposizione regionale impugnata, al contrario, autorizza i Comuni ad "individuare gli edifici" dispensati dal rispetto delle distanze minime. La deroga non risulta, dunque, ancorata all'esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell'assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.

3.4.- La procedura delineata dal legislatore regionale non è dunque conforme ai principi sopra enunciati, né il vizio può ritenersi insussistente in ragione dell'art. 2, quarto comma, della legge regionale impugnata, che intende conferire a tale procedura "efficacia di piano particolareggiato", *ex legge*. Anzi, attraverso tale autoqualificazione il legislatore regionale pretende di attribuire gli effetti tipici degli strumenti urbanistici un procedimento che non ne rispecchia la sostanza e le finalità. L'attribuzione, per via legislativa, della qualifica formale di piano particolareggiato ad una procedura che de piano urbanistico non ha le caratteristiche, perché permette di derogare caso per caso alle regole sulle distanze tra edifici, non offre alcuna garanzia che la legge regionale persegua quelle finalità pubbliche di governo del territorio che, sole, possono giustificare l'esercizio di una competenza legislativa regionale in un ambito strettamente connesso alla competenza statale in materia di "ordinamento civile".

Pertanto, l'art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche n. 31 del 1979 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la

competenza regionale concorrente del “governo del territorio”, violando il limite dell’ordinamento civile”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/2013

Presidente

Redattore

Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23/01/2013

Il Direttore della Cancelleria
Dott.ssa Gabriella Melatti

**ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Provincia di Ancona

Determinazione del Direttore del Dipartimento III “Governo del Territorio” n. 16 del 23.01.2013 - Legge regionale n. 3/2012 - Art. 8 - Comune di Osimo - Impianto per il recupero di rifiuti pericolosi R2 (rigenerazione - recupero solventi prodotti presso lo stabilimento) - Ditta MAIT SpA. Esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

omissis

DETERMINA

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni riportate in premessa e con le prescrizioni contenute nell’allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante - della presente determinazione (rif. inf. 01), che qui si intendono integralmente richiamate, il progetto relativo ad un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi

R2 (rigenerazione -recupero solventi prodotti presso lo stabilimento) nel comune di Osimo, presentato dalla società MAIT SpA il 30.03.2012, con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 48778 del 02.04.2012, così come integrato nel corso del presente procedimento.

- II. Di trasmettere il presente atto alla società MAIT SpA, con sede in via in via Flaminia II n. 149/153 - 60027 Osimo (AN).
- III. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul sito *web* della Provincia di Ancona, dell’esito della presente procedura di verifica ai sensi dell’art. 8, comma 11 della l.r. 3/2012.
- IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Osimo, per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012.
- V. Di trasmettere copia del presente atto all’Area Ambiente del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente dello scrivente Dipartimento.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

omissis

PER IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Raffaella Romagna

Provincia di Ascoli Piceno

Determinazione Dirigenziale n. 12 del 22/01/2013 - L. 236/93 - Formazione continua - 3° Bando per la gestione dei progetti di riqualificazione per “Operatore Socio Sanitario” - Approvazione graduatorie dei progetti formativi presentati ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 230 del 05/05/2012 (CIG 428708674)”.

Con propria Determinazione Dirigenziale n. 12 del 22/01/2013 il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro Dott.ssa Matilde Menicozzi ha approvato le seguenti graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso Pubblico n. 230 del 05/06/2012 relativo alla gestione dei corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario:

Socio Sanitario:

Allegato C

FORMAZIONE CONTINUA (ex L. 236/93)									
RIQUALIFICAZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO (TE10.31 - N/QA - 960 ORE)									
GRADUATORIA DEI PROGETTI Lett. a) Sede Formativa Ascoli Piceno									
Grad.	N. prog.	Tipologia	Descrizione	Ragione sociale	Sede Formativa	Provincia	PUNTEGGIO TOTALE		PUNTEGGIO TOTALE
1°	161485	Bando 230 - Lett. a)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Canterbianco Servizi Ascoli Piceno Fermo S.r.l.	Ascoli Piceno	AP	89,75		89,75
2°	161763	Bando 230 - Lett. a)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	E.F.O.P.	Ascoli Piceno	AP	77,5		77,5
3°	161900	Bando 230 - Lett. a)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Fores Marche	Ascoli Piceno	AP	69,07		69,07
4°	163471	Bando 230 - Lett. a)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Serator servizi srl	Ascoli Piceno	AP	63,96		63,96
GRADUATORIA DEI PROGETTI Lett. b) Sede Formativa San Benedetto del Tronto									
Grad.	N. prog.	Tipologia	Descrizione	Ragione sociale	Sede Formativa	Provincia	PUNTEGGIO TOTALE		PUNTEGGIO TOTALE
1°	163160	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Fondicop. Melina s.r.l. S. Benedetto del Tronto	San Benedetto del Tronto	AP	77,5		77,5
2°	162470	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Fores Marche	San Benedetto del Tronto	AP	69,07		69,07
3°	162629	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Form. Art. Marche	San Benedetto del Tronto	AP	67,78		67,78
4°	162446	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del Tronto	San Benedetto del Tronto	AP	66,25		66,25
5°	163512	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Confartigianato Servizi Ascoli Piceno Fermo S.r.l.	San Benedetto del Tronto	AP	66,25		66,25
6°	163481	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Future Consulting di Piro Aciele	San Benedetto del Tronto	AP	66,01		66,01

FORMAZIONE CONTINUA (ex L. 236/93)				
RIQUALIFICAZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO (TE10.31 -				
PROGETTI ESCLUSI				
N. prog.	Tipologia	Descrizione	Ragione sociale	Sede Formativa
163483	Bando 230 - Lett. a)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Nuovi Istituti Athena Srl	Ascoli Piceno
163498	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Nuovi Istituti Athena Srl	S. Benedetto del Tronto
163464	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Future Consulting di Pirro Adete	S. Benedetto del Tronto
163190	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Centro Papa Giovanni XXIII	S. Benedetto del Tronto
161649	Bando 230 - Lett. b)	Operatore Socio Sanitario TE10.31 - N/QA - 960 ore	Associazione F.C.S.	S. Benedetto del Tronto

Provincia di Macerata

Determinazione Dirigenziale n. 390 - 10° Settore del 09-11-2012 - D.Lgs. 152/2006 art.23 e ss. e L.R. 7/2004 art.9: Procedura di VIA. Progetto: "Art.208, D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 8-12° Settore del 17/01/2011 ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 7". - Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in frazione Maddalena nel Comune di Muccia. Ulteriori comuni interessati: Pieve Torina e Pievebovigliana. Proponente: FENIX WASTE S.R.L. - Archiviazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

- 1) DI ARCHIVIARE per le motivazioni addotte nel documento istruttorio, la procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Ditta FENIX WASTE S.r.l. avente sede legale in Via Belluno n. 16 del Comune di Roma, (P.I. 11557151005) per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Frazione Maddalena nel Comune di Muccia;
- 2) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga notificato al rappresentante legale pro tempore della Ditta FENIX WASTE S.r.l. ed al Curatore fallimentare della Ditta Ist Group S.r.l. in Liquidazione, Sig. Falsetti Fabio domiciliato in Via Dante Alighieri n. 54 nel Comune di San Severino Marche;
- 3) 3) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti i soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- 4) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul B.U.R. della Regione Marche;
- 5) DI DARE ATTO che il presente atto per sua natura non comporta impegno di spesa;
- 6) DI DARE ATTO, infine che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Macerata, li 09 novembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DOTT. LUCA ADDEI

ALLEGATI

- Studio Impatto Ambientale
- Flow sheet rifiuti
- Tavole SIA (1-11):
- Descrizione macchinari impianto
- Localizzazione -
- Gestione delle acque
- Analisi dei vincoli
- Emissioni in atmosfera
- Planimetria impianto
- Viabilità del centro
- Piante e Prospetti capannone Stato
- Sintesi non tecnica fisico
- Stato fisico
- Progetto definitivo e suoi allegati
- Gestione dei rifiuti

Provincia di Macerata

Determinazione Dirigenziale n. 55 - 6° Settore del 28-01-2013 - "POR Marche OB 2 -FSE 2007/2013 - Asse I Adattabilità - DD n. 469/VI/2011 - Avviso Pubblico volto alla concessione di Incentivi alle Imprese per la Innovazione Tecnologica e Organizzativa della Provincia di Macerata - Formalizzazione di alcune rinunce e decadenze e pronuncia della perdita di efficacia della graduatoria approvata con DD n. 95/VI del 14/03/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

- di procedere alla formalizzazione delle rinunce e decadenze per alcuni beneficiari, indicati dettagliatamente nel documento istruttorio;
- di pronunciare la perdita dell'efficacia della graduatoria approvata con DD n. 95/VI del 14/03/2012;
- di stabilire che le risorse rese disponibili pari ad **Euro 121.582,25**, ricadenti nel capitolo 1622 sono suddivise tra gli impegni come segue :
- 10/2541.3 Euro 32.520,00
- 11/2335 Euro 89.062,25
- che le risorse di cui al punto precedente potranno essere utilizzate per altri interventi previsti nello stesso asse di riferimento;
- di pubblicare per estremi il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line della Provincia di

Macerata e per estratto sui sito istituzionale dell'Ente c al BUR. Marche.

Macerata, li 28-01-2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE
Gatafoni Graziella

lo preordinato all'esproprio per i fondi interessati dall'Opera con i proprietari dei quali non si è addivenuti ad accordo bonario.

IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Babini

Provincia di Fermo

R.D. 1775/1933 e L.R. 19/88 e s.m.i. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto BT in cavo interrato in C. da San Pietro tra i Comuni di Monte Vidon Corrado (FM) e Montappone (FM). Società proponente: Enel Distribuzione S.p.A. - Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n. 5RS/64RG del 24/01/2013

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI NUOVO ELETTRODOTTO

Vista l'istanza prot. 29145 del 13/07/2011 della Ditta ENEL S.p.A., con sede in Viale Treveri n. 192 ad Ascoli Piceno (AP).

Con Determinazione n. 5RS/64RG del 24/01/2013 del Dirigente del Settore Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Fermo è stata autorizzata la Ditta ENEL Distribuzione S.p.A., per la parte di competenza ai sensi della L.R. 19/1988 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto BT cavo interrato in C. da San Pietro tra i Comuni di Monte Vidon Corrado (FM) e Montappone (FM), a servizio di un ripetitore di telefonia mobile della Società Ericsson Telecomunicazioni Spa con le seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/1988, del comma 1 art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 52-quater del D.Lgs. 330/2004, il presente provvedimento di autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere relative all'elettrodotto medesimo;
- ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19/1988 e s.m.i., l'Opera in parola venga dichiarata inamovibile;
- qualora l'opera non risultasse conforme allo strumento urbanistico vigente, venga disposta la Variante al Piano Regolatore dei Comuni interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 52 quater del D.Lgs. 330/2004 e s.m.i. e/o il recepimento della stessa nel proprio Strumento Urbanistico anche ai fini del D.P.C. M. del 08/07/2003;
- ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001 e del D.Lgs. 330/2004 e s.m.i., venga disposto il vinco-

Comune di Castelbellino

Approvazione definitiva variante parziale al PRG comunale per area produttiva in località Scorcelletti

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 2 AREA
TECNICA - URBANISTICA

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 44 del 26.11.2012, ha approvato definitivamente una VARIANTE PARZIALE al vigente Piano Regolatore Generale di Castelbellino, in Loc. Scorcelletti, ai sensi della Legge Regionale 05.08.1992 n. 34, e ss.mm ii. Atto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che la Provincia di Ancona, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 147 del 20.11.2012, ha espresso parere favorevole con rilievi, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992, uniformandosi al parere, del Comitato Tecnico n. 37/2012 del 13.11.2012, precisando che:
 “ Il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. non risulta applicabile alla trasformazione relativo all'area 2 (confronta schema grafico allegato), non essendo quest'ultima inserita nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio comunale. Per detta trasformazione, fermo restando i contenuti e le finalità della modifica n. 2 così come proposta con la presente variante, si dovrà procedere con una variante ordinaria, e quindi soggetta alle procedure di cui all'art. 26 della L.R. 34/92”,
- 2) Di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. a) della L.r. 34/1992, la variante parziale al P.R.G. Comunale, uniformandosi al parere della Giunta Provinciale n. 147 del 20.11.2012 ed in particolare, intendendosi definitivamente inserita “l'area 1” (vedi schema grafi-

co, localizzazione delle aree oggetto di variante di cui, al parere del comitato tecnico 37/2012, sopra riportato) riguardante la zona produttiva artigianale.

- 3) Di dare atto che "l'area 2" seguirà l'iter di approvazione stabilito dal comma 1 dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e pertanto fatta salva l'adozione della stessa, precedentemente avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2012, la stessa verrà pubblicata per 60 giorni consecutivi presso la segreteria del Comune, dando notizia del deposito mediante avviso all'albo, sulle pagine locali di almeno un giornale a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti.
- 4) Di trasmettere il presente atto alla Giunta provinciale come previsto dall'art. 26 comma 9 della L.R. 34/1992.
- 5) Di pubblicare sul B.U.R. Marche l'estratto del deliberato del presente atto ai sensi dell'art. 40 comma 2 bis della L.R. 34/1992.
- 6) Di procedere alla vendita dei due beni immobili, indicati nel piano delle alienazioni, anno 2012, approvato con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2012.
- 7) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale all'emissione di tutti gli atti riguardanti e necessari la vendita degli immobili: stima, gara, pubblicazioni, frazionamenti e stipula degli atti notarili, in conformità al regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2009.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 9) Di dichiarare, con apposita, separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 2
AREA TECNICA URBANISTICA
Geom. Bruno Torelli

Comune di Castelraimondo

Decreto del Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica prot. n. 1351 del 31.01.2013. - D.P.R. 495/92 e seguenti modifiche ed integrazioni, D.Lgs. 285/92 e seguenti modifiche ed integrazioni, Legge 120/2010. Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada vicinale denominata "Dei Ranghi" in loc. Carborello di Crispiero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
ED URBANISTICA

omissis

DECRETA

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti del presente decreto.
- 2) Di declassificare e sdemanializzare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2011, nel territorio del Comune di Castelraimondo (MC), un tratto di strada vicinale, in quanto non più utilizzato, meglio individuato al foglio n. 33 del catasto terreni del Comune censuario di Castelraimondo con il mappale n. 389, della consistenza di m² 301.

Il presente atto, viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e verrà trasmesso entro un mese dalla pubblicazione al Ministero dei LL.PP. - Ispettorato generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione nell'archivio Nazionale delle Strade di cui all'art. 226 del Codice, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. Marche, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.P.R. 495/1992.

Il Responsabile del Servizio
LL.PP. ed Urbanistica
Ing. Gian Mario Brancalconi

Comune di Grottazzolina

Determina del responsabile dell'Area Urbanistica n. 1 del 28/01/2013: lavori di "restauro e valorizzazione ex chiesa di Santa Maria a piè di Costa" - ordine di deposito delle indennità provvisorie di esproprio e di servitù perpetua alla Cassa Depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

DETERMINA

- 1) di disporre il deposito presso la cassa Depositi e Prestiti Tesoreria Provinciale di Ascoli Piceno dell' indennità provvisoria di esproprio per la realizzazione dei lavori di "RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX CHIESA DI SANTA MARIA A PIE' DI COSTA" a favore della ditta di seguito elencata e nell'importo indicato accanto,
 - a titolo di indennità provvisoria di esproprio non accettata:

DITTA	DATI CATASTALI	INDENNITÀ NON ACCETTATA
- SPADONI BENEDETTO, nato a Grottazzolina, il 07/07/1884 - C.da Fte, 54 - 63844 Grottazzolina (FM) - SPDBDT84L07E208D - SPADONI DOMENICO, nato a Grottazzolina il 10/11/1873 - Corso Vittorio Emanuele, 34 - 63844 Grottazzolina (FM) - SPDDNC73S10E208R - SPADONI GIOCONDA, nata a Grottazzolina il 27/05/1882 - Via Mazzini, 34 - 63844 Grottazzolina (FM) - SPDCND82E67E208O - SPADONI GIUSEPPE, nato a Grottazzolina il 09/03/1879 - Via Tenna, 2 - 63844 Grottazzolina (FM) - SPDGPP79C09E208I - SPADONI OTTAVIO, nato a Grottazzolina il 23/07/1891 - S.P. Montottonese Sud, 3 - 63844 Grottazzolina (FM) - SPDITV79L23E208Z - SPADONI PASQUALINA, nata a Grottazzolina il 10/06/1888 - Viale XX Giugno, 35 - 63900 FERMO (FM) - SPDPQL88H50E208O - SPADONI RICCARDO, nato a Grottazzolina il 09/09/1880 - S.P. Montottonese Sud, 3 - 63844 Grottazzolina (FM) SPDRCR80P09E208O - SPADONI VINCENZO, nato a Grottazzolina il 18/11/1876 - Via Visconti d'Oleggio, 35 - 63900 FERMO (FM) - SPDVCN76S18E208A	N.C.E.U. Foglio 13, part. 5	<u>€ 13.000,00</u>

- a titolo di indennità provvisoria per servitu' perpetua non accettata :

Nominativi	Dati catastali	Indennità da depositare
SAI, VESI GIOVANNI, nato a Monsampietro Morico il 24/06/1952 - Via Montottonese sud, 12 - 63844 Grottazzolina (FM) - CF : SLVGNN52H24F379Z.	N.C.T. Foglio 13, part. 123 e 183	<u>€ 340,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO DA DEPOSITARE		<u>€ 13.340,00</u>

- 2) Gli importi sopra descritti per complessivi € 13.340,00 dovranno essere depositati presso la Cassa DD.PP. – Tesoreria Provinciale di Ascoli Piceno spettando a quest'ultima il ruolo di sostituto d'imposta ad ogni effetto (CdS III Sez. par.59 del 16.2.93) al momento dell'autorizzazione di svincolo delle somme depositate;
- 3) di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in promessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

N.D.	Intervento/Capitolo			Descrizione	Soggetto creditore	CAUSALE	Somma Impegnata
	N°	Anno	Imp.				
1	20521.110.1	2012		Recupero strutturale ex Chiesa di Santa Maria a Piè di Costa	Tesoreria Provinciale dello Stato - A.P. - 142	Deposito indennità provvisoria di esproprio. Ditt: SPADONI BENEDETTO fù FILIPPO SPADONI DOMENICO fù FILIPPO SPADONI GIOCONDA fù FILIPPO SPADONI GIUSEPPE fù FILIPPO SPADONI OTTAVIO fù FILIPPO SPADONI PASQUALINA fù FILIPPO SPADONI RICCARDO fù FILIPPO SPADONI VINCENZO fù FILIPPO	€ 13.000,00
2	20521.110.1	2012		Recupero strutturale ex Chiesa di Santa Maria a Piè di Costa	Tesoreria Provinciale dello Stato - A.P. - 142	Deposito indennità provvisoria per servitù perpetua Ditta SALVESI GIOVANNI	€ 340,00

Ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/01 il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

LA GIUNTA COMUNALE

omissis

DELIBERA

Città di Matelica

Avviso di approvazione da parte del Comune di Matelica di una variante Parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e di approvazione di n. 2 Piani attuativi ai sensi dell'art. 30 della LR 34/92.

Comune di Matelica - Approvazione della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la modifica dell'area in loc. Casette San Domenico, in loc. Piane, in loc. Petrarà, per la modifica di alcuni articoli delle NTA del PRG e per la modifica dell'area di rispetto stradale lungo le strade provinciali all'interno del centro abitato.

“Il Comune di Matelica con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2012 ha approvato la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Matelica per la modifica di alcune aree: in loc. Casette san Domenico, Piane, Petrarà, per la modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e per la modifica dell'area di rispetto stradale lungo le strade provinciali all'interno del centro abitato di Matelica.

Comune di Matelica - Approvazione del Piano di Recupero di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 22/09 e ss.mm.ii, per la ristrutturazione del fabbricato ex Cinema Italia.

“Il Comune di Matelica, con Delibera di Giunta Municipale n. 142 del 216/07/2012, ha approvato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92, il Piano di Recupero di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 22/09 e ss.mm.ii, per la ristrutturazione del fabbricato ex Cinema Italia, sito nel centro storico di Matelica, isolato n. 28.

Comune di Matelica - Approvazione della Variante parziale al Piano Particolareggiato del Centro Storico – fabbricati sito in Via Umberto I° n. 45 - u.m.i n. 9 dell'isolato n. 59.

“Il Comune di Matelica ha approvato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92, con Delibera di Giunta Municipale n. 181 del 01/10/2012, la Variante parziale al Piano Particolareggiato del Centro Storico – relativamente al fabbricato sito in Via Umberto I° n. 45 – unità minima d'intervento n. 9 dell'isolato n. 59.

Comune di Recanati

Atto di G. C. n. 235 del 13/12/2012 - L.R. 34/1992 - L.R. 22/2009 e ss.mm.ii. piano di recupero di iniziativa privata “Casa Torre - ditta Guzzini Paolo”. Approvazione definitiva.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare definitivamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. n. 34/92, il Piano di Recupero di iniziativa privata, previsto dall'art. 1, co. 6, e per effetto dell'articolo 2, della L.R. 22/2009 e s.m.i., presentato dal Sig. Guzzini Paolo, nato a Recanati il 11/08/1953, residente in Recanati via Beato Placido n. 22, C.F. GZZ PLA 53M11 H211A, riguardante il progetto di sostituzione edilizia del vecchio complesso immobiliare insistente sull'area di sua proprietà, ubicato in C.da S.Croce n. 62, identificato al foglio 72, mappali 33/ 49/ 51/ 182/ 184/ 185/ 187/ 190/ 191/ 192/ 194/ 195/ 197/ 200/ 201/ 202, per una superficie complessiva di 37.510 mq, a firma del Dott. Arch. Giuliano Andreoli di Modena:
 - Relazione Geologica
 - Allegato A: Relazione tecnica.
 - Allegato B: Norme tecniche d'attuazione.
 - Allegato C: Rilievo fotografico.
 - Allegato D: Estratto di mappa e certificato catastale.
 - Allegato E: Estratto P.R.G.
 - Allegato F: Estratto L.R. n.22 del 08.10.2009 detta “Piano casa”.
 - Allegato G: STATO DI FATTO - Volume mappale n°33 sub.3 - Scala 1:200.
 - Allegato H: STATO DI FATTO - Volume mappale n°190 - Scala 1:200.
 - Allegato I: STATO DI FATTO - Volume mappali n°191 e n°33 sub.5 - Scala 1:200.
 - Allegato L: PROGETTO - Calcolo volume immobile “A” (ampliamento del mappale n. 33 sub.3) -Scala 1:200.
 - Allegato M: PROGETTO - Calcolo ‘Volume immobile “B” (ampliamento del mappale n. 190) - Scala 1:200.
 - Allegato N: PROGEITO - calcolo volume immobile “C” (ampliamento del mappale n. 33 sub.5) - Scala 1:200.
 - Allegato O: PROGETTO - Calcolo volume autorimessa multipla (ampliamento del mappale 191) - Scala 1:200
 - Tavola n.1: STATO DI FATTO - Planimetria generale - Scala 1:1000.
 - Tavola n.2: STATO DI FATTO - Piante mappale n°33 sub.4 - Scala 1:100.

- Tavola n. 3: STATO DI FATTO - Prospetti e sezioni mappale n°33 sub.4 - Scala 1:100.
 - Tavola n.4: STATO DI FATTO - Piante prospetti mappale n°31 sub.5 - Scala 1:100.
 - Tavola n.5: STATO DI FATTO - Piante mappale n°190 - Scala 1:100.
 - Tavola n.6: STATO DI FATTO - Prospetti e sezione mappale n°190 - Scala 1:100.
 - Tavola n.7: STATO DI FATTO - Piante prospetti e sezione mappale n°191- Scala 1:100.
 - Tavola n.8: PROGETTO - Planimetria generale e profili - Scala 1:500.
 - Tavola n.9: PROGETTO - Planimetria generale piani seminterrato e interrato - Scala 1:100.
 - Tavola n.10: PROGETTO - Pianta piano interrato - Scala 1:100.
 - Tavola n.11: PROGETTO - Pianta piano terra - Scala 1:100.
 - Tavola n.12: PROGETTO - Pianta piano primo - Scala 1:100.
 - Tavola n.13: PROGETTO - Pianta soppalco - secondo piano torretta - Scala 1:100.
 - Tavola n.14: PROGETTO - Pianta delle coperture - Scala 1:100.
 - Tavola n.15: PROGETTO - Prospetti Nord, Sud - Scala 1:100.
 - Tavola n.16: PROGETTO - Prospetti est, ovest - Scala 1:100.
 - Tavola n.17: PROGETTO - Sezione A-A, Sezione B-B - Scala 1:100.
 - Tavola n.18: PROGETTO - Sezione C-C, Sezione D-D - Scala 1:100.
 - Tavola n.19: PROGETTO - Piante, prospetti e sezioni garage - Scala 1:100.
 - Tavola n.20: PROGETTO - Rete fognaria piani seminterrato e interrato - Scala 1:200.
 - Tavola n.21: PROGETTO - Rete fognaria piano terra.
 - Tavola n.22: PROGETTO - Piante piani seminterrato ed interrato Visitabilità -Adattabilità - L.13/1989 -D.M. 236/1989 - Scala 1:200.
 - Tavola n.23: PROGETTO - Piante piani terra, primo, soppalco e secondo torretta, Visitabilità -Adattabilità - L. 13/1989 - D.M. 236/1989 - Scala 1:200.
 - Tavola n.24: PROGETTO - Unità immobiliari - Planimetrie piani seminterrato, interrato e terra - Scala 1:500.
 - Tavola n.25: PROGETTO - Unità immobiliari - Piante - Scala 1:200.
 - Tavola n.26: PROGETTO - Recinzioni.
 - Tavola n.27: PROGETTO - Viste fotorealistiche dei prospetti - Scala 1:200.
 - Tavola n.28: PROGETTO - Viste fotorealistiche.
 - Progetto Impiantistico energetico - Protocollo ITACA Regione Marche - Relazione Introduttiva.
 - Relazione tecnica ITACA - Protocollo Sintetico ITACA Marche - Edificio Residenziale.
 - Protocollo ITACA Sintetico.
 - Protocollo ITACA Sintetico: Elenco Criteri.
 - Relazione Tecnica: Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico.
 - Schede Tecniche
 - Tavola E1: PROGETTO - Impianto di Illuminazione e Punti di Comando - Scala 1:100.
 - Tavola E2: PROGETTO - Impianto Elettrico Esterno e Impianto di Terra - Scala 1:200.
 - Tavola M1 PROGETTO - Impianto di riscaldamento a Pannelli Radianti - Scala 1:100.
 - Tavola M2: PROGETTO - Schema di Centrale e Distribuzione Principale - Scala 1:100.
 - Tavola M3: PROGETTO - Impianto di Ventilazione meccanica Controllata - Scala 1:100.
3. Dare atto che, ai fini conoscitivi, l'atto di adozione del piano di recupero in oggetto, verrà trasmesso al BUR per le pubblicazioni di rito;
 4. Dare mandato al Dirigente dell' Area Tecnica - Dott. Arch. Maurizio Paduano alla stipula della convenzione per l'attuazione del piano di recupero in questione;
 5. Designare quale responsabile del procedimento amministrativo e dell'esecuzione del presente atto il Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio - Dott. Arch. Claudio Agostinelli;
 6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Comune di Saltara

Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle del Metauro" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 in data 29/12/2012.

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL METAURO"

TITOLO I- PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

Art 2 Statuto e regolamenti

Art. 3 Finalità e ruolo dell'Unione

- Art. 4 Obiettivi programmatici
 Art. 5 Criteri generali dell'azione amministrativa
 Art. 6 Durata dell'Unione
 Art. 7 Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni
 Art. 8 Funzioni dell'Unione
 Art. 9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
 Art. 10 Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
 Art. 11 Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

- Art. 12 Organi dell'Unione

Capo II - Il Consiglio

- Art. 13 Composizione del Consiglio
 Art. 14 Competenze del Consiglio
 Art. 15 Presidenza del Consiglio
 Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri
 Art. 17 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
 Art. 18 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
 Art. 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III - Il Presidente e la Giunta

- Art. 20 Il Presidente
 Art. 21 Competenze del Presidente
 Art. 22 Vice presidente
 Art. 23 Composizione e nomina della Giunta
 Art. 24 Competenze della Giunta
 Art. 25 Cessazione dalla carica di Assessore
 Art. 26 Funzionamento della Giunta

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

- Art. 27 - Forme associative
 Ad. 28 - Partecipazione popolare
 Art. 29 - Accesso agli atti

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 30 Principi generali
 Art. 31 Principi in materia di ordinamento degli uffici
 Art. 32 Organizzazione degli uffici e dei servizi
 Art. 33 Il Personale

- Art. 34 Segretario
 Art. 35 Servizi pubblici locali

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

- Art. 36 Finanze dell'Unione
 Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria
 Art. 38 Risultati della gestione
 Art. 39 Ordinamento contabile e servizio finanziario
 Art. 40 Revisione economica e finanziaria
 Art. 41 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

- Art. 42 Disposizioni transitorie
 Art. 43 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Capo II - Norme finali

- Art. 44 Norma finale

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è costituita tra i Comuni di Cartoceto, Montemaggiore al Metauro, Saltaro e Serrungarina, l'Unione dei Comuni "Valle del Metauro" ..
2. La sede dell'Unione è presso il Comune di Saltara.
3. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune ove e Sindaco il Presidente dell'Unione.
4. La sede operativa dell'Unione è presso il Comune di Montemaggiore al Metauro. Gli uffici possono situarsi anche in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
5. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
6. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'Istituzione in tutto il territorio.

7. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
8. L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome Unione Comuni "Valle del Metauro" e con lo stemma dell'Ente, composto da quattro quadrati formanti un altro quadrato più grande smussato ai quattro angoli; in ognuno, di questi quadrati, è posizionata un'icona in negativo desunta dallo stemma di ogni Comune, stilizzata, proporzionata e centrata.
9. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione.
10. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.
11. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario, per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 2

Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 6 del D.Lgs. n.267/00.
3. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.
2. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
 - pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini

dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli Comuni;

- efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;
 - sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
3. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue inoltre i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione.
 4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
 5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra comunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali,.

Art. 4

Obiettivi programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico delle città;
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) esercitare un controllo più efficace sulle

- società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
- e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5

Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e i all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione:
 - a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
 - b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7

Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
5. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 8

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovramunicipale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione, delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale
- k) Servizio di promozione turistica.
- l) Servizio di promozione, valorizzazione, mela culturale ed artistica del territorio
- m) Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio.

I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in via di prima costituzione, è indicato nell'allegato "A" alla deliberazione di approvazione del presente Statuto del, quale non costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 9

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:
 - trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;
 - trasferimento da parte: di due o più Comuni dell'Unione.
2. Il trasferimento, sia di tutti che di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - i rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, Consiglio dell'Unione effettua una

verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i Comuni, teso a superare i motivi di contrasto.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.8, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.
6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
 - mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione;
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o, con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11**Modalità di ripartizione spese ed entrate**

1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statutari. Sulla base di parametri definiti ed approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Unione alla quale gli enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'Unione.
2. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione Per il 50% in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento e per restante 50 per cento in misura fissa tra tutti i Comuni aderenti alla Unione stessa.
3. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacino di utenza di ciascun servizio.
4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
5. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano. Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Organi dell'Unione

Art. 12
Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:

- il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
 3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la, volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
 4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli Organi comunali di cui sono membri o titolari.
 5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
 6. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da Amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Capo II
Il Consiglio

Art. 13**Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dal Presidente dell'Unione e da 13 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio Comunale, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema:
 - 4 per il Comune di Cartoceto: il Sindaco e n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - 3 per il Comune di Montemaggiore al Metauro: il Sindaco e n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - 4 per il Comune di Saltara: il Sindaco e n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - 3 per il Comune di Serrungarina: Il Sindaco e n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
2. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio

dell'Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di Consiglieri del Comune, i Consiglieri Comunali di maggioranza e i Consiglieri Comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale.

4. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza:
5. Il Consigliere eletto in qualità di Consigliere di maggioranza o di minoranza, decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio Comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima,
6. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano, in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere Comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favo-

revole della metà più uno dei presenti. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del presidente pro tempore vale doppio.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15

Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità; nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg.. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati 'nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente, del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle

prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 19 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 17

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di, quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e Controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni, al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. E' istituita la Commissione di garanzia e di controllo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, presieduta da un Consigliere della minoranza.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a

commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 19

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo III

Il Presidente e la Giunta

Art. 20

Il Presidente

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione, in modo che tutti i Comuni assumano consecutivamente la Presidenza dell'Unione stessa. Il Presidente dell'Unione è eletto, ogni anno, a rotazione ed a maggioranza assoluta dal Consiglio.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dalla carica di Presidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente,
5. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all'elezione del nuovo presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'elezione del nuovo presidente le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 21**Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni Comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina dei Responsabili dei Settori;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.

Art. 22**Vice presidente**

- I. Il Vice Presidente dell'Unione viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.
3. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie di cui al quarto comma dell'art.20:

Art. 23**Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Qualora il Sindaco di un Comune dell'Unione sia impossibilitato, per assenza o impedimento temporaneo, a partecipare ad una o più sedute della Giunta dell'Unione, lo stesso viene sostituito dal Vice Sindaco, previa comunicazione di cui al successivo comma 5.

3. Qualora il Sindaco assente ricopra la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Vice Sindaco, non può sostituirlo in tali cariche, pur partecipando alle sedute della giunta.
4. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice presidente le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco, del Comune di maggiore dimensione demografica.
5. Nei Casi di cui al precedente comma 2, la sostituzione opera qualora il Sindaco comunichi formalmente l'impedimento a partecipare ad una singola seduta della Giunta dell'Unione o il periodo di assenza o impedimento durante il quale viene sostituito dal Vice Sindaco, Nel caso in cui il Sindaco sia impossibilitato a produrre tale comunicazione, la stessa viene effettuata dal Vice Sindaco.
6. Nel Corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 24**Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei Responsabili dei Settori;
 - e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.
2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 25**Cessazione dalla carica di Assessore**

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione,
2. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.

Art. 26**Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i Segretari Comunali, il Segretario.
4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli Assessori Comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
7. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

TITOLO III**FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO****Art. 27****Forme associative**

L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

Per la definizione e l'attuazione di interventi integrati il Presidente, sentita la Giunta, promuove degli accordi di programma con gli enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare e assicurare il coordinamento delle azioni.

Art. 28**Partecipazione popolare**

Gli organi dell'Unione si avvalgono per l'Amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà. Allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

Apposito regolamento disciplina modalità e tempi per l'esame e il riscontro di istanze e petizioni.

Art. 29**Accesso agli atti**

1. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi, dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto,
2. I Consiglieri Comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i Consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le

modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art.31

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto, organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla legge, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione,
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valo-

rizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 32

Organizzazione degli Uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o Caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 33

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in settori. Per ogni settore, che può ricomprendere uno o più servizi, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Settore. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.
3. L'Unione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può avvalersi dell'opera di personale esterno, qualora non presente nei Comuni dell'Unione.
4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative:
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 34**Segretario**

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari iscritti all'apposito albo, di norma tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive; referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la Verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento e può essere confermato all'atto del rinnovo della Giunta dell'Unione (art. 23 comma 6), in conformità alle disposizioni vigenti per l'Ordinamento dei Segretari Comunali. In ogni caso il Segretario continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il Segretario può essere revocato per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato, nei limiti previsti dall'ordinamento, tra le parti con separato atto.

Art 35**Servizi pubblici locali**

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui, al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla

base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6 del presente Statuto.

TITOLO V**FINANZE E CONTABILITÀ****Art. 36****Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 37**Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto degli enti locali.

Art. 38**Risultati della gestione**

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa

e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto, dalla Giunta, con l'apporto tecnico del Responsabile del servizio competente, entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

2. Entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione; con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 39

Ordinamento contabile e servizio finanziario,

1. L'ordinamento contabile dell'Unione è, in particolare, la gestione delle entrate, e delle spese, previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40

Revisione economica e finanziaria

1. Il Revisore o il Collegio dei Revisori viene designato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente (1).
2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 41

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 42

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione,
2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 41 l'Unione può avvalersi del servizio di uno dei Comuni aderenti,
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione di cui all'art. 34 e in sede di istituzione dell'Unione, esercita tale funzione il Segretario Comunale del Comune sede dell'Unione. In caso di impedimento di quest'ultimo, esercita la funzione di Segretario dell'Unione, il Segretario Comunale del Comune più popoloso.
4. Sino alla nomina dell'organo di revisione, l'Unione può avvalersi dell'organo di revisione di uno dei Comuni aderenti.
5. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.
6. Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 20, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune sede dell'Unione.
7. In sede di prima applicazione la durata in carica del primo Presidente dell'Unione, individuati) ai sensi dell'art. 20, esercita le sue funzioni fino al primo rinnovo dei Consigli Comunali degli enti aderenti all'Unione.

Art. 43

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Capo II

Norme firmali

Art. 44**Norma finale**

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
3. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

(1) Art. 234 del T.U.E.L. (Come modificato dal D.L. n. 174/2012) "3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana e maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2*"

3. *Bis Nelle unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i Comuni che fanno parte dell'unione.*"

Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni vedi il comma 25 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Comune di Serrapetrona

Deliberazione di G.C. n. 12 del 22/01/2013 - Approvazione del piano di lottizzazione "Sottozona C4 - Borgo Claudi".

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di **APPROVARE** il Piano di lottizzazione "**Sottozona C4 - Borgo Claudi**" in oggetto, approvandone gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, nei limiti ed alle condizioni dettate dalle prescrizioni del Settore XI Gestione del Territorio e Protezione Civile della Provincia di Macerata citate in premessa;
- 3) Di dare atto che il progetto di lottizzazione in oggetto è composto dai seguenti elaborati redatti e firmati dall'Arch. CALCATERA Giampiero e dall'Arch. SALVATORI Cesare, entrambi con studio a Tolentino in Via Roma n. 17:
 - Elaborato 0: Relazione descrittiva – Punti dell'art. 34 della L.R. 34/92 (aggiornato a gennaio 2013);
 - Elaborato 1: Piano quotato e curve di livello – Profili longitudinali e trasversali;
 - Elaborato 2: Relazione fotografica;
 - Elaborato 3: Zonizzazione acustica;
 - Elaborato 4: Organizzazione e verifica standards urbanistici;
 - Elaborato 5: Organizzazione lotti, superfici, volumetrie, distanze e recinzioni;
 - Elaborato 6: Caso applicativo su normative, distanze e altezze;
 - Elaborato 7: Planovolumetrico;
 - Elaborato 7B: Planovolumetrico – Curve di livello (modificate);
 - Elaborato 8: Progetto delle reti – sezione tipo lungo la strada di accesso;
 - Elaborato 9: Progetto rete pubblica illuminazione e particolari;
 - Elaborato 10: Progetto rete acque bianche, rete distributiva e particolari;
 - Elaborato 11: Progetto rete acque nere, rete distributiva e particolari;
 - Elaborato 12: Progetto rete acquedotto, rete distributiva e particolari;
 - Elaborato 13: Progetto rete elettrica Enel, rete distributiva e particolari;
 - Elaborato 14: Progetto rete Telecom, rete distributiva e particolari;
 - Elaborato 15: Progetto rete metano Italgas, rete distributiva e particolari;
 - Elaborato 16: Organizzazione parcheggi;
 - Elaborato 17: Spazi verdi e percorrenze;
 - Elaborato 18: Muro vani contatori acqua, Enel, gas e pannello recinzione;
 - Elaborato 19: Pareri preliminari acquisiti e progetti;
 - Elaborato 20: Computo metrico estimativo;
 - Elaborato 21: Elenco prezzi;
 - Elaborato 22: Capitolato Speciale d'Appalto;

- Elaborato 23: Schema di convenzione;
 - Indagine geologica di fattibilità (composta da relazione e n. 15 tavole).
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Macerata, ai sensi dell'art. 30, comma 5. della L.R. 34/1992 e s.m.i., entro novanta giorni dalla data del presente atto;
- 5) Di dare atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile ed in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. vo N. 287/2000 in quanto la presente proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
- 6) Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, considerata l'esigenza di accelerazione delle procedure di attuazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile un anticipato completo sviluppo territoriale come da programmazione del P.R.G..

omissis

Comune di Smerillo

Decreto di esproprio n. 4/9 del 30/01/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

DECRETA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Sono espropriati a favore del Comune di Smerillo, con sede in Smerillo via Dante Alighieri 14 (cod. fisc: 80000970444 p. iva: 00428150445) i seguenti immobili, siti nel Comune di Smerillo, funzionali alla realizzazione dell'opera di cui in premessa:
FG. 10, particella 468, superficie mq. 445, intestatario Comunanza Agraria di Smerillo, P.zza Indipendenza, 13 - 63856 Smerillo, c.f. 92000670445, Indennità definitiva Euro 0,00
- Il presente decreto, a cura e spese dell'ente, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei registri Immobiliari e pubblicato, entro 5 giorni, per estratto sul Bur Regione Marche.
- L'effetto traslativo del presente decreto si produrrà automaticamente con il verificarsi della duplice condizione della notifica del medesimo e con l'immissione in possesso dei beni prevista per il giorno, ora e luogo di cui all'avviso allegato.

- Avverso il presente decreto che costituisce provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei modi e nei termini di legge.

Il Responsabile del procedimento
Responsabile Ufficio Tecnico
Egidio Ricci

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Provincia di Pesaro e Urbino

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con Delibera. di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004. Istanza ai sensi dell'art. 19 comma 1 delle Norme di Attuazione. Comune di Tavoleto (PU) - Inserimento di una nuova area di versante in dissesto a ridosso del centro abitato del capoluogo, in prossimità di via Bernardino Santi. L.R. 23 novembre 2011 n. 22 art.13 comma 5.

“Si comunica che con nota prot. n. 2574 del 18.12.2012, acquisita dalla Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 89797 del 21/12/2012, il Comune di Tavoleto, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico arch. Mirco Santoni, ha trasmesso istanza di perimetrazione per l'inserimento di una nuova area di versante in dissesto, con differenziati livelli di pericolosità e rischio, a ridosso del centro abitato del capoluogo, in prossimità di via Bernardino Santi.

L'istanza è stata inviata ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI approvato con D.C.R. 116-del 21/01/2004.

Si informa che chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti, ai sensi della vigente legislazione in materia (art. 10 lett. b della legge 241/90 e successive modificazioni).

Il responsabile del procedimento è la titolare della P.O. 4.2.2.” *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di pianificazione del territorio*” Tiziana Diambra, col supporto tecnico del Funzionario Maria Elde Fucili del Servizio 4.2 della Provincia di Pesaro Urbino, viale Gramsci,7 - 61121 Pesaro (tel. 0721/3592726-fax 0721/ 31623).

Si fa presente che il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è di 90 giorni e che, in

base alla legislazione vigente, la facoltà di intervenire nel procedimento è ammessa fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BUR

Si comunica, inoltre, che la richiesta di inserimento dell'area verrà contestualmente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Tavoleto".

Al Comune si richiede di provvedere a quanto di competenza ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI:

- comma 1°: trasmissione alla Provincia di Pesaro-Urbino di una relazione o parere sulla richiesta;
- comma 2°: pubblicazione dell'istanza sull'Albo Pretorio del Comune e successiva notifica dei relativi estremi e delle osservazioni eventualmente pervenute (si suggerisce l'affissione per 30 giorni, riconoscendo in tal modo facoltà di intervenire nel procedimento per un periodo di tempo pari a quello accordato con la pubblicazione sul BUR).

BANDI E AVVISI DI GARA

Giunta Regione Marche - Servizio Attività normativa e legale e Risorse strumentali P.F. Sistemi informativi e telematici

Acquisizione di servizi di help desk specialistico e servizi di tipo tecnico-sistemistico a supporto della gestione di sistemi informativi erogati dalla PF Sistemi informativi e telematici alle PA regionali e SSR per la durata di 3 anni

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Regione Marche - PF Sistemi Informativi e Telematici, via Tiziano 44, All'attenzione di: Rosella Falcioni, 1-60125 Ancona. Tel. +39 0718063513. E-mail: rosella.falcioni@regione.marche.it. Fax +39 071 8063066.

Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regionemarche.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Il capitolato d'onere e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

DESCRIZIONE

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Acquisizione di servizi di help desk specialistico e servizi di tipo tecnico-sistemistico a supporto della gestione di sistemi informativi erogati dalla PF Sistemi informativi e telematici alle PA regionali e SSR per la durata di 3 anni.

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:

Servizi. Categoria di servizi: N. 7. Luogo principale di esecuzione: Ancona.

L'avviso riguarda: Un appalto pubblico.

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Acquisizione di servizi di help desk specialistico e servizi di tipo tecnico-sistemistico a supporto della gestione di sistemi informativi erogati dalla PF Sistemi informativi e telematici alle PA regionali e SSR per la durata di 3 anni.

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72253000-3.

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.

Divisione in lotti: No.

Ammissibilità di varianti: No.

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

Quantitativo o entità totale: 603.720,00 EUR.

Opzioni: No.

Numero di rinnovi possibile: 001

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: 36

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria bancaria o assicurativa pari al 2 % della base di appalto avente durata non inferiore a 180 gg dalla data prevista per la presentazione dell'offerta resa in conformità alle disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006. Vedi punto 5 del Disciplinare di Gara.

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: No.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

- 1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- 2) Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- 3) Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 3 R.D. 2440/1924 e di cui all'art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001 come sostituito da D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002;
- 4) Inesistenza delle cause ostative di cui all'art.67 del D.Lgs.159/2011;
- 5) Inesistenza delle cause interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 231/2001;
- 6) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 ex art. 17 ovvero di non essere assoggettato. Vedasi paragrafo 6 del disciplinare di gara.

Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale d'impresa negli esercizi finanziari 2009-2010-2011 non inferiore a Euro 300.000,00 (IVA esclusa). Vedasi paragrafo 6 del Disciplinare di gara;

Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Possesso della certificazione ISO 9001; 2) Elenco dei principali servizi svolti nel triennio 2009- 2010-2011, analoghi alle categorie di servizi e/o di forniture oggetto della gara (CPV 72253000-3), con l'indicazione dei corrispondenti importi, date e destinatari pubblici o privati, della descrizione dei servizi svolti, di cui almeno una fornitura di servizi di help desk rivolto ad almeno 1.000 utilizzatori di importo non inferiore a Euro 150.000 e almeno una fornitura di servizi di supporto tecnico-sistemistico per la gestione di sistemi informativi per un importo non inferiore a Euro 100.000, svolte entrambe con buon esito e senza contestazioni di sorta, che saranno usate come "progetti campione". 3) Prospetto contenente l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo a meno, al concorrente e in particolare di quelli incaricati dello svolgi-

mento dei servizi oggetto del bando. 4) Indicazione dei titoli professionali e delle esperienze lavorative dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi tra i quali debbono essere presenti le figure professionali: Addetto help desk junior – Addetto help desk – Addetto help desk senior – Sistemista – Sistemista open source. 5) Numero medio annuo dei dipendenti del concorrente e numero dei dirigenti impiegati negli tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2009-2010-2011). Vedasi allegato 1C del Disciplinare di gara.

Appalti riservati: No.

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.

TIPO DI PROCEDURA

Tipo di procedura: Aperta.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.

Ricorso ad un'asta elettronica: No.

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.03.2013 - 12:00. Documenti a pagamento: no.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.03.2013 - 12:00

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Convocazione tramite fax 5 giorni prima del giorno di apertura delle offerte. Ancona Via Tiziano 44 ITALIA. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si. Legali rappresentanti e/o loro incaricati muniti di delega o procura.

ALTRE INFORMAZIONI

TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

La presente procedura è stata indetta con Decreto del Dirigente della P.F. Servizi informativi e telematici n.210/INF del 12/12/2012. Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Cinzia Amici. Il Codice Identificativo della gara (CIG) anche per le contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n°266 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente avviso è il seguente: CIG **4778945E28**. Tutta la **documentazione originale di gara** può essere prelevata, in formato elettronico, dal sito istituzionale: **www.regione.marche.it** alla voce Bandi. Per la lettura di tale documentazione, firmata digitalmente e quindi valida a tutti gli effetti di legge, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs 82/2005, disponibile sul sito **www.cnipa.gov.it**.

PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, Piazza Cavour n.29, I-Ancona.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: P.F. Coordinamento dell'Avvocatura regionale - Piazza Cavour n.23 I - Ancona

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/01/2013

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Cinzia Amici)

Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

Avviso di aggiudicazione gara appalto.

- **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** REGIONE MARCHE – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 071-806.7347, fax 071-806.7351;
- **OGGETTO APPALTO:** “Ripascimento di un tratto di litorale a sud del porto di San Benedetto del Tronto (AP)” - CIG 3748211191;
- **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** procedura aperta ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** offerta al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi degli artt. 82 e 86 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte anomale.

• PUBBLICAZIONE:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale;
- B.U.R. Marche;
- Profilo di committente www.regione.marche.it sezione Bandi;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione regionale.
- **DATA AGGIUDICAZIONE:** Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 95/ITE del 21/12/2012;
- **NUMERO OFFERTE RICEVUTE:** 30;
- **NUMERO OFFERTE AMMESSE:** 27 e n. 3 escluse;
- **NOME E INDIRIZZO AGGIUDICATARIO:** Società LOCAPAL S.r.L con sede a Campagna Rupia (VE) in Via Marghera n. 7, (P.IVA e CI. 01594520270);
- **RIBASSO OFFERTO:** 24,779%
- **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** Euro 169.391,17 (IVA esclusa) di cui Euro 162.440,00 per lavori al netto ed Euro 6.951,17 per oneri ordinari della sicurezza del cantiere
- **PROCEDURA DI RICORSO:** TAR delle Marche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Paolo Dionisi

Provincia di Macerata

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi generali dell'Ente Annualità 2013/2015.

**ESITO GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI GENERALI DELL’ENTE.
ANNUALITA’ 2013/2015**

Importo complessivo a base di gara è di Euro 1.455.000,00.

Lotto 1: RCT/O 46688855C8;

lotto 2: All Risks CIG: 46689245F7:

a) incendio ed eventi speciali;

b) furto e portavalori);

c) elettronica - danno da apparecchiatura, elettroniche;

lotto 3: infortuni cumulativa CIG: 4668990C6C;

lotto 4: RCA - Libro Matricola - ARD CIG: 46690172B7.

Modalità di affidamento: procedura aperta con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di ciascun lotto.

Data aggiudicazione appalto: 13/12/2012 divenuta efficace il 28/1/2012.

Lotti deserti: 1-2-4.

Lotto 3: n. 1 offerta ricevuta.

Impresa aggiudicataria UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. - Bologna con il premio lordo annuo complessivo preventivato di Euro 4.500,00 a seguito di ribasso del 1% sull'importo a base d'asta di Euro 5.000,00.

Data di pubblicazione del bando di gara: 3/11/2012

Data invio alla GUCE del presente avviso: 30/01/2013

Organo competente per procedure ricorso: TAR Marche, via della Loggia, 24, 60100 Ancona. Per informazioni su termini e modalità ricorso: Provincia di Macerata, Ufficio legale, c.so della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, tel. 0733/248295; fax: 0733/235867; mail: franco.gentili@provincia.mc.it

Lì, 30/01/2013

Il Dirigente del I Settore
Dr.ssa Antonella Garbuglia

Comune di Torre S. Patrizio

Avviso di vendita di quote societarie Sam srl.

AVVISO DI VENDITA DI QUOTE SOCIETARIE SAM SRL

Prezzo a base d'asta Euro 332,113,00

SI RENDE NOTO che il Comune di Torre S. Patrizio intende dismettere l'intera quota di partecipazione nella Società Sam srl., con procedura ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Il Bando di gara è disponibile sul sito www.comunetorresanpatrizio.fm.it a partire dal giorno 4.2.2013 fino alla scadenza del 19.2.2013 ore 13.

Torre S. Patrizia li 28.1.2013

Il Responsabile del Procedimento
Diamanti Luciano

ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - Ancona
Avvisi relativi ad appalti aggiudicati.

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI

DI CONTATTO: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, Via Caduti del Lavoro, 40 – Ancona Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico Tel. 071.2132741 - 2132729 Fax 0712132770 Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: www.arpa.marche.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Agenzia regionale Ambiente.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura In economia per l'acquisizione di un sistema di purificazione SPE automatico;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Acquistato - Ancona.

SEZIONE IV: PROCEDURA:

IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata;

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di "qualità/prezzo".

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: N. DI RIFERIMENTO: CIG ZC8068FE8D,

V.1) AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale dell'Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico n. 03 del 18/01/2013;

V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 2;

V.3) NOME E INDIRIZZO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: GILSON ITALIA S.r.l., - Via G. Matteotti, 98 Cinisello Balsamo;

V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL'APPALTO: Valore inizialmente stimato dell'appalto: Euro 30.000,00 Iva esclusa; Valore finale dell'appalto: Euro 29.950,00 IVA esclusa.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, Piazza Cavour, 29 Ancona.

IL DIRIGENTE PROVVEDITORATO
ECONOMATO-TECNICO
Dott. Flavio Baiocchi

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, Via Caduti del Lavoro, 40 – Ancona Ufficio Provveditorato Economato e

Tecnico Tel. 071.2132741 - 2132729 Fax 0712132770 Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: www.arpa.marche.it.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Agenzie regionale Ambiente.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura in economia per l'acquisizione di un sistema per la determinazione del mercurio;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Acquisto - Ancona.

SEZIONE IV: PROCEDURA:

IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata;

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di "qualità/prezzo".

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: N. DI RIFERIMENTO: CIG ZAB065D1C5.

V.1) AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale dell'Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico n. 04 del 18/01/2013;

V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 6;

V.3) NOME E INDIRIZZO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: FKV S.r.l. - Largo delle Industrie, 10 - Torre Boldone;

V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL'APPALTO: Valore Inizialmente stimato dell'appalto: Euro 30.000,00 Iva esclusa; Valore finale dell'appalto: Euro 26.800,00 IVA esclusa.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, Piazza Cavour, 29 Ancona.

aggiudicatrice: www.arpa.marche.it.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Agenzia regionale Ambiente.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura in economia per l'acquisizione di un gascromatografo spettrometro di massa;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Acquisto Ancona;

II.1.5) CPV: 38432210-7

SEZIONE IV: PROCEDURA:

IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata;

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di "qualità/prezzo".

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: N. DI RIFERIMENTO: CIG 4579G09CE3.

V.1) AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale dell'Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico n. 05 del 18/01/2013;

V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 3;

V.3) NOME E INDIRIZZO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. - Via P. Gobetti, 2/C - Cernusco Sul Naviglio;

V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL'APPALTO: Valore inizialmente stimato dell'appalto: Euro 80.000,00 Iva esclusa; Valore finale dell'appalto: Euro 76.395,03 IVA esclusa.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO;

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, Piazza Cavour, 29 Ancona.

IL DIRIGENTE PROVVEDITORATO
ECONOMATO-TECNICO
Dott. Flavio Baiocchi

IL DIRIGENTE PROVVEDITORATO
ECONOMATO-TECNICO
Dott. Flavio Baiocchi

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, Via Caduti del Lavoro, 40 - Ancona Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico Tel. 071.2132741 - 2132729 Fax 071.2132770 Indirizzo internet amministrazione

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, Via Caduti del Lavoro, 40 - Ancona Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico Tel. 071.2132741 - 2132729 Fax 071.2132770 Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: www.arpa.marche.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Agenzia regionale Ambiente.

SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura in economia per l'acquisizione di uno spettrometro ad emissione ICP-OES simultaneo;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Acquisto - Ancona;

II.1.5) CPV: 38433210-4.

SEZIONE IV: PROCEDURA:

IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata;

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di "qualità/prezzo".

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: N. DI RIFERIMENTO: CIG 4551342E38.

V.1) AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale dell'Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico n. 06 del 18/01/2013;

V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 2;

V.3) NOME E INDIRIZZO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: PERKIN ELMER ITALIA S.p.A, - Via del Carpegna, 19 - Roma;

V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL'APPALTO: Valore inizialmente stimato dell'appalto: Euro 60.000,00 Iva esclusa; Valore finale dell'appalto: Euro 57.000,00 IVA esclusa.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, Piazza Cavour, 29 Ancona.

IL DIRIGENTE PROVVEDITORATO
ECONOMATO-TECNICO
Dott. Flavio Baiocchi

ERSU – Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Urbino - Urbino

Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione della gestione dei locali denominati "Ex scorpio Club" via Laurana Urbino per la realizzazione di un circolo ricreativo ad uso esclusivo degli studenti universitari.

L'Ersu di Urbino intende dare in affidamento la gestione, mediante concessione, di un locale denominato "ex Scorpio Club", sito in Urbino, via Lau-

rana, ad uso esclusivo degli studenti universitari. Tale avviso è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori economici a presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati a formulare una propria offerta secondo un progetto operativo che sarà parte sostanziale ed integrante dell'offerta.

Gestione circolo ricreativo

Lo spazio sarà destinato a Circolo Ricreativo per gli studenti universitari di Urbino. Le iniziative di carattere culturale e ricreativo, ad esclusivo uso degli studenti, sarà debitamente regolamentato con apposito atto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ersu, previo confronto costruttivo con il Consiglio degli studenti, al fine di garantire a tutte le associazioni studentesche la formulazione di iniziative culturali e ricreative.

Coloro che manifesteranno il loro interesse alla gestione del circolo ricreativo universitario, saranno successivamente inviati a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio. In quella sede dovranno presentare un progetto che terrà conto di alcuni parametri di valutazione; tra i quali:

- arredamento prescelto;
- finalità sociale, educativa e ricreativa;
- canone annuo offerto.

Si precisa che le spese concernenti l'arredamento saranno a carico del gestore e che l'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per la gestione. Il circolo dovrà rispettare, per quanto attiene ai periodi di apertura e chiusura, quelli definiti dal calendario accademico.

Durata del servizio

La concessione avrà durata quinquennale, rinnovabile.

Caratteristiche del locale

Il locale non possiede i requisiti di locale di pubblico spettacolo di cui al DM 16/8/1996; il locale ha una capienza massima di 200 persone. Il locale è dotato di climatizzazione invernale ed estiva, servizi igienici.

Le autorizzazioni necessarie per l'inizio dell'attività saranno a carico del gestore.

Sopralluogo

L'immobile potrà essere visionato previo accordo con il nostro tecnico incaricato, geometra Cancellieri Michele tel. n. 0722/302589, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Modalità presentazione della domanda

La domanda di manifestazione d'interesse dovrà essere formulata su carta intestata dell'operatore economico.

L'invio della manifestazione di interesse comporta l'accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai fini del presente avviso.

La presentazione dell'istanza non vincola, alcun modo, l'Amministrazione all'affidamento della concessione in oggetto.

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di aggiudicazione dovranno manifestare loro interesse, entro il termine perentorio del giorno **20 febbraio 2013 al seguente indirizzo: ERSU di Urbino, via Vittorio Veneto, 43 tramite posta certificata PEC a: m.tontini@legalmail.it entro le ore 13,00 del giorno 20 febbraio 2013.**

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso il servizio protocollo dell'Ente, via Vittorio Veneto, 43 Urbino.

Sono ammessi a partecipare: alla presente selezione: 1) imprese individuali e associate, 2) società, 3) cooperative, 4) associazioni legalmente costituite in possesso dei requisiti di cui all'art. 34. del D.Lgs. 163/2006.

I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

I consorzi e raggruppamenti di impresa sono ammessi alle condizioni previste dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs, 163/2006.

La domanda di manifestazione di interesse dovrà contenere:

- l'indirizzo del proponente (ragione sociale, Codice Fiscale/Partita IVA, indirizzo della Società, numero di telefono e fax;
- l'autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall'art. 38 del D. Lgs.163/2006 s.m.i..

ERSU DI URBINO
Il Direttore

AVVISI D'ASTA

Comune di Comunanza

Avviso di asta pubblica per la vendita di area di proprietà comunale in zona "Via della Pace/Acquasanta" del capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13 Aprile 2011, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 05/11/2012 e della Determinazione Dirigenziale n-3 del 22/01/2013;

RENDE NOTO

Che nella Sede Municipale, Sala del Consiglio Comunale, del Comune di Comunanza in Piazza IV Novembre, il giorno **28 Febbraio 2013 alle ore 10,00** dinnanzi alla Commissione di gara presieduta dal sottoscritto Responsabile del Servizio avrà luogo una pubblica asta per la vendita ad unico e definitivo incanto di area di mq. 5.911,00 (superfici già definite in sede di recente frazionamento) individuata al NCT al Foglio n. 6. P.lle n. 945 - 946 - 947 - 948 - 951- 952 del Comune di Comunanza in località Acquasanta/Via della Pace, ed inclusa nel vigente 'Piano Regolatore Generale del Comune, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 17/12/2004 e successiva variante approvata con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 19/07/2010, con le seguenti specifiche caratteristiche urbanistico/edilizie;

a. Destinazione Urbanistica;

- Particelle n. 945 (1.470 mq). n. 946 (3.890 mq), 951 (1 1 mq), 952 (270 mq), per una superfici di 5.641.00 mq Zona 2.60.03 tessuto prevalentemente residenziale a media densità, normato dall'art.60 delle NTA del PRG;
- Particelle n. 947 (420 mq). 948 (50 mq) per una superficie totale di 470,00 mq Zona Z. 48,05 Verde di rispetto, normato dall'art. 48 delle NTA del PRG;

omissis

CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA

- La vendita si terrà con il metodo delle offerte segrete sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite per i contratti dello Stato contenute nel Regolamento di cui al R.D. 23.05.1924, n, 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'asta pubblica si terrà con il metodo di cui all'art. 73 -lett. C) R.D. sopra indicato (per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso di gara) osservate le norme dell'art. 76 del Regolamento medesimo sul prezzo base di Euro 468.000,00, maggiorato mediante offerte a corpo in aumento;
- Possono partecipare alla gara anche mediante l'istituto dell'associazione di impresa anche temporanea.
- Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno inviare un plico sigillato e controfirmato, riportante esternamente la dicitura "ASTA PUBBLICA DEL GIORNO **28 Febbraio 2013** PER LA VENDITA AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DELLA PACE/ZONA ACQUASANTA DI COMUNANZA " Il plico dovrà pervenire all'ufficio protocollo generale presso In Sede Comunale in Piazza IV Novembre di questo Comune, per raccomandata A.R. o consegnato a mano, entro e non oltre le ore 13:00 del

giorno (27/02/2013), precedente a quello fissato per l'asta (al fine del pervenuto fa esclusivamente fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo dell'Ente).

omissis

Il Responsabile del Servizio
Arch. Adele Pasqualini

Comune di Ostra

Avviso d'asta pubblica per la vendita di Immobile comunale sito in Via del Teatro, denominato ex Convento delle Clarisse (II esperimento).

Si rende noto che il **13.2.2013 alle ore 10.00** c/o la sala consiliare del Comune di Ostra, Piazza dei Martiri n. 5, avrà luogo il pubblico incanto con il metodo dell'offerta segreta di cui agli articoli 73 lett. c) e 78 R.D. n°827/1924 per la vendita dell'immobile sito in Via del Teatro, denominato ex Convento delle Clarisse. Ubicazione; Comune di Ostra, via del Teatro, censito catastalmente al Foglio n° 23 Mappale 388.

Importo a base di gara; Euro 1.525.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta.

Scadenza: 12.2.2013 ore 12.00.

Informazioni: c/o ufficio "Servizi Tecnici" tel. 071.7980606, nel consueto orario di ricevimento al pubblico. (www.comune.ostra.an.it).

Il Responsabile 3° settore
Ing. Emanuele Vescovo

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione dell'immobile comunale denominato "Ex scuola di Aschio"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che il giorno **13/03/2013 alle ore 8:30** presso il Comune di Visso In Largo G.B. G. Antinori n.1 - Area Tecnica - 1° piano, avrà luogo l'asta pubblica di cui al presente bando, per la vendita al miglior offerente dell'immobile denominato "EX SCUOLA DI ASCHIO".

UBICAZIONE E DATI CATASTALI: Fabbricato ad uso residenziale sito in Frazione Aschio,

distinto nel Comune Censuario di Visso al Foglio n. 1 particella n.644, P.T., Categoria N3, Classe 1, Consistenza vani 7,5, Superficie catastale mq.171, R.C.= Euro 379,60.

PREZZO A BASE D'ASTA: Il prezzo a corpo a base di gara: è pari a **euro 46.000,00 (quarantaseimila/00)**.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Come da bando d'asta pubblica.

TERMINE PER LE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Visso a mezzo raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Visso, entro le ore **13:00 del giorno 12/03/2013 pena l'esclusione dall'asta medesima.**

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

SVOLGIMENTO DELL'ASTA: L'asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno **13/03/2013 alle ore 8:30** presso il Comune di Visso - Area Tecnica.

Il bando d'asta può essere consultato sul sito Internet <http://www.comune.visso.mc.it/> e può altresì essere ritirato presso il Comune di Visso - Area Tecnica.

Visso, li 28/01/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione degli immobili comunali "Prefabbricati in legno in loc. Aschio"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che il giorno **13/03/2013 alle ore 10:00** presso il Comune di Visso in Largo G.B. G. Antinori n.1 - Area Tecnica - 1° piano, avrà luogo l'asta pubblica di cui al presente bando, per la vendita al miglior offerente degli immobili denominati "prefabbricati in legno in loc. Aschio".

UBICAZIONE E DATI CATASTALI:

LOTTO 1

Prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Aschio snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 1 particella n.590 sub 3, P.T., Categoria N3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 1 particella n.590 sub 1;

LOTTO 2

Prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Aschio snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 1 particella n.590 sub 4, P.T., Categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 1 particella n.590 sub 1;

LOTTO 3

Prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Aschio snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 1 particella n.590 sub 5, P.T., Categoria N3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 1 particella n.590 sub 1;

LOTTO 5

prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Aschio snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 1 particella n.590 sub 8, P.T., Categoria N3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 1 particella n.590 sub 1.

PREZZO A BASE D'ASTA: Il prezzo a corpo a base di gara:

LOTTO 1 - Euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/00)

LOTTO 2 - Euro 16.200,00 (sedicimiladuecento100)

LOTTO 3 - Euro16.200,00 (sedicimiladuecento100)

LOTTO 5 - Euro16.200,00 (sedicimiladuecento/00)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Come da bando d'asta pubblica.

TERMINE PER LE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Visso a mezzo raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Visso, entro le ore **13:00 del giorno 12/03/2013 pena l'esclusione dall'asta medesima.**

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

SVOLGIMENTO DELL'ASTA: L'asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno **13/03/2013 alle ore 10:00** presso il Comune di Visso - Area Tecnica.

Il bando d'asta può essere consultato sul sito internet <http://www.comune.visso.mc.it/> e può altresì essere ritirato presso il Comune di Visso - Area Tecnica.

Visso, li 28/01/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione dell'immobile comunale denominato "Stalla di Mevale".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che il giorno **13/03/2013 alle ore 9:00** presso il Comune di Visso in Largo G.B. G. Antinori n.1 - Area Tecnica - 1° piano, avrà luogo l'asta pubblica di cui al presente bando, per la vendita al miglior offerente dell'immobile denominato "STALLA DI MEVALE".

UBICAZIONE E DATI CATASTALI: Fabbrica ad uso stalla, sito in loc. Mevale snc, distinto in catasto al Comune di Visso al Foglio 64 particella n.158, P.T., Categoria C/6, Classe 9, Consistenza mq. 290.

PREZZO A BASE D'ASTA: Il prezzo a corpo a base di gara: è pari a **Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).**

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Come da bando d'asta pubblica.

TERMINE PER LE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Visso a mezzo raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Visso, entro le ore **13:00 del giorno 12/03/2013 pena l'esclusione dall'asta medesima.**

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

SVOLGIMENTO DELL'ASTA: L'asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno **13/03/2013 alle ore 9:00** presso il Comune di Visso - Area Tecnica.

Il bando d'asta può essere consultato sul sito internet <http://www.comune.visso.mc.it/> e può altresì essere ritirato presso il Comune di Visso - Area Tecnica.

Visso, li 28/01/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

Comune di Visso

Bando d'Asta per alienazione degli immobili comunali "prefabbricati in legno in loc. Fematre"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che il giorno **13/03/2013 alle ore 12:00** presso il Comune di Visso in Largo G.B. G. Antinori n.1 – Area Tecnica – 1° piano, avrà luogo l'asta pubblica di cui al presente bando, per la vendita al miglior offerente degli immobili denominati "prefabbricati in legno in loc. Fematre".

UBICAZIONE E DATI CATASTALI:**LOTTO 1**

prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Fematre snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 39 particella n.288 sub 2, P.T., Categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 4, Superficie catastale mq. 63, R.C.= Euro 237,57, con diritto alla corte comune distinta al foglio 39 particella n.288 sub 1;

LOTTO 2

prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Fematre snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 48 particella n.288 sub 3, P.T., Categoria N3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 39 particella n.288 sub 1;

LOTTO 3

prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Fematre snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 48 particella n.288 sub 4, P.T., Categoria N3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 39 particella n.288 sub 1;

PREZZO A BASE D'ASTA: Il prezzo a corpo a base di gara:

Lotto 1 -Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento);

Lotto 2 - Euro14.400,00 (quattordicimilaquattrocento);

Lotto 3 -Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Come da bando d'asta pubblica.

TERMINE PER LE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Visso a mezzo raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Visso, entro le ore **13:00 del giorno 12/03/2013** pena l'esclusione dall'asta medesima.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

SVOLGIMENTO DELL'ASTA: L'asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno **13/03/2013 alle ore 12:00** presso il Comune di Visso – Area Tecnica.

Il bando d'asta può essere consultato sul sito internet <http://www.comune.visso.mc.it/> e può altresì essere ritirato presso il Comune di Visso – Area Tecnica.

Visso, li 28/01/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione degli immobili comunali "prefabbricati in legno in loc. Rasenna".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che il giorno **13/03/2013 alle ore 13:00** presso il Comune di Visso in Largo G.B. G. Antinori n.1 – Area Tecnica – 1° piano, avrà luogo l'asta pubblica di cui al presente bando, per la vendita al miglior offerente degli immobili denominati "prefabbricati in legno in loc. Rasenna".

UBICAZIONE E DATI CATASTALI:**LOTTO 1**

prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Rasenna snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 27 particella n.336 sub 2, P.T., Categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 27 particella n.336 sub 1;

LOTTO 2

prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Rasenna snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 27 particella n.336 sub 3, P.T., Categoria N3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 27 particella n.336 sub 1;

LOTTO 3

prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Rasenna snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 27 particella n.336 sub 4, P.T., Categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 27 particella n.336 sub 1;

PREZZO A BASE D'ASTA: Il prezzo a corpo a base di gara:

Lotto 1 – Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento);

Lotto 2 - Euro14.400,00 (quattordicimilaquattrocento);

Lotto 3 - Euro14.400,00 (quattordicimilaquattrocento).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Come da bando d'asta pubblica.

TERMINE PER LE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Visso a mezzo raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Visso, entro le ore **13:00 del giorno 12/03/2013** pena l'esclusione dall'asta medesima.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

SVOLGIMENTO DELL'ASTA: L'asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno **13/03/2013 alle ore 13:00** presso il Comune di Visso – Area Tecnica.

Il bando d'asta può essere consultato sul sito internet <http://www.comune.visso.mc.it/> e può altresì essere ritirato presso il Comune di Visso – Area Tecnica.

Visso, li 28/01/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

Comune di Visso

Bando d'asta pubblica per alienazione degli immobili comunali "Prefabbricati in legno in loc. Riofreddo"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO:

che il giorno **13/03/2013 alle ore 11:00** presso il Comune di Visso in Largo G.B. G. Antinori n.1 – Area Tecnica – 1° piano, avrà luogo l'asta pubblica di cui al presente bando, per la vendita al miglior offerente degli immobili denominati "prefabbricati in legno in loc. Riofreddo".

UBICAZIONE E DATI CATASTALI:

LOTTO 1

Prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Riofreddo snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 16 particella n.342 sub 3, P.T., Categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 4, Superficie catastale mq. 63, R.C.= Euro 237,57, con diritto alla corte comune distinta al foglio 16 particella n.342 sub 1;

LOTTO 2

Prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Riofreddo snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 16 particella n.342 sub 4, P.T., Categoria N3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 16 particella n.342 sub 1;

LOTTO 3

Prefabbricato in legno ad uso abitazione, sito in loc. Riofreddo snc, distinto nel Comune di Visso al Foglio 16 particella n.342 sub 5, P.T., Categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 3,5, Superficie catastale mq. 49, R.C.= Euro 207,87, con diritto alla corte comune distinta al foglio 16 particella n.342 sub 1;

PREZZO A BASE D'ASTA: Il prezzo a corpo a base di gara:

Lotto 1 – Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento);

Lotto 2 – Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento);

Lotto 3 – Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Come da bando d'asta pubblica.

TERMINE PER LE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Visso a mezzo raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Visso, entro le ore **13:00 del giorno 12/03/2013** pena l'esclusione dall'asta medesima.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara.

SVOLGIMENTO DELL'ASTA: L'asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno **13/03/2013 alle ore 11:00** presso il Comune di Visso – Area Tecnica.

Il bando d'asta può essere consultato sul sito internet <http://www.comune.visso.mc.it/> e può altresì essere ritirato presso il Comune di Visso – Area Tecnica.

Visso, li 28/01/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

ASUR – Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno

Estratto di avviso d'asta pubblica per l'alienazione di un'area edificabile di proprietà dell'azienda sanitaria unica Regionale sita nel Comune di Offida (AP).

Premesso che:

- In esecuzione alla determina n. 239/AV5 del 28/11/2011, l'ASUR Area Vasta n. 5 pubblicava avviso di asta pubblica per l'alienazione di un'area edificabile sita nel Comune di Offida (AP) - Località Borgo Miriam;
- in data 10/01/2012 veniva pubblicato avviso di sospensione della suddetta asta pubblica.

Tanto premesso, l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno rende noto che in esecuzione della Determina del Direttore dell'Area Vasta 5 n. 36 del 16/01/2013, è stata riattivata la procedura di asta pubblica mediante offerte segrete, per la vendita di un'area edificabile sita nel Comune di Offida (AP), località Borgo Miriam. L'area edificabile è identificata catastalmente al Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Offida al Fig. 24 con le particelle 103 - 104 - 165 - 205 - 674 - 675 - 676 - 677, con superficie di mq. 41.973.

Prezzo a base d'asta: Euro 1.240.000,00.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 14/03/2013. L'avviso d'asta integrale ed i relativi documenti allegati sono disponibili gratuitamente all'indirizzo internet asurzonal3.marche.it alla sezione "Concorsi, Gare ed Appalti". Per informazioni, gli interessati potranno chiamare i seguenti numeri telefonici dell'U.O.C. Affari Istituzionali - Ufficio Patrimonio dell'ASUR - Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno tel. 0736/358817 - 0736/358852 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 eccetto il sabato.

L'eventuale estrazione di copie della documentazione tecnica e d'asta potrà essere acquisita presso il suddetto ufficio.

Ascoli Piceno li 30/01/2013

UOC Affari Istituzionali
Il Dirigente
Dr. Silvio Liberati

BANDI DI CONCORSO

Comune di Montefortino

Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 2 (due) licenze per il servizio di noleggio di veicoli con conducente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30.11.2012, diventi esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per il servizio di noleggio di veicoli con conducente, composto di n. 36 (trentasei) articoli;

ESAMINATI gli articoli 6 (Determinazione del coningente numerico) 8 (Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni), 9 (Contenuto del bando), 10 (Presentazione delle domande, requisiti e impedimenti), 11 (Titoli oggetto di valutazione);

RITENUTO doversi provvedere mediante pubblico all'assegnazione delle due licenze previste a norma dell'articolo 6 del citato Regolamento;

Visti:

- il Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
- la Legge 15.01.1992, n. 21;

RENDE NOTO

CHE è indetto pubblico avviso per l'assegnazione di n. 2(due) licenze per il servizio noleggio di veicoli con conducente per un massimo di 9 persone trasportate compreso il conducente.

Possono presentare domanda esclusivamente coloro che sono iscritti al ruolo conducenti dei veicoli tenuto presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 21/1992. L'esercizio del servizio di noleggio è consentito ai cittadini italiani, a chi appartiene agli Stati membri dell'Unione Europea a condizione di reciprocità, e ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

In base all'articolo 11 del Regolamento, ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali è istituita una Commissione di 3 componenti che formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- 1) possesso d'altra autorizzazione di noleggio e aver svolto il servizio con continuità, regolarità ed efficienza: 2 punti per ogni anno di servizio per un massimo di 10;
- 2) esercizio associato in forma cooperativa, di società o consorzio di imprese: *punti 1*;
- 3) disponibilità di veicoli attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap: punti 1;
- 4) dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi: punti 1.

Non costituisce titolo di preferenza la residenza nel Comune di Montefortino.

Si precisa che ai titolari delle licenze d'esercizio rilasciate per effetto del presente, regolamento è fatto obbligo di acquistare due pensiline attesa scuolabus da installare su spazi di proprietà e comunale (articolo 34 del Regolamento.)

Le domande di partecipazione, redatte in *carta legale* su modello allegato al presente avviso dovranno pervenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata comune.montefortino@pec.it o a mano presso ufficio protocollo del Comune di Montefortino, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e, pertanto, non oltre il 28 febbraio 2013.

Copia integrale del Regolamento potrà essere acquisita su richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica com.montefortino@provincia.fm.it, o direttamente presso l'Ufficio di Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e il martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che Responsabile del procedimento è il Segretario comunale - Pasquale Ercoli.

Montefortino 29/01/2013

Il Responsabile del Servizio - Il Sindaco
Domenico Ciaffaroni

In carta legale

Al Sindaco di Montefortino
Piazza Roma, 21
63858 Montefortino - FM

Oggetto: Domanda per l'assegnazione di licenza per il noleggio da rimessa di veicoli con conducente, ai sensi dell'articolo 10 Regolamento per il servizio.

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, residente a _____, in
via _____ Codice Fiscale /partita Iva n _____;
Con riferimento all'avviso pubblico del 29 gennaio 2013 – Protocollo n. 460, relativo all'oggetto;

CHIEDE

L'assegnazione di 1(una) licenza per il noleggio di veicoli con conducente e, a tal riguardo sotto la propria responsabilità, **dichiara:**

- 1) di essere regolarmente iscritto al ruolo dei conducenti dei veicoli con conducente tenuto presso la Camera di Commercio;
- 2) di impegnarsi a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- 3) di essere in possesso della patente per la guida del veicolo secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 4) di avere la proprietà o la piena disponibilità del veicolo per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio;
- 5) di avere o di impegnarsi ad avere al momento del rilascio dell'autorizzazione la disponibilità di rimesse o di spazi adeguati per il ricovero del mezzo.

Luogo e data

Firma (Nota 1)

Nota 1: La domanda deve contenere un documento di identità in corso di validità.

Allega: eventuale documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 14 del Regolamento ai fini dell'assegnazione della licenza.

Comune di Morrovalle

Bando di concorso per la formazione della Graduatoria valevole all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Morrovalle (Approvata con Determina N. Gen. 33 del 19.01.2013).

SI RENDE NOTO

Il presente bando di concorso è rivolto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa regionale più avanti descritti, che hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare al concorso i nuclei familiari composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF', salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. La convivenza deve sussistere da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente bando. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 18 della L.R. n.36 del 16 dicembre del 2005 possono presentare domanda tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda:

- a) Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;
 - a1) Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale.
- b) Di avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Morrovalle
- c) Non essere proprietari, o usufruttuari, o titolari di un diritto di uso o di abitazione in qualsiasi località, di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Non si considerano adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare (come specificato nella domanda), le abitazioni che hanno una superficie coperta calpestabile inferiore ai seguenti valori :

- mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona
- mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone
- mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone

- mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone
 - mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone
 - mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone
- d) Di avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 109/1998 (ISEE), non superiore al limite stabilito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica dal Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, n. 3/EPR del 26.03.2012 di Euro **11.144,00** (calcolato con riferimento ai redditi fruiti nell'anno di imposta 2011). Per le famiglie monopersonali tale limite è aumentato ad Euro **13.372,80**;
 - e) Non aver mai avuto la proprietà o l'assegnazione con patto di futura vendita (cioè a riscatto) di un'abitazione costruita mediante contributi pubblici o finanziamenti agevolati da parte dello Stato o da Enti pubblici.

E' escluso solo il caso di alloggi crollati o inutilizzabili per i quali non sono stati corrisposti indennizzi o risarcimenti

Tutti i requisiti sopraddetti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione,

MODALITA' E TERMINI DI ACCESSO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione deve essere fatta in bollo da Euro 14.62 e redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Servizio Urbanistica - Ufficio Casa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
2. dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero;
3. copia del permesso o carta di soggiorno in caso di cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea;
4. documento di riconoscimento qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale;

E

5. solo qualora venga richiesta l'assegnazione di specifici punteggi, debbono essere aggiunti i documenti di seguito elencati:
 - certificato di presenza di uno o più portatori

di handicap riportante il grado di invalidità, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti;

- certificato di alloggio antigenico, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli uffici competenti;
- copia provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione).

La domanda può essere consegnata a mano presso il competente ufficio comunale, che ne rilascia attestazione di ricevuta, durante l'orario di apertura al pubblico, ovvero spedita, con raccomandata A/R, in tal caso per la verifica del termine di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione. **Le domande dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione e cioè entro il 29.03.2013**

I cittadini italiani residenti all'estero hanno 30 giorni di tempo in più e quindi il termine di scadenza è il 29.04.2013.

L'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica - Ufficio Casa - 0733/223146 è a disposizione per fornire informazioni agli interessati per la compilazione della domanda nei giorni di apertura al pubblico

GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Il Comune in fase d'istruttoria delle domande può svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. In ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito web del Comune per quindici giorni consecutivi, periodo in cui **l'interessato può presentare opposizione alla Commissione, che decide nei successivi 30 giorni. Delle risultanze della graduatoria provvisoria è data comunicazione** a ciascun aspirante tramite lettera raccomandata con l'indicazione analitica del punteggio conseguito e dell'eventuale documentazione mancante.

Analogamente si procede per i concorrenti esclusi.

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi E.R.A.P.

La **graduatoria definitiva** viene pubblicata Pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi e inserita nel sito web dello stesso. Delle sue risultanze viene altresì data comunicazione scritta,

con lettera raccomandata a ciascun richiedente con l'indicazione analitica del punteggio attribuito e dei modi e termini per l'impugnazione.

La graduatoria definitiva avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oltre i quali decadrà automaticamente.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che di volta in volta si rendono disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria, a meno che l'alloggio da assegnare non sia di dimensioni eccessive per le esigenze dell'aspirante.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 con successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento Comunale n. 23 del 20/04/2009.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge n. 675 del 31/12/1996, esclusivamente per le finalità di gestione del presente Bando.

Morrovalle li 28.01.2013

Il Responsabile UTC
Servizio Urbanistica Ufficio Casa
Arch. Ernesto TOSONI

ASUR - Area Vasta n. 4 - Fermo

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista cat. D) c/o l'ASUR Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo.

Si comunica che con determina del Direttore di Area Vasta n. 19/AV4 del 17/01/2013 è stato indetto, subordinatamente all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 bis D.L.gs n. 165/2001, Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

- **N. 1 Posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA CAT. D) (Ruolo: Sanitario Prof.le: Collaboratore Professionale Sanitario; Qualifica: Fisioterapista Cat. D).**

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle disposizioni legislative vigenti, nonché dal C.C.N.L. in vigore per il personale delle UU.SS.LL.

Il concorso è disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 per quanto ancora in

vigore dal DPR n. 483 del 10/12/97, dal D.L.vo 502/92, dal D.P.R. 220/2001, D.L.vo 229/99, dal D.P.R. 445/2000 e dal DPR 487/94, nonché dalle altre disposizioni di legge integrative e derogatorie.

Al concorso si applicano le norme di cui alla L. 10/4/91 n. 125 ed all'art. 57 del D.L.vo 165/2001 che garantiscono la pari opportunità fra uomini e donne.

1 - REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE DPR 220/2001:

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, oltre che dei requisiti specifici più appresso indicati, dei seguenti requisiti generali:

a) CITTADINANZA ITALIANA:

Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/79, n. 761 ed all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9/5/94, n. 487, all'art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all'art. 38 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) LIMITE DI ETÀ':

Non inferiore agli anni 18; non è previsto limite massimo di età fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale;

c) IDONEITÀ FISICA ALL'IMPIEGO:

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette è effettuato a cura della U.S.L. prima della ammissione in servizio.

Il personale dipendente dalla Amministrazione ed Enti di cui alla lettera b) che precede è dispensato dalla visita medesima;

2) REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE (art. 24 del DPR 483/97).

- a) Diploma Universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al suddetto diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Costituisce, altresì, titolo di ammissione al concorso la Laurea triennale in Fisioterapia (Classe delle Lauree Professionali Sanitarie della Riabilitazione) (Classe SNT2)

- b) Iscrizione (ove esistente) all'Albo Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, che il candidato, potrà produrre in originale o tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 indicando il numero di posizione e data di iscrizione all'albo. La documentazione del possesso del suddetto requisito è richiesta a pena di esclusione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, salvo per quanto concerne gli eventuali limiti massimi di età che devono essere posseduti alla data del presente bando e permanere fino alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti comporta la non ammissione al concorso.

L'ammissione od esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore dell'U.O. Gestione Personale da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

3) - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla procedura, dovranno essere obbligatoriamente redatte secondo lo schema allegato al presente bando e corredate dalla documentazione relativa ai requisiti di ammissione; alle domande potranno essere allegati altresì gli altri eventuali titoli oggetto di valutazione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte come da schema allegato al presente bando, corredate dalla prescritta documentazione e dagli altri eventuali titoli, vanno indirizzate al DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 4 DI FERMO - 63900 FERMO (FM) e debbono PERVENIRE all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei documenti e titoli è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi al concorso i concorrenti le cui domande perverranno dopo il termine stabilito; non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc: dopo scaduto il termine utile per la presentazione delle domande; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui domande,

ancorché presentate nei termini all'Ufficio Postale accettata, perverranno all'Ufficio protocollo dell'Ente con un ritardo superiore a 15 gg.

L'Area Vasta n. 4 declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo Servizio Postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Alla domanda va comunque allegata una fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile in tutte le sue parti a pena di esclusione

SIA LA DOMANDA CHE I TITOLI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA STESSA, NON SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 23/8/88 N. 370.

Nelle domande i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo, dichiararne espressamente l'assenza);
- e) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione come prescritti dal bando;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che eventualmente danno luogo a riserva, precedenza o preferenza a parità di punteggio secondo le disposizioni di legge vigenti;
- i) i titoli che danno diritto, occorrendo, ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso con riferimento ai limiti in materia previdenziale;
- l) il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione ed un recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a) che precede;
- m) il consenso al trattamento dei dati Personali (D.Lgs 196/2003);
- n) la scelta di una lingua straniera per la verifica orale tra quelle di seguito indicate:
 - francese
 - tedesco
 - spagnolo

- francese
- tedesco
- spagnolo

La firma in calce alla domanda deve essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dall'interessato; non necessita l'autentica della firma; l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento - finale favorevole; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:

- A) La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l'acquisizione della domanda da parte della Area Vasta 4, oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini;
- B) La mancata produzione o l'incompletezza della documentazione – sia essa riferita alle certificazioni allegata o alle dichiarazioni redatte ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 secondo le modalità indicate dal bando - comprovante il possesso dei sottoelencati requisiti specifici, di cui al precedente punto 2):
 - Laurea in Fisioterapista o altro titolo di studio richiesto;
 - Iscrizione (ove esistente) Albo Professionale;
- C) La mancata regolarizzazione di altre eventuali irregolarità/omissioni nei termini fissati dall'azienda in sede di ammissione alla procedura.

Si precisa che i dipendenti addetti all'U.O.C. Gestione Personale di questa Area Vasta non sono autorizzati, in nessun caso, al controllo delle domande presentate dai candidati.

4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, nonché per l'applicazione delle preferenze, delle precedenza e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, ivi compresi un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato nonché un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati pure datato e firmato.

Si evidenzia che, in base all'art. 15 della L. 183/2011 e della Direttiva del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che le Pubbliche Amministrazioni dal 01/01/2012 non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.

I titoli e le pubblicazioni devono pertanto essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (DPR 445/2000 e L.183/2011) precisando che le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate in copia con dichiarazione di conformità all'originale.

I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.

AUTOCERTIFICAZIONE

Si ribadisce che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dalla P.A. deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:

- a) "dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
- b) "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": ai sensi dell'art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; dichiarazione di conformità all'originale delle copie prodotte relative a pubblicazioni, documenti aventi natura fiscale rilasciati da privati, ecc.).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una delle seguenti forme

- **deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;**

oppure

- **deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a FOTOCOPIA SEMPLICE DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE.**

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l'autocertificazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali inter-

ruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso, la ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20/12/1979 n. 761. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).

Si precisa che restano esclusi dall'autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali:

La mancata produzione della documentazione richiesta per comprovare il possesso di uno dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dal concorso.

Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La mancata produzione della documentazione richiesta per comprovare il possesso dei titoli ulteriori rispetto a quelli di ammissione comporta la non attribuzione dei punteggi di merito eventualmente previsti o la non attribuzione dei benefici accordati dalla legge.

Per i fatti, stati e qualità personali rientranti nella previsione dell'art. 46 del DPR 445/2000, la documentazione richiesta può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione a condizione che la medesima venga resa in forma esplicita (il candidato deve esplicitamente far rilevare che intende avvalersi di tale facoltà) e sotto personale responsabilità, corredata di tutti gli estremi del titolo sostituito (es.: Ente che lo ha rilasciato, data conseguimento, esatta denominazione, ecc.).

In caso di false dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000

5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220 del 27.03.2001 artt. 8, 11 e 20:

Sono attribuibili i seguenti punteggi:

a) Titoli di Carriera (max punti 15)

Servizio di ruolo reso c/o le UU.SS.LL., le Aziende Ospedaliere gli Enti di cui agli art. 21 e 22 del D.P.R. 220 del 27/03/2001 e c/o altre P.A.:

- Nella posizione funzionale a concorso o in qualifiche corrispondenti

Punti 1,000 x anno;

Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi prestati nella posizione funzionale superiore.

- Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore ove esistente o in qualifiche corrispondenti è valutato

Punti 0,500 per anno;

b) Titoli Accademici e di Studio (max punti 4)

Diploma di Laurea in materia attinente **Punti 1,500;**

Master attinenti **Punti 1,000;**

c) Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3)

d) Curriculum Formativo e Professionale (max punti 8)

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, nè saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Le attestazioni di servizi ed attività saranno valutate solo se rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui gli stessi sono stati prestati o da suo delegato.

La partecipazione ad attività di aggiornamento sarà valutata solo se svolta dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione.

6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata con propria determina dal Direttore dell'U.O. Gestione Personale dell'Area Vasta n. 4 nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 220 del 27.03.2001 e tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 537 del 24/12/93 e dal D.Lgvo n. 165/2001.

7 - PROVE DI ESAME (art. 37 D.P.R. 220/2001)

Le prove di esame relative al concorso di cui al presente bando sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA (max Punti 30):

vertente su un argomento scelto dalla Commissione attinente al posto messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la posizione funzionale a concorso.

b) PROVA PRATICA (max punti 20): Consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia del concorso.

c) PROVA ORALE (max punti 20)

Sulle materie inerenti la posizione funzionale a concorso. Elementi di Informatica. Verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI ESAME

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove di esame verranno pubblicate almeno 15 gg. prima dell'inizio della prova scritta sulla G.U. della Repubblica IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" e tale formalità equivale a convocazione delle prove per tutti quei concorrenti che non avessero ricevuto, nel frattempo, notifica di un provvedimento di esclusione. Peraltro la convocazione sarà nominativa (Racc. Ar.) qualora il numero degli ammessi sia pari o inferiore a 20 (venti).

Qualora la Commissione stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data della prova verrà resa nota con le modalità di cui al precedente punto almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi alle prove concorsuali i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso (nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

- DICHIARAZIONE DEL VINCITORE

- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il Direttore di Area Vasta n. 4, dopo aver riconosciuto la regolarità degli atti del concorso, con propria determina, li approva (art. 18 DPR 220 del 27.03.2001), e dichiara il vincitore.

In esecuzione delle delibere dell'Ente n. 1340 del 30/12/97 e n. 885 del 7/10/98 verranno applicate alla graduatoria finale di merito le norme relative alla preferenza nel caso di parità di merito e di titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5 lett. a) e b), del DPR 487/94 e della L. 191 del 16/6/98 art. 2 c. 9 (è preferito il più giovane di età); in caso di ulteriore parità verrà preferito nell'ordine chi ha ottenuto il maggior punteggio: nelle prove concorsuali globalmente considerate, nella valutazione dei titoli, nel conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (Diploma).

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche nonché sul sito ufficiale dell'Area Vasta n. 4 di Fermo: www.asl11.marche.it.

I vincitori del Concorso Pubblico nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della richiesta, ed a pena di

decadenza, dovranno presentare all'Area Vasta n. 4 la documentazione di cui all'art. 19 del D.P.R. 483/97 ed all'art. 14, c. 4, del CCNL di categoria 94/97; scaduto inutilmente il termine di 30 giorni l'Azienda comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 del CCNL sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.

L'assunzione avrà decorrenza sia giuridica che economica dalla data di effettiva entrata servizio.

10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di lavoro può essere risolto dall'Azienda per i casi e condizioni nonché con le modalità previste dal CCNL nonché dalle altre disposizioni di legge e regolamentari per quanto applicabili.

11 - PERIODO DI PROVA

La conferma in servizio dei vincitori si ha una volta decorso il periodo di prova della durata di mesi sei ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L., senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del concorrente, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende UU.SS.LL.

L'Area Vasta n. 4 si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Nel caso si renda necessario, per qualsiasi ragione, ripetere l'estrazione oggetto del presente bando, si avverte che le operazioni saranno ripetute nello stesso giorno di ogni settimana successiva alla prima, fino alla individuazione completa dei componenti della Commissione stessa. Nel caso che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno effettuate il giorno successivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio alle norme generali vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale di questa Area Vasta - (Telefono 0734/6252009-6252032) oppure collegarsi al sito dell'Azienda: www.asl11.marche.it

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dr. Gianni Genga

AL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 4
Via Zeppilli, 18
63900 F E R M O

Il/La sottoscritto/a _____ chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA CAT. D)** bandito da codesta Area Vasta con Determina n. 19/AV4 del 17/01/2013. A tale fine sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- 1) Di essere nato/a a _____ il _____
- 2) Di essere residente a _____ via _____
- 3) Di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente).
- 4) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
- 5) a) Di non aver riportato condanne penali.
b) Di aver riportato le seguenti condanne penali _____.
- 6) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____.
- 7) Di essere in possesso del seguente requisito di ammissione:
 - a) del diploma di _____ conseguito presso _____
in data _____;
 - b) di essere iscritto/a all'albo professionale (ove esistente) _____ della Provincia di _____
al numero di posizione _____ dal _____.
- 8) a - Di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

- b - Di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni
- c - Che le cause di risoluzione dei rapporti di cui al punto a) sono state _____
- 9) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 10) Di optare la seguente lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando per la prova orale _____;
- 11) Di dare il consenso al trattamento dei dati Personali (D.Lgs 196/2003).
- 11) Di aver diritto a precedenza e preferenze di legge in quanto (Allegare la documentazione probatoria _____)
- 12) Che il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto e fino a nuova comunicazione, ogni necessaria comunicazione è il seguente:
- 13)

NOME _____ COGNOME _____
VIA _____ N° _____
CITTA' _____ CAP _____
TELEFONO _____

Ai fini della valutazione di merito allega i documenti e i titoli, oltre al curriculum, come riportati nell'accluso elenco in triplice copia.

In fede.
Luogo _____ Data _____

_____ firma

ASUR - Area Vasta n. 4 - Fermo

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Psichiatria c/o l'ASUR Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo.

Si comunica che con determina del Direttore di Area Vasta n. 9/AV4 del 11/01/2013 è stato indetto, subordinatamente all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 bis D.L.gs n. 165/2001, Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

- **N. 1 Posto di DIRIGENTE MEDICO Disciplina PSICHIATRIA (Ruolo: Sanitario Profilo Prof. le: Medici; Posizione Funzionale: Dirigente Medico - Area di Medicina e delle Specialità Mediche)**

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle disposizioni legislative vigenti, nonché dal C.C.N.L. in vigore per il personale delle UU.SS.LL.

Il concorso è disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 per quanto ancora in vigore dal DPR n. 483 del 10/12/97, dal D.L.vo 502/92, D.L.vo 229/99, dal D.P.R. 445/2000 e dal DPR 487/94, nonché dalle altre disposizioni di legge integrative e derogatorie.

Al concorso si applicano le norme di cui alla L. 10/4/91 n. 125 ed all'art. 57 del D.L.vo 165/2001 che garantiscono la pari opportunità fra uomini e donne.

1 - REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE DPR 483/97:

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, oltre che dei requisiti specifici più appresso indicati, dei seguenti requisiti generali:

a) CITTADINANZA ITALIANA:

Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/79, n. 761 ed all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9/5/94, n. 487, all'art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all'art. 38 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:

- **godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;**
- **essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;**
- **avere adeguata conoscenza della lingua italiana;**

b) LIMITE DI ETÀ:

Non inferiore agli anni 18; non è previsto limite massimo di età fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale;

c) IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO:

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego -con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette e' effettuato a cura della U.S.L. prima della ammissione in servizio.

Il personale dipendente dalla Amministrazione ed Enti di cui alla lettera b) che precede è dispensato dalla visita medesima;

2) REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE (art. 24 del DPR 483/97).

- a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei D.D.M.M. 30/01/1998 e 31/01/1998. Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 10/12/1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 10/02/1998 è esentato dal requisito della Specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
- c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Tale certificato dovrà essere allegato alla domanda a pena di esclusione.

In applicazione dell'art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 il possesso del requisito dovrà essere attestato necessariamente da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale alla domanda ed indicante: provincia, data di prima iscrizione e numero di posizione nel registro, sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità.

In alternativa il candidato potrà produrre, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 il certificato di iscrizione all'Albo, di cui è in possesso, rilasciato in originale in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, salvo per quanto concerne gli eventuali limiti massimi di età che devono essere posseduti alla data del presente bando e permanere fino alla stipula del contratto di individuale di lavoro.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti comporta la non ammissione al concorso.

L'ammissione od esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore dell'U.O. Personale da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

3) - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere obbligatoriamente redatte secondo

lo schema allegato al presente bando e corredate dalla documentazione relativa ai requisiti di ammissione; alle domande potranno essere allegati altresì gli altri eventuali titoli oggetto di valutazione.

Le domande vanno indirizzate al DIRETTORE ASUR AREA VASTA N. 4 DI FERMO Via Zeppilli, 18 - 63900 Fermo (FM) e debbono PERVENIRE all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Per le domande inviate a mezzo servizio postale farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque ammessi al concorso i candidati le cui domande, anche se spedite entro il termine sopra indicato, perverranno all'Ufficio Protocollo di questa Area Vasta con un ritardo superiore a quindici giorni dal termine stesso.

Il termine di presentazione delle domande nonché dei documenti e titoli è perentorio, pertanto non saranno ammessi alla procedura gli aspiranti le cui domande perverranno per qualsiasi motivo dopo il termine stabilito; non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione delle domanda; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

L'Area Vasta n. 4 declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo Servizio Postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Alla domanda va comunque allegata una fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile in tutte le sue parti a pena di esclusione

SIA LA DOMANDA CHE I TITOLI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA STESSA, NON SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 23/8/88 N. 370.

Nelle domande i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovve-

ro i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- d) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo, dichiararne espressamente l'assenza);
- e) titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che eventualmente danno luogo a riserva, precedenza o preferenza a parità di punteggio secondo le disposizioni di legge vigenti;
- i) i titoli che danno diritto, occorrendo, ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso con riferimento ai limiti in materia previdenziale;
- 1) il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione ed un recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a) che precede;
- m) il consenso al trattamento dei dati Personali (D.Lgs 196/2003).

La firma in calce alla domanda deve essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dall'interessato; non necessita l'autentica della firma; l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:

- a) La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l'acquisizione della domanda da parte della Area Vasta n. 4 oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini;
- b) La mancata produzione o l'incompletezza della documentazione – sia essa riferita alle certificazioni allegate (esclusivamente per l'iscrizione all'Ordine dei Medici) o alle dichiarazioni redatte ex artt. 46 DPR 445/2000 secondo le modalità indicate dal bando - comprovante il possesso dei sottoelencati requisiti specifici, di cui al precedente punto d):
 - a. Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - b. Specializzazione;
 - c. Iscrizione Albo Ordine dei Medici;
- c) La mancata regolarizzazione di altre eventuali irregolarità/omissioni nei termini fissati dall'azienda in sede di ammissione alla procedura.

Si precisa che i dipendenti addetti all'U.O.C.

Gestione Personale di questa Area Vasta non sono autorizzati, in nessun caso, al controllo delle domande presentate dai candidati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, nonché per l'applicazione delle preferenze, delle precedenza e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, ivi compresi un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato nonché un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati pure datato e firmato.

Si evidenzia che, in base all'art. 15 della L. 183/2011 e della Direttiva del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che le Pubbliche Amministrazioni dal 01/01/2012 non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.

I titoli e le pubblicazioni devono pertanto essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (DPR 445/2000 e L.183/2011) precisando che le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate in copia con dichiarazione di conformità all'originale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Si ribadisce che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dalla P.A. deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:

- a) "dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
- b) "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": ai sensi dell'art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; dichiarazione di conformità all'originale delle copie prodotte relative a pubblicazioni, documenti aventi natura fiscale rilasciati da privati, ecc.).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una delle seguenti forme

- **deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;**

oppure

- **deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a FOTOCOPIA SEMPLICE**

DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l'autocertificazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza-assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso, la ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20/12/1979 n. 761. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).

Si precisa che restano esclusi dall'autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.

La mancata produzione della documentazione richiesta per comprovare il possesso di uno dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dal concorso.

Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La mancata produzione della documentazione richiesta per comprovare il possesso dei titoli ulteriori rispetto a quelli di ammissione comporta la non attribuzione dei punteggi di merito eventualmente

previsti o la non attribuzione dei benefici accordati dalla legge.

Per i fatti, stati e qualità personali rientranti nella previsione dell'art. 46 del DPR 445/2000, la documentazione richiesta è sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in forma esplicita sotto la personale responsabilità, corredata di tutti gli estremi del titolo sostituito (es.: Ente che lo ha rilasciato, data conseguimento, esatta denominazione, ecc.).

In caso di false dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000

5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97 in particolare arti 11 e 27;

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, nè saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Le attestazioni di servizi ed attività saranno valutate solo se rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui gli stessi sono stati prestati o da suo delegato.

6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata con propria determina dal Direttore dell'U.O.C. Personale dell'Area Vasta n. 4 nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 5 - 6 - 25 del DPR 483/97 e tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 537 del 24/12/93 e dal D.Lgvo n. 165/2001.

7 - PROVE DI ESAME (art. 26 del D.P.R. 483/97)

- a) **PROVA SCRITTA:** Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) **PROVA PRATICA:**
- 1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 - 2) La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) **PROVA ORALE:**
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI ESAME

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove eli esame verranno pubblicate almeno 15 gg. prima dell'inizio della prova scritta sulla G.U. della Repubblica IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" e tale formalità equivale a convocazione delle prove per tutti quei concorrenti che non avessero ricevuto, nel frat-

tempo, notifica di un provvedimento di esclusione. Peraltro la convocazione sarà nominativa (Racc. Ar.) qualora il numero degli ammessi sia pari o inferiore a 20 (venti).

Qualora la Commissione stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data della prova verrà resa nota con le modalità di cui al precedente punto almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi alle prove concorsuali i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 c. 3 del D.P.R. 483/97.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

- DICHIARAZIONE DEL VINCITORE

- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il Direttore dell'Area Vasta n. 4, dopo aver riconosciuto la regolarità degli atti del concorso, con propria determina, li approva (art. 18 DPR 483/97), e dichiara i vincitori.

In esecuzione delle delibere dell'Ente n. 1340 del 30/12/97 e n. 885 del 7/10/98 verranno applicate alla graduatoria finale di merito le norme relative alla preferenza nel caso di parità di merito e di titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5 lett. a) e b), del DPR 487/94 e della L. 191 del 16/6/98 art. 2 c. 9 (è preferito il più giovane di età); in caso di ulteriore parità verrà preferito nell'ordine chi ha ottenuto il maggior punteggio: nelle prove concorsuali globalmente considerate, nella valutazione dei titoli, nel conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (Laurea).

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche nonché sul sito ufficiale dell'Area Vasta n. 4 di Fermo: www.asl11.marche.it

I vincitori del Concorso Pubblico nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della richiesta, ed a pena di decadenza, dovranno presentare all'Area Vasta n. 4 la documentazione di cui all'art. 19 del D.P.R. 483/97 ed all'art. 14, c. 4, del CCNL di categoria 94/97; scaduto inutilmente il termine di 30 giorni l'Azienda comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 del CCNL sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.

L'assunzione avrà decorrenza sia giuridica che economica dalla data di effettiva entrata servizio.

10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di lavoro può essere risolto dall'Azienda per i casi e condizioni nonché con le modalità previste dal CCNL nonché dalle altre disposizioni di legge e regolamentari per quanto applicabili.

11 - PERIODO DI PROVA

La conferma in servizio dei vincitori si ha una volta decorso il periodo di prova della durata di mesi sei ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L., senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del concorrente, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende UU.SS.LL.

L'Area Vasta n. 4 si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

12 - SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE

Ai fini dell'art. 6, u.c. del D.P.R. 483/97, si rende noto, fin da ora, che i sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto avranno luogo presso la sede del Servizio Personale di questa Area Vasta (Fermo - Via Zeppilli), con inizio alle ore 10,00 del decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia festivo, la data è spostata al primo giorno successivo non festivo.

Nel caso si renda necessario, per qualsiasi ragione, ripetere l'estrazione oggetto del presente bando, si avverte che le operazioni saranno ripetute nello stesso giorno di ogni settimana successiva alla prima, fino alla individuazione completa dei componenti della Commissione stessa. Nel caso che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno effettuate il giorno successivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio alle norme generali vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale di questa Area Vasta n. 4 (Telefono 0734/6252032-6252009) oppure collegarsi al sito dell'Azienda: www.as111.marche.it

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 4
(Dott. Gianni Genga)

AL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 4
Via Zeppilli, 18
63900 F E R M O

Il/La sottoscritto/a _____ chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PSICHIATRIA bandito da codesta Area Vasta n. 4 con Determina n. 9/AV4 del 11/01/2013. A tale fine sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- 1) Di essere nato/a a _____ il _____
- 2) Di essere residente a _____ Via _____.
- 3) Di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente).
- 4) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
- 5) Di non aver riportato condanne penali.
 Di aver riportato le seguenti condanne penali _____.
- 6) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____.
- 7) Di essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di _____ in data _____;
 - b) del diploma di abilitazione alla professione di medico-chirurgo conseguita presso l'Università degli Studi di _____ nell'anno _____;
 - c) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di _____ dal _____ al n. di posizione _____;
 - d) di essere in possesso della specializzazione in _____ conseguita presso l'Università degli Studi di _____ in data _____ ai sensi del D.L.vo 257/91 o del D.L.vo 368/99 della durata legale di anni _____ (cancellare se non interessa);
- 8) a - Di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: _____

- b - Di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni
- c - Che le cause di risoluzione dei rapporti di cui al punto a) sono state _____
- 9) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 10) Di dare il consenso al trattamento dei dati Personali (D.Lgs 196/2003).
- 11) Di aver diritto a precedenza e preferenze di legge in quanto (Allegare la documentazione probatoria _____)
- 12) Che il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto e fino a nuova comunicazione, ogni necessaria comunicazione è il seguente:
NOME _____ COGNOME _____
VIA _____ N° _____
CITTA' _____ CAP _____
TELEFONO _____
- 13) Di aver diritto, in quanto beneficiario della L. 104 del 5/2/92, dell'ausilio di _____ nonché di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove pari a _____.

Ai fini della valutazione di merito allega i documenti e i titoli, oltre al curriculum, come riportati nell'accluso elenco in triplice copia.

In fede.

Luogo _____ Data _____

_____ firma

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi - Ancona

Graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica Diagnostica.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con determina dirigenziale n. 1091 del 20.12.2012, la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica Diagnostica.

Detta graduatoria risulta formulata nel modo seguente:

n.	Nominativo	TOTALE
1	MORGANELLI RICCARDO	87,500
2	SIEPI LORELLA	78,997
3	ROSA LUANA	72,781
4	GALLO THOMAS RENATO	63,386
5	SANTARELLI VITTORIO	61,450
6	SCANDURRA SEBASTIANO	58,200

AVVISI

Comune San Paolo di Jesi

Avviso.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 31.01.2013 è stato adottato il Piano di Recupero ditta CECI OMAR ai sensi dell'art. 1 carriola 6 della L.R. 22/2009. Chiunque può prendere visione degli atti e presentare entro i successivi trenta giorni (Scadenza 08.04.2013) opposizioni e osservazioni.

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Rossini Marco

Comune di Sant'Ippolito

Avviso inerente "Adozione di un piano di recupero per la ristrutturazione, con parziale demolizione e ampliamento di edificio residenziale unifamiliare in loc. Sorbolongo, ai sensi dell'art. 4 del P.P.C.S. vigente e dell'art. 2, comma 1 della L.R. 22/2009, come modificato e sostituito dall'art. 3, comma 1 della L.R. 19/2010 – Ditta Bronisz Daniel Jaroslaw.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE

Vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942, nonché la

Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992, così come successivamente modificata ed integrata

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di G.M. n. 68 del 21.12.2012, si stabiliva :

- Di adottare ai sensi dell'art. 30 della L.R. Marche 34/92 e s.m.i. il "PIANO DI RECUPERO PER LA RISTRUTTURAZIONE, CON PARZIALE DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE IN LOC. SORBOLONGO, ai sensi dell'art. 4 del P.P.C.S. vigente e dell'art. 2, comma 1 della L.R. 22/2009, come modificato e sostituito dall'art. 3, comma 1 della L.R. 19/2010 - Ditta BRONISZ DANIEL JAROSLAW, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica illustrativa; Norme Tecniche di Attuazione; Analisi di sostenibilità ambientale (art. 5 L.R. 14/2008); Relazione Geologica ; Tav. 1 - Stato Attuale - Pianta, - Prospetti- e Sezione- Tav. 2- Progetto- - Pianta, Prospetti e Sezione ; Documentazione -fotografica .

Tale delibera, nonché i relativi elaborati tecnici, sono depositati in libera visione al pubblico nel palazzo comunale, presso l'Ufficio Segreteria, per 60 gg. (sessanta giorni) consecutivi e precisamente dal 28.01.2013 al 23.03.2013 compreso, nel rispetto degli orari di ufficio.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione e formulare osservazioni sul Piano di Recupero adottato. Tali osservazioni andranno presentate, in duplice copia di cui una in bollo, all'Ufficio Protocollo del Comune, corredando le eventuali planimetrie allegati di relativo file informatico.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Passetti, Resp. dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Sant' Ippolito, Lì 28.01.2013

Il Responsabile U.T.
Dott. Ing. Francesco Passetti

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

Editore:

REGIONE MARCHE

AUT. TRIBUNALE ANCONA

N. 23/1971

Direttore responsabile:

Dottoressa ELISA MORONI

ABBONAMENTO ORDINARIO

(ai soli Bollettini ordinari esclusi i supplementi e le edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2013 - 31.12.2013) € **100,00**

Semestrale (01.01.2013 - 30.06.2013 o 01.07.2013 - 31.12.2013) € **55,00**

ABBONAMENTO SPECIALE

(comprensivo dei bollettini ordinari, dei supplementi e delle edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2013 - 31.12.2013) € **125,00**

Semestrale (01.01.2013 - 30.06.2013 o 01.07.2013 - 31.12.2013) € **68,00**

COPIA BUR ORDINARIO € **2,50**

COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE - COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA

(fino a 160 pagine) € **2,50**

(da pagina 161 a pagina 300) € **5,50**

(da pagina 301 a pagina 500) € **7,00**

(oltre le 500 pagine) € **8,00**

COPIE ARRETRATE

il doppio del prezzo

(si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini stampati negli anni precedenti a quello in corso)

I versamenti dovranno essere effettuati sul C.C.P. n. 13960604 intestato al

“BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona”.

Si prega di inviare a “BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona” l’attestazione del versamento o fotocopia di esso con la esatta indicazione dell’indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale.

(Anche tramite Fax: 071/8062411)

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona

Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche - Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona e/o gli sportelli informativi di Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/8062358 - Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/342426 - Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/235356 - Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/31327.

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:

<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: STES srl

POTENZA